

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

890^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MARTEDÌ 8 NOVEMBRE 2005

(Antimeridiana)

Presidenza del presidente PERA,
indi del vice presidente DINI
e del vice presidente FISICHELLA

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO Pag. V-XI

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-26

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) 27-90

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 91-98

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICOPag. 1

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione congiunta:

(3617) Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (Relazione orale)

(3614) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008 (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)

(3613) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento):

PRESIDENTE 2, 6, 9 e passim

PEDRIZZI (AN), relatore sul disegno di legge n. 3617 2

* CICCANTI (UDC), relatore sul disegno di legge n. 3614 7

AZZOLLINI (FI), relatore sul disegno di legge n. 3613 Pag. 9, 10
 MORANDO (DS-U), relatore di minoranza sui disegni di legge nn. 3613 e 3614 12, 20
 VEGAS, vice ministro dell'economia e delle finanze 17, 20
 VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri 24

Seguito della discussione:

(3617) Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (Relazione orale):

GIOVANARDI, ministro per i rapporti con il Parlamento 25

ORGANIZZAZIONE DELLA DISCUSSIONE SULLA QUESTIONE DI FIDUCIA

PRESIDENTE 26

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 3617:

Emendamento 1.1000 27

ALLEGATO B

CONGEDI E MISSIONI 91

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 91

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democratica e di Centro: UDC; Verdi-l'Unione: Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-il Cantiere: Misto-Cant; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Democrazia Cristiana per le Autonomie: Misto-DC-Aut; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-MIS (Movimento Idea Sociale): Misto-MIS; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti Democratici Italiani-Unità Socialista: Misto-SDI-US; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

CORTE COSTITUZIONALE

Trasmissione di sentenzePag. 92

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti 92

INTERROGAZIONI

AnnunzioPag. 26

Interrogazioni 93

ERRATA CORRIGE 96

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente PERA

La seduta inizia alle ore 9,32.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna. (*v. Resoconto stenografico*).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,36 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

(3617) *Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (Relazione orale)*

(3614) *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008 (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)*

(3613) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) (*Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento*)

PRESIDENTE. Ricorda che, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, le votazioni finali sul bilancio e sulla legge finanziaria avranno luogo con votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico. Ricorda altresì che nella seduta pomeridiana di ieri ha avuto luogo la discussione generale congiunta.

PEDRIZZI, *relatore sul disegno di legge n. 3617*. Rinvia alle valutazioni espresse nella relazione relativamente al complesso della manovra, che ritiene responsabile, equilibrata ed attenta alle esigenze della società e condivide l'esigenza segnalata dal senatore Eufemi di una riforma delle procedure della sessione di bilancio che senza indebolire il ruolo del Parlamento consenta al Governo di difendere le proprie scelte. Il decreto-legge in materia fiscale realizza una vera e propria rivoluzione culturale nella riscossione delle imposte in quanto coinvolge i Comuni nel recupero delle somme loro spettanti nonché nel contrasto all'evasione fiscale, cui possono utilmente contribuire senza dover approntare nuovi uffici. Pertanto, la stima di maggiori entrate contenuta nel decreto è senz'altro congrua alle capacità amministrative e non aleatoria, come del resto è dimostrato dal proficuo lavoro svolto dalla Guardia di finanza (cui a nome dell'intera Commissione esprime gratitudine) e dall'Agenzia delle entrate. Si conferma così la costante attenzione della maggioranza al contrasto dell'evasione fiscale, del resto attestata dalla coerenza del gettito tributario rispetto all'andamento del PIL. Relativamente alla normativa sul trattamento fiscale delle plusvalenze, il regime di *participation exemption* individuato dalla Commissione rappresenta un idoneo punto di equilibrio tra l'esigenza di contrastare l'evasione fiscale e quella di non scoraggiare gli investimenti finanziari in Italia, poiché il criterio della durata del possesso della quota azionaria consente una valida distinzione tra investimenti duraturi e speculativi senz'altro compatibile con la legislazione degli altri Paesi europei. È invece contraddittorio l'atteggiamento dell'opposizione, che da un lato paventa il rischio che si scoraggino gli investimenti in Italia e dall'altro richiede maggiore rigore della disciplina. Inoltre, la riforma del sistema di riscossione, su cui non sono state avanzate rilevanti osservazioni, è un tassello essenziale per assicurare certezza nell'assolvimento dell'obbligazione tributaria. Infine, respingendo le infondate osservazioni su presunte discrasie rispetto al Concordato, condivide pienamente la disposizione che esenta dall'ICI le proprietà della Chiesa cattolica, che il decreto fiscale estende a tutte le organizzazioni religiose riconosciute, nonché alle ONLUS che svolgono attività assistenziale a favore delle famiglie italiane. (*Applausi dai Gruppi AN, UDC e FI. Congratulazioni*).

Presidenza del vice presidente DINI

CICCANTI, *relatore sul disegno di legge n. 3614*. La politica economica adottata dal Governo Berlusconi ha consentito uno sviluppo dell'economia più elevato rispetto a quello di altri Paesi europei, salvaguardando al contempo la coesione sociale. A differenza della finanziaria elettorale varata dal Governo Amato, restitutiva nonostante la situazione dei conti pubblici lo sconsigliasse, l'attuale manovra finanziaria è senz'altro responsabile, compatibile con i dati della finanza pubblica e coerente con la finalità sempre costantemente perseguita dal centrodestra di migliorare i settori più arretrati del Paese e di sostenere la crescita di quelli di più elevato livello. È pertanto comprensibile la scelta di ridurre la spesa degli enti locali, che nella precedente legislatura è cresciuta in misura abnorme, e al contempo colmare quei ritardi di competitività e il più complessivo indebolimento del sistema-Paese determinato a seguito dei tagli indiscriminati operati dai Governi di centrosinistra in vista dell'ingresso nella moneta unica. Pertanto, anche a causa delle difficoltà politiche che hanno impedito nella precedente legislatura la realizzazione delle riforme strutturali in grado di liberalizzare i monopoli e ridurre rendite e privilegi, il Governo Berlusconi ha ereditato un'Italia dal passo lento, che tuttavia in questi anni è stata valorizzata attraverso incisive riforme, particolarmente quelle del mercato del lavoro, dell'università, della previdenza e delle infrastrutture. (*Applausi dai Gruppi UDC e FI*).

AZZOLLINI *relatore sul disegno di legge n. 3613*. Le critiche della opposizione alla manovra finanziaria non sono convincenti, perché prescindono dal quadro macroeconomico delle compatibilità e sono logicamente contraddittorie perché denunciano un rigore insufficiente e invocano al contempo lo stanziamento di maggiori risorse. Una finanziaria che riduce il cuneo contributivo, interviene sui trasferimenti agli enti locali per contenere la spesa corrente e aumentare la spesa per investimenti, destina il cinque per mille alla ricerca, aumenta la trasparenza della finanza pubblica introducendo un sistema informatico che consente alle amministrazioni pubbliche di controllare in tempo reale l'andamento della spesa, merita di essere qualificata come una manovra seria e innovativa. In anni difficili per l'economia nazionale e internazionale, il Governo ha adottato una politica economica volta a sostenere il livello dei consumi e ad evitare la recessione; nell'attuale congiuntura, caratterizzata dall'apprezzamento del dollaro e dalla flessione dei costi energetici, la politica economica è tesa ad agganciare la ripresa con interventi tempestivi, che dispiegheranno i loro effetti soltanto nel lungo periodo. (*Applausi dai Gruppi FI e UDC. Congratulazioni*).

MORANDO, *relatore di minoranza sui disegni di legge nn. 3613 e 3614*. Paradossalmente, la maggioranza di centrodestra, che ha vinto le elezioni del 2001 con un messaggio classicamente liberista, invocando meno Stato e meno tasse per aumentare lo sviluppo, non ha realizzato alcuna riforma per liberalizzare i mercati, ha aumentato la spesa corrente primaria di tre punti percentuali, ha mantenuto pressoché invariata la pressione fiscale e tenta ora di evitare la sconfitta elettorale del 2006 esaltando una politica di *deficit spending*. Il Governo di centrosinistra aveva lasciato in eredità un Paese finanziariamente stabilizzato e da riformare: dopo l'ingresso nell'area dell'euro, sarebbe stato necessario liberalizzare i mercati protetti, modificare un sistema di prelievo tributario e contributivo che premia la rendita e penalizza il lavoro, varare una riforma meritocratica dell'università e sostenere i migliori centri di ricerca, istituire un sistema universale di ammortizzatori sociali, potenziare le infrastrutture materiali e immateriali e favorire la crescita dimensionale delle imprese. Il Governo di centrodestra ha scelto diverse priorità, quali le dismissioni immobiliari e il secondo modulo dell'imposta sul reddito, non ha realizzato alcuna riforma strutturale e ha compromesso la stabilità finanziaria; il bilancio di fine legislatura è perciò fallimentare. Al Governo non si può chiedere di mutare l'orientamento generale della manovra, si può invece domandare che dai tetti del patto interno di stabilità sia esclusa una spesa eminentemente sociale, quale la spesa per la scuola materna, che sia riconosciuto il diritto di associazione a coloro i quali esercitano attività non riservate agli ordini professionali, e che sia rispettata la norma di contabilità generale dello Stato che richiede una particolare procedura per le modifiche del bilancio a legislazione vigente che peggiorino i saldi (*Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-Un e Misto-Com*).

Presidenza del presidente PERA

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. La manovra finanziaria proposta dal Governo si pone sostanzialmente l'obiettivo di migliorare i saldi per giungere nel 2006 ad un rapporto tra deficit e PIL del 3,8 per cento e porre le premesse, come concordato con l'Unione Europea, per scendere sotto la soglia del 3 per cento nell'anno successivo. Per ottenere questo risultato si punta in primo luogo ad un contenimento della spesa, orientato tuttavia a diminuire gli sprechi senza intaccare la spesa sociale o addirittura prevedendone aumenti laddove necessario, come nel comparto sanitario, oggetto di costante attenzione da parte del Governo pur nelle note situazioni di difficoltà economica. La lotta agli sprechi verrà condotta anzitutto nell'ambito della pubblica amministrazione, ma anche con misure largamente sentite dall'opinione pubblica, quali la riduzione dei costi della politica attraverso una diminuzione delle 10 per cento

dei redditi del personale politico, che si accompagnerà alla riduzione dei parlamentari prevista dalla riforma costituzionale ed al contenimento delle spese elettorali conseguenza del passaggio al sistema proporzionale con liste bloccate. Per quanto riguarda gli enti locali e le Regioni, la manovra avrà incidenza in misura proporzionale alla quota delle spese correnti attribuibile alle autonomie locali e comunque non investirà le spese sociali e per il personale, dando la possibilità agli amministratori di incidere sulle spese di funzionamento per mantenere costante il livello delle prestazioni giudicate prioritarie. Peraltro la manovra non si limita al contenimento delle spese ma punta anche allo sviluppo, innanzi tutto con misure a favore delle imprese: viene diminuito il cuneo contributivo, recando così i vantaggi economici che si aggiungono all'abbassamento del carico fiscale sulle imprese conseguito nel corso della legislatura e alla modifica del trattamento di fine rapporto che farà confluire sui mercati mobiliari una notevole massa economica utilizzabile dalle aziende per gli investimenti; vengono definiti i distretti industriali, fattore di aggregazione tra le imprese capace di esaltare la peculiarità del sistema industriale italiano e nel contempo di favorire economie di scala; vengono adottate misure per favorire l'innovazione tecnologica, fra le quali quella di alto valore etico dell'erogazione liberale del cinque per mille a favore della ricerca e del volontariato. Preciso che l'abbassamento dei saldi nella legge di bilancio viene compensata, nel rispetto delle leggi di contabilità, da modifiche alla legislazione sostanziale per sostituire alle appostazioni relative alla vendita degli immobili pubblici altri strumenti di entrata così da rispettare i saldi tendenziali e che quindi si tratta di una operazione di trasparenza compiuta dal Governo per difendere la stabilità dei conti pubblici, ricorda la coerente azione svolta dall'attuale Esecutivo nel corso della legislatura per affrontare i problemi posti dallo squilibrio tra il passaggio alla moneta unica e la forte differenziazione della struttura economica dei singoli Paesi dell'Unione, per procedere alla liberalizzazione del mercato e ad una seria politica di riforme e di modernizzazione senza incidere sulla spesa sociale e sui redditi ed anzi compiendo una profonda revisione della legislazione fiscale ispirata a criteri di minore incidenza sui cittadini e sulle imprese e di maggiore equità complessiva. Tale patrimonio di risultati costituisce la base per le politiche che il centrodestra attuerà nella prossima legislatura se l'elettorato gli confermerà la fiducia. Al contrario, il centrosinistra ha criticato la politica del Governo e la manovra finanziaria con istanze spesso contraddittorie e senza offrire un progetto alternativo che consenta di chiarire quali saranno gli indirizzi che verranno seguiti qualora nella prossima legislatura la maggioranza cambiasse, anche se elementi in tal senso si possono desumere dagli emendamenti presentati in Commissione, tutti finanziati con un aumento della pressione fiscale sulle rendite finanziarie, con la reintroduzione dell'imposta sulle successioni e le donazioni e con l'abolizione del secondo modulo IRE. In un periodo preelettorale il Governo e la maggioranza propongono una manovra finanziaria che rifugge alla tentazione di danneggiare i conti pubblici con spese elettorali, a dimostrazione che l'obiettivo della Casa delle libertà è

perseguire il bene del Paese e garantire possibilità di sviluppo futuro. Auspicando una sollecita approvazione della manovra finanziaria, chiede una breve sospensione dei lavori, per una valutazione sugli emendamenti presentati. (*Applausi dai Gruppi FI e AN. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Con la replica del rappresentante del Governo, si è conclusa la discussione congiunta dei disegni di legge in titolo. Poiché non si fanno osservazioni sulla richiesta del vice ministro Vegas, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 11,05, è ripresa alle ore 12,03.

PRESIDENTE. Su richiesta del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri VENTUCCI, dispone una ulteriore breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 12,04, è ripresa alle ore 12,33.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(3617) Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (Relazione orale)

GIOVANARDI, *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Annettendo particolare importanza al decreto-legge n. 203 in materia fiscale e considerandolo parte integrante della manovra finanziaria, pone la questione di fiducia sull'emendamento 1.1000, testé presentato alla Presidenza, interamente sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge n. 3617. (*v. Allegato A*). (*Applausi ironici dal Gruppo DS-U e del senatore Malabarba*).

PRESIDENTE. In conseguenza della comunicazione del ministro Giovanardi, convoca la Conferenza dei Capigruppo per le ore 12,45 e sospende nuovamente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 12,34, è ripresa alle ore 13,05.

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

Organizzazione della discussione sulla questione di fiducia

PRESIDENTE. Comunica le determinazioni assunte dalla Conferenza dei Capigruppo, precisando che la seduta pomeridiana, nel corso della quale sarà svolta la discussione sulla fiducia posta dal Governo, avrà inizio alle ore 18 per concludersi alle ore 22. Avverte altresì che nella seduta antimeridiana di domani, dopo il voto finale sul decreto-legge n. 203, si passerà all'esame del decreto-legge n. 182 in materia di agricoltura e del disegno di legge di bilancio. Dà quindi annunzio delle interrogazioni con richiesta di risposta scritta pervenute alla Presidenza (*v. Allegato B*) e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 13,07.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente PERA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,32*).

Si dia lettura del processo verbale.

DENTAMARO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannuncio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento. (*ore 9,36*).

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

(3617) Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (Relazione orale)

(3614) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008 (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)

(3613) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (ore 09,37)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 3617, 3614 e 3613.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, le votazioni finali sul bilancio e sulla legge finanziaria avranno luogo con votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

Ricordo altresì che nella seduta pomeridiana di ieri ha avuto luogo la discussione generale congiunta.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Pedrizzi. Ne ha facoltà.

PEDRIZZI, *relatore sul disegno di legge n. 3617*. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, vorrei innanzi tutto ringraziare il collega senatore Cantoni che ieri pomeriggio mi ha sostituito, dato che io ero impegnato altrove per motivi istituzionali.

Limiterò il mio intervento di replica, se me lo consentono il rappresentante del Governo e i colleghi... (*Brusìo in Aula*).

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia, sciogliamo questo assembramento attorno al ministro Giovanardi, perché il senatore Pedrizzi deve svolgere la sua replica.

Senatore Pedrizzi, stamani sono quelli del suo Gruppo ad essere indisciplinati.

PEDRIZZI, *relatore sul disegno di legge n. 3617*. Se mi consentono di proseguire, anzi di iniziare, io limiterò il mio intervento, signor Presidente, solamente alle osservazioni relative al disegno di legge n. 3617 di conversione del decreto-legge n. 203, avendo già espresso la mia valutazione circa il carattere complessivo della manovra di bilancio, soprattutto per quanto riguarda il suo valore in termini di salvaguardia degli obiettivi di contenimento dei punti critici. Una manovra, come ho detto già ieri, non elettorale, ma attenta ai vincoli europei; una manovra responsabile nei confronti delle famiglie, delle imprese, del volontariato.

Sulle tante osservazioni, sulle procedure e sul metodo per l'esame dei documenti di bilancio, sulle quali si è soffermato in particolare il senatore Eufemi, il dibattito ormai va avanti da alcuni anni proprio sulle tecniche e sulle procedure della sessione di bilancio.

In parte, quindi, condivido i rilievi del senatore Eufemi. Ritengo che l'unica risposta sia quella di predisporre una riforma di tali procedure che non affievolisca le prerogative parlamentari, assicurando al contempo al

Governo il diritto di difendere le scelte compiute con la presentazione dei disegni di legge finanziaria e di bilancio.

Desidero ringraziare i colleghi della maggioranza, in particolare i senatori Curto, Eufemi, Gentile e Fasolino, che hanno ben individuato le caratteristiche salienti del decreto-legge; prima fra tutte quella di contribuire, sul lato delle entrate, alla manovra, con una stima delle maggiori entrate aderenti alle capacità della macchina amministrativa. Una stima che è assolutamente prudente, come sottolineato dal senatore Eufemi, per cui non è giusto affermare – come ha fatto il senatore Labellarte – che non vi sono risorse aggiuntive.

In secondo luogo, il decreto-legge chiama direttamente in causa gli enti locali affinché collaborino con l'amministrazione finanziaria al fine di far emergere l'imponibile evaso ovvero le imposte non pagate. Su questo punto si è soffermato in particolare il senatore Curto. Il senatore Cantoni, in Commissione, ha usato un'espressione drastica che rende bene il cambio di mentalità: egli ha parlato di rivoluzione culturale nella logica degli incassi delle imposte. Condivido inoltre la sottolineatura positiva del senatore Eufemi che ha giustamente parlato di scelta coraggiosa.

Quanto al coinvolgimento dei Comuni nell'attività di contrasto all'evasione fiscale, rispetto a quanto sostenuto dai senatori Cambursano, Righetti, Brunale e Labellarte, sono convinto che le autonomie locali, senza necessità di realizzare nuovi uffici, nuove strutture o mettere in piedi nuove forme organizzative, possano fornire un contributo in tale ambito. Peraltro, il testo licenziato dalla Commissione bilancio precisa gli incentivi economici spettanti ai Comuni proprio in conseguenza della loro attività, rendendola anche più snella ed efficace.

Le stime di maggiori entrate sono congrue e non aleatorie, al contrario di quanto sostenuto dal senatore Brunale. Del resto, abbiamo ottenuto già buoni risultati nei mesi scorsi. Ricordo, a tal proposito, le indicazioni fornite dalla Guardia di finanza sui cosiddetti evasori totali ovvero l'incremento della produttività dell'Ufficio delle entrate con l'immissione in ruolo di personale altamente qualificato. Si tratta di testimonianze che abbiamo raccolto in Commissione provvedendo alle audizioni sia della Guardia di finanza che del direttore dell'Ufficio delle entrate.

Il senatore Eufemi, inoltre, ha espresso talune perplessità circa il fatto di non aver voluto cogliere l'occasione delle modifiche alla *participation exemption* per introdurre quei miglioramenti, in termini di chiarezza e di maggiore trasparenza, relativamente agli *asset*, al fine di evitare o comunque ridurre i disallineamenti tra valori di bilancio e valori fiscali.

L'impianto della nuova disciplina della PEX, come modificato dalla Commissione, costituisce in ogni caso un segnale politico ed etico importante. Tuttavia, ciò non implica, senatore Eufemi, che miglioramenti e interventi di coordinamento non possano in futuro essere valutati ed analizzati approfonditamente.

Ricordo poi al senatore D'Amico che il regime di esenzione trova corrispondenza nei maggiori Paesi europei e che la modifica dello stesso,

certamente peggiorativo per gli speculatori, trova corrispondenza nella disciplina vigente in molti altri Paesi.

Infine, rispetto ai rilievi dei senatori Cambursano e Castellani, ritengo che le modifiche apportate in sede di esame del decreto-legge da parte della Commissione finanze e tesoro, con il passaggio della misura dell'esenzione dal 95 al 91 per cento e, a decorrere dal 2007, all'84 per cento, costituiscano un idoneo punto di equilibrio tra l'esigenza di porre un freno a possibili fenomeni di elusione fiscale e quella di non scoraggiare gli investimenti finanziari in Italia.

La stessa osservazione vale anche per la sollecitazione del senatore Righetti a introdurre un inasprimento del prelievo verso forme di speculazioni immobiliari.

Presidenza del vice presidente DINI (ore 9,42)

(Segue PEDRIZZI, relatore sul disegno di legge n. 3617). In pratica, da parte dell'opposizione, da un canto, si dice che l'introduzione di queste condizioni all'esenzione della PEX potrebbero determinare la fuga di capitali verso l'estero, dall'altro, si lamenta che il segnale non è di estremo rigore. Delle due, se si accetta l'una non si può accettare l'altra.

Voglio ricordare che dall'analisi delle legislazioni europee in materia di tassazione delle plusvalenze risulta che i principali Stati membri ricorrono al regime di esenzione, utilizzando però particolari correttivi per contrastare i fenomeni speculativi.

La Gran Bretagna, l'Olanda e la Spagna accordano tale regime alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni rappresentative di quote significative delle società partecipate (di solito il 5 per cento), detenute per un congruo lasso di tempo, di solito un anno. La ricorrenza di tali elementi è ritenuta incoerente con la sussistenza di un intento speculativo, vale a dire che possedere una quota significativa di una società per un lungo periodo di tempo è indice di un intento non speculativo, bensì strategico. Attraverso l'articolazione di tali due soglie, la durata del possesso e la quantità del possesso, i Paesi in esame cercano quindi di riservare regimi fiscali differenti agli investimenti duraturi rispetto a quelli meramente speculativi.

Potrei fare un elenco di Paesi che hanno introdotto limitazioni e condizionamenti alla PEX. Il Lussemburgo, uno dei paradisi fiscali, se così si può definire, ha un periodo minimo di detenzione delle quote di un anno e il 10 per cento di quantità di partecipazioni. Il 10 per cento significa, di fatto, eliminare dall'esenzione la maggior parte delle partecipazioni, perché sappiamo che, con la diffusione delle cosiddette *public company*, le partecipazioni (che sono più basse quanto più grande è la società) sono

sempre intorno all'1-1,5 per cento, per cui stabilire la soglia del 10 per cento significa eliminare la possibilità di esenzione.

La Spagna ha un anno di detenzione ed una soglia del 5 per cento; il Regno Unito prevede un anno di detenzione ed una soglia del 10 per cento; la Francia, che sta studiando proprio in questo periodo la PEX, prevede l'introduzione di questa esenzione nel 2007, con due anni di detenzione e il 5 per cento di quantità di partecipazione.

Come si vede, abbiamo trovato un punto di equilibrio, un *break-even point*, che consentirà di dare un segnale etico e morale molto importante agli operatori economici, ai risparmiatori, all'opinione pubblica italiana evitando, allo stesso tempo, la fuga di capitali, perché questo tipo di limitazioni all'esenzione sono compatibili con la legislazione degli altri Paesi.

Viceversa, molti colleghi hanno lamentato, la disomogeneità con la deducibilità delle minusvalenze. Ribadisco, anche in sede di replica, che la disomogeneità è voluta proprio per dare un segnale di valenza etica rispetto a comportamenti meramente speculativi.

Faccio miei i sentimenti di cordoglio espressi dal senatore Eufemi per il giovane appuntato della Guardia di finanza Francesco Salerno, caduto nell'adempimento del proprio dovere a Brandizzo, così come rinnovo gli apprezzamenti che il sottoscritto e tutta la Commissione, in sede di analisi e di approfondimento di questo provvedimento, hanno rivolto al Corpo della Guardia di finanza, per i suoi meriti e in particolare per l'efficace lotta all'evasione fiscale e agli illeciti finanziari.

Ribadisco, inoltre, le considerazioni già svolte sull'esito dei condoni fiscali e sull'inalterata volontà della maggioranza di combattere proprio l'evasione fiscale. Del resto, l'andamento delle entrate, riconducibile al gettito dell'IVA, ma anche a tutte le altre imposte erariali, non si allontana dall'andamento del prodotto interno lordo.

Lo stesso direttore dell'Ufficio delle entrate, dottor Ferrara, ha confermato questa dinamica analoga e parallela all'andamento del PIL per quanto riguarda il gettito. In relazione proprio al gettito tributario, risulta una mancanza di osservazioni critiche da parte dell'opposizione sulla riforma del sistema di riscossione. Anzi, il senatore Brunale, attento a questo tipo di problematiche, ha ammesso che essa ha un serio fondamento e lo stesso senatore Labellarte non ne ha negato il valore strutturale. Si tratta di un tassello essenziale per assicurare certezza all'assolvimento dell'obbligazione tributaria, stante il sostanziale fallimento del vigente modello.

Si tenga conto che, secondo tutte le statistiche, l'incassato sull'accertato viaggia in questo momento al 3 per cento. In pratica, su 100 vecchie lire di pagamento di imposte se ne recuperano solamente tre. La media europea, ricordo, si muove intorno al 10 per cento.

Circa il personale oggi impiegato dai concessionari, dal consorzio di riscossione, la Commissione ha confermato le garanzie e gli impegni già previsti dal decreto-legge, con una migliore puntualizzazione e aggiungendo ulteriori garanzie proprio per il personale dipendente. Si tratta di un tassello essenziale per assicurare certezza all'assolvimento dell'obbligazione tributaria, stante appunto il fallimento del modello attuale.

Ai rilievi, infine, della senatrice De Petris e alle osservazioni svolte dai senatori Cambursano e Brunale, replico facendo presente che il rinnovato impegno del Governo nella lotta all'evasione, lungi dal costituire una sconfessione delle impostazioni di politica fiscale sinora perseguite, si inquadra in una linea di condotta che ha da sempre ispirato l'operato dell'Esecutivo.

Ricordo al riguardo i passati provvedimenti, volti a garantire l'emersione dell'economia sommersa; i primi provvedimenti del Governo Berlusconi e del ministro Tremonti, cosiddetti dei 100 giorni; gli interventi sugli studi di settore e la manutenzione effettuata proprio negli anni scorsi.

Inoltre, le stime di gettito correlate alle disposizioni in materia di contrasto all'evasione fiscale, come detto, sono ispirate a criteri prudenziali. Il Governo ha ritenuto di poter indicare in 3 miliardi il maggior gettito accertato possibile, ma ha cifrato questo importo di 3 miliardi solo limitatamente a 300 milioni per il 2007.

Da ultimo, voglio ribadire il mio pieno sostegno e la mia piena condivisione alla prevista esenzione dall'ICI degli immobili di organizzazioni *no profit*, della Chiesa Cattolica e delle altre confessioni religiose. Non si tratta, lo voglio riconfermare anche in quest'Aula, di una regalia, di un *cadeau*, come affermato dal senatore Brunale, alla Chiesa Cattolica. Anche i rilievi del senatore Labellarte sull'omogeneità della disciplina rispetto alle norme del Concordato non sembrano e non sono condivisibili, poiché la Chiesa Cattolica non è l'unico soggetto eventualmente interessato dalla misura agevolativa.

Voglio ricordare ai colleghi dell'opposizione che, contrariamente all'indicazione riportata nel provvedimento sulle infrastrutture, che limitava l'esenzione solo alla Chiesa Cattolica, nel provvedimento al nostro esame tale esenzione viene estesa a tutte le confessioni religiose riconosciute dallo Stato, ma soprattutto a tutte le organizzazioni di volontariato e a tutte le ONLUS, basta che esse svolgano un particolare servizio a favore della comunità. In particolare, debbono svolgere attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive. In sostanza, si tratta di attività che vanno a favore delle famiglie italiane, delle fasce più deboli della popolazione, in pratica, di chi ha bisogno.

Per questo, il provvedimento di esenzione dall'ICI per il volontariato, settore molto importante che contribuisce, con grandi percentuali, al PIL, andava precisato, chiarendo la giurisprudenza, che aveva negato l'esenzione alla Chiesa Cattolica. Siamo partiti proprio da questa esenzione, prevista dal Concordato e dalla dottrina, per estenderla definitivamente a tutti i settori del volontariato, nell'interesse delle famiglie, di chi ha bisogno, dei portatori di *handicap*, di chi ha necessità di avere un luogo di accoglienza e ricreazione, che sia sportiva o assistenziale. (*Applausi dai Gruppi AN, FI e UDC. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Ciccanti.

* CICCANTI, *relatore sul disegno di legge n. 3614*. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, ieri mattina il relatore alla finanziaria, senatore Azzollini, ha posto una domanda: senza la politica economica del Governo nella XIV legislatura, con tutti i limiti denunciati dall'opposizione, compresi quelli relativi alle *una tantum*, saremmo stati meglio o peggio? La domanda è stata posta nell'ambito di uno scenario politico ed economico globale in cui l'Europa dal 2001 ad oggi è cresciuta, come PIL, con un ritmo pari quasi metà rispetto agli Stati Uniti e l'Italia ha mantenuto il *trend* dell'Europa, quando Paesi come Francia e Germania denunciavano una recessione.

Il relatore di minoranza, senatore Morando, ha rimproverato, tra le altre cose, la mancanza di controllo dei conti pubblici, in particolare della spesa corrente, che è cresciuta con una media del 2,3 per cento all'anno, ben al di sopra della crescita del PIL. Come dire, abbiamo speso più di quel che abbiamo prodotto. Un'osservazione non contraddice l'altra ma, insieme, danno la lettura di ciò che è successo nel quinquennio. Abbiamo mantenuto uno sviluppo dell'economia in linea con l'Europa anche se non ne avevamo i fondamentali, come invece Francia e Germania, mantenendo l'equità sociale, ossia, come più volte ripetuto dallo stesso ministro Tremonti sin dalla prima finanziaria del 2002, senza fare «macelleria sociale».

Mi si permetta di osservare che da un confronto tra il Governo Amato e il Governo Ciampi, che lo ha preceduto di qualche anno, si può descrivere una curva negativa, nonostante il PIL del 1999-2000, si sia attestato intorno al 3 per cento.

Non si dimentichi che in questo contesto negativo il centro-sinistra si presentò con una finanziaria elettorale «restitutiva», volta alla soppressione dei *ticket* sulle ricette sanitarie, all'aumento degli assegni di maternità, agli sconti fiscali per le famiglie numerose, alla soppressione dell'imposta sulla prima casa, alla *no tax area* sui redditi bassi, alla riduzione delle imposte sulle imprese e quant'altro, nonostante i conti pubblici non consigliassero un intervento del genere, almeno su un piano di responsabilità politica verso il Paese.

Desidero sottolineare inoltre come in questi anni, dal 1999 al 2004, e dunque ricomprendendo in qualche modo anche le conseguenze di questa finanziaria «restitutiva del 2000», la spesa corrente degli enti locali sia cresciuta del 41 per cento a fronte di un incremento per le amministrazioni centrali pari al 18 per cento. La differenza è stata di ben 23 punti percentuali. Nello stesso periodo la spesa sanitaria è cresciuta del 47 per cento rispetto alla crescita del PIL, che nello stesso periodo si è attestato intorno al 22 per cento.

Collegli dell'opposizione, non ci si può poi lamentare del fatto che la spesa sanitaria non presenta la stessa dinamica di crescita dell'inflazione in questa finanziaria e che gli enti locali soffrono di tagli ingiusti, quando tutte le relazioni, a cominciare da quella della Corte dei conti fino a quella previsionale e programmatica, denunciano proprio la determinante incidenza di questi fattori sull'incremento della spesa corrente.

I veri nostri problemi stanno, però, nel ritardo di competitività dell'Italia, che si è accumulato tra il 1996 e il 2000, rispetto all'Europa e agli Stati Uniti. L'alto tasso di disoccupazione che è stato ereditato, pari al 9,6 per cento, l'abbandono della rete infrastrutturale del Paese, che per oltre 10 anni non ha registrato nuovi investimenti o investimenti necessari per l'ordinaria manutenzione e i tagli draconiani alla spesa corrente, soprattutto verso gli enti locali, per il fine complessivo e prioritario dell'adeguamento ai parametri di Maastricht e dell'adozione dell'euro, quale moneta unica, nel periodo di Governo del centro-sinistra hanno reso più debole il sistema Paese.

Il centro-sinistra, bloccato sulla priorità dell'euro, è stato costretto ad una finanza creativa molto più fantasiosa di quella di Tremonti. Ha mancato le riforme strutturali di cui l'Italia aveva bisogno. Certo, anche per obiettive difficoltà politiche. Comunque, non abbiamo ereditato un'Italia che va, che compete nei mercati mondiali, orgoglio della nostra storia e della nostra civiltà. Il Paese è stato per troppo tempo protetto dai sindacati, dalle corporazioni e dai centri di potere che non rischiano, non studiano, non lavorano e vivono sulle spalle dell'Italia che va.

Ci siamo sforzati di sostenere l'Italia che va e di aiutare nel cambiamento l'Italia che non va, in modo che potesse scoprire al suo interno le risorse da valorizzare per renderle strutturali. Abbiamo realizzato le riforme della scuola, dell'università, dei centri di ricerca, del mercato del lavoro (la cosiddetta legge Biagi), delle pensioni, del risparmio, della comunicazione e dell'informazione (la cosiddetta legge Gasparri), del sistema giudiziario, del diritto societario e fallimentare nonché di alcuni istituti previsti dal codice di procedura civile. Tutto ciò per migliorare l'Italia che non va e sostenere quella che va.

Siamo dalla parte dell'Italia che va: l'Italia che si scopre nella sala cambi di Londra, dove tutti parlano inglese, ma uno su tre dei dirigenti è italiano e con età inferiore ai miei 54 anni; dell'Italia che si scopre al Museo d'arte moderna di New York, dove la rassegna del *design* è tutta di architetti italiani; dell'Italia che si scopre nei ristoranti delle capitali mondiali, dove i prodotti tipici e i vini portano la firma della nostra migliore enogastronomia; dell'Italia che si scopre nel sofisticato mondo dell'elettronica, dove l'italiana ST-Microelectronics è *leader* nel mondo della produzione dei *chips* e dei microprocessori, sfidando colossi quali Intel e Motorola; dell'Italia che si scopre attraverso i più prestigiosi *atelier* di moda delle capitali mondiali; dell'Italia che si scopre nella meccanica del Veneto e dell'Emilia-Romagna, con esempi di società quali Carraro e Ducati, nell'industria degli occhiali del Nord-Est, come nell'esempio della Luxottica, per non parlare poi della Piaggio, della Stefanel e di altri campioni nazionali che competono nei mercati esteri.

È l'Italia che fa volare su un elicottero italiano dell'Agusta l'uomo più potente del mondo, George W. Bush, che guida la Nazione più avanzata del pianeta; ed è l'Italia che con la Beretta, arma anche la polizia degli Stati Uniti.

Si potrebbe proseguire, ma accanto a questa Italia che va, c'è l'Italia che non va, c'è l'Italia del secondo debito pubblico più alto d'Europa, dei treni che arrivano in ritardo con le carrozze vecchie e incrostate di sporcizia, dei professori universitari che non fanno lezione e arrivano in ritardo, dei tribunali che convocano le udienze alle ore 9 e dei magistrati che arrivano alle ore 10, per rinviarle di anno in anno; dei tribunali che sospendono le udienze civili e penali a luglio e agosto, degli insegnanti che vanno in vacanza a luglio e agosto.

È l'Italia del banditismo sardo, della camorra, della ndrangheta, della mafia e della sacra corona unita, che tiene in ostaggio le cinque più grandi e importanti Regioni del Sud, rendendole impenetrabili ad investimenti italiani e stranieri. È l'Italia della malavita organizzata, dove lo Stato molte volte si confonde con essa, nonostante il rapporto tra addetti alle Forze dell'ordine e cittadini sia più alto che in altri Paesi europei, come ha avuto modo di ricordare in alcune occasioni il collega Morando.

È l'Italia del monopolio dei farmacisti nella vendita dell'aspirina, degli edicolanti nella vendita dei giornali, dei tassisti, dei tabaccai, dei notai e quanti altri difendono la loro grande e piccola storia di rendite e privilegi.

Questa Italia che non va il centro-sinistra l'ha lasciata nel 2000 come l'aveva trovata nel 1996 e quell'Italia non poteva fare miracoli nei confronti della concorrenza dei nuovi paesi afro-asiatici, così come non si è potuta opporre, recentemente, sul mercato globale, nei confronti soprattutto della Cina.

Quegli stessi problemi li abbiamo ereditati noi e abbiamo cercato di risolverli. Confrontarsi con essi, con le critiche che ci ha fatto l'opposizione senza alcuna proposta, ci è sembrato ingeneroso e sotto questo aspetto riteniamo che i nostri conti pubblici, la nostra opera in questi cinque anni e questa finanziaria, siano improntati ad un principio di responsabilità, non nell'interesse del centro-destra, ma nell'interesse del Paese. *(Applausi dai Gruppi FI e UDC).*

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Azzollini. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI, *relatore sul disegno di legge n. 3613.* Signor Presidente, voglio innanzitutto ringraziare tutti gli intervenuti al dibattito per il loro contributo di elevato spessore. Naturalmente, ho ascoltato meno i complimenti alla legge finanziaria, ma più attentamente le critiche alla stessa e devo osservare che esse non mi hanno convinto. Certamente, lo ripeto anche in sede di replica, i colleghi che sostengono che si possa fare di più e meglio hanno ragione (sempre si deve tendere a fare di più e meglio), ma è altrettanto evidente che il compito di una legge finanziaria è fare i conti con le compatibilità date.

In questo contesto, la legge finanziaria di quest'anno si presenta, come abbiamo detto, seria e rigorosa e per alcuni aspetti particolarmente innovativa. L'impianto concettuale, però, che qui voglio contestare e che

spesse volte dall'insieme degli interventi dei colleghi dell'opposizione si manifesta, è il seguente.

Si dice che questa finanziaria non è sufficientemente rigorosa, perché la spesa è fuori controllo, perché non riusciamo a rispettare i parametri di Maastricht e perché essa non è adeguata alle esigenze attuali del sistema Paese, ragion per cui c'è bisogno di più risorse per questo o quell'altro settore.

Tale impianto concettuale non funziona. Il dibattito deve correttamente porsi tra due scelte di politica economica e finanziaria alternative, ma ciascuno deve indicare il quadro di compatibilità entro il quale si sviluppa la propria manovra finanziaria. È di tutta evidenza che i due obiettivi, chiedere più rigore e insieme più spesa, sono logicamente, oltre che economicamente, incompatibili. Ma non mi soffermerò su tale aspetto anche perché più volte ne abbiamo discusso e sempre abbiamo sostenuto con i colleghi dell'opposizione la contraddittorietà intrinseca di tale posizione da essi stessi più volte manifestata; vorrei ritornare invece su una serie di altre questioni.

Questa è una finanziaria che sia per i trasferimenti agli enti locali sia per uno dei suoi elementi essenziali, la riduzione del cuneo contributivo, si pone con determinazione sulla strada di ridare alla spesa per investimenti, sia essa decentrata sia essa centrale, nuova linfa, riducendo contestualmente la spesa corrente. Ciò è manifestazione di serietà, l'ho già detto. Basti pensare ai trasferimenti agli enti locali che, pur vedendo una riduzione della spesa corrente, sono caratterizzati da un aumento significativo rispetto allo scorso anno della spesa per investimenti.

Basti pensare alla concreta rilevanza data alla ricerca con due misure che, lo ribadisco, introducono una vera novità nel panorama italiano: il 5 per mille, da destinarsi alla ricerca o al volontariato, e la detassazione delle erogazioni in favore della ricerca. Adesso starà certamente a noi rendere queste misure immediate, efficaci ed efficienti, ma il Parlamento approvando tali norme svolge appieno il suo compito, cerca in questo contesto di riprendere il percorso di ricerca e innovazione, l'unico antidoto serio a quella che da tutti è stata giustamente denunciata come la più grave delle questioni economiche italiane: la perdita di competitività rispetto ad altri Paesi.

Investendo su ricerca e innovazione ci sembra di dare una risposta concreta. Ovviamente, come tutte le spese per investimento, tale misura non ha effetto immediato bensì nel tempo; comunque noi abbiamo seriamente cominciato.

VALLONE (*Mar-DL-U*). Dovete vendere gli immobili!

AZZOLLINI, *relatore sul disegno di legge n. 3613*. C'è un'altra questione sulla quale occorre soffermarsi, non l'ho fatto nella mia introduzione e voglio quindi porvi attenzione nella replica, quella della trasparenza della finanza pubblica, obiettivo che sta a cuore a tutti e nei confronti del quale ogni giorno si polemizza costruttivamente in Commissione bilancio, ma che da questo Governo viene seriamente conseguito con misure strutturali.

Mi riferisco al Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE). Tale istituto, creato con la legge finanziaria per il 2003 (approvata il 27 dicembre 2002), dopo l'emanazione dei relativi decreti di attuazione, assume oggi, con la legge al nostro esame, la sua forma definitiva ed è quasi pronto anche dal punto di vista esecutivo (dovrebbe divenire operativo nel 2006 o nel 2007).

In sostanza, l'insieme delle pubbliche amministrazioni avrà ogni giorno la possibilità di controllare la propria spesa e di verificare il conseguimento o eventualmente lo scostamento dagli obiettivi prefissati. Si tratta di un'innovazione straordinaria sulla quale tutti dobbiamo impegnarci; innovazione che questo Governo e la sua maggioranza hanno perseguito con tenacia e che oggi trova concreta attuazione normativa. Nell'arco di tempo di due anni oltre 10.000 enti pubblici saranno telematicamente collegati e sarà possibile verificare sistematicamente i conti pubblici. Si tratta di un traguardo molto serio che avevo l'obbligo di ricordare in questa sede.

Ci sono poi altre questioni sulle quali mi sono già soffermato e che quindi non ricordo. Cito solo la Banca del Sud, i distretti industriali, la spesa sanitaria, ossia tutto ciò che è stato oggetto della mia relazione e del dibattito svolto in quest'Aula.

Affronto un ultimo aspetto che reputo opportuno sottolineare. A mio avviso, nessuno ha contestato con efficacia l'impianto della manovra finanziaria. Pregevoli, d'altronde, sono state le considerazioni svolte sul decreto fiscale dal relatore presidente Pedrizzi e alla legge di bilancio dal senatore Ciccanti.

La serietà dell'impianto della finanziaria consiste nel fatto che cerca di cogliere con tempestività il nuovo momento dell'economia. Mentre il dollaro sembra rafforzarsi rispetto all'euro, per cui possono riprendere le nostre esportazioni, e i costi energetici, seppur lievemente, tendono a diminuire, la nostra manovra finanziaria si presenta tempestiva nel perseguire l'obiettivo di sostenere l'economia in maniera seria e corretta, non con aiuti ma con misure strutturali che consentono di agganciarsi subito al treno della ripresa.

Ripeto che il nostro Governo ha perseguito una logica economica. Negli anni di grande difficoltà abbiamo cercato di mantenere i consumi ad un livello accettabile e ci siamo riusciti rispetto ai nostri *competitor*, seppure non completamente. Ricordo che abbiamo conseguito risultati migliori su quel fronte rispetto – per esempio – agli altri Stati europei.

Oggi, intravedendo la possibilità di ripresa dell'economia, il nostro Governo tenta immediatamente di coglierne tutte le potenzialità e in questo credo risieda la serietà dell'impianto della manovra finanziaria al nostro esame, che difficilmente si può contestare e che mi porta convintamente a manifestare il mio positivo giudizio. (*Applausi dai Gruppi FI e UDC. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore di minoranza, senatore Morando. Ne ha facoltà.

MORANDO, *relatore di minoranza sui disegni di legge nn. 3613 e 3614*. Signor Presidente, colleghi, il presidente Azzollini, relatore di maggioranza sulla legge finanziaria, ha in sostanza sostenuto una tesi che, se mi consente, desidero illustrarvi.

PRESIDENTE. Prego i senatori di prendere il proprio posto o di assentarsi dall'Aula se hanno necessità di dialogare.

MORANDO, *relatore di minoranza sui disegni di legge nn. 3613 e 3614*. Come dicevo, il relatore di maggioranza ha sostenuto, in sostanza, la seguente tesi: è vero che negli ultimi quattro anni l'economia italiana è cresciuta poco, ma sarebbe cresciuta in misura ancora minore senza gli interventi di politica economica del Governo di centro-destra, interventi che hanno sostenuto i consumi e in generale la domanda interna, spendendo di più e prelevando di meno dal sistema economico.

Ora sul fatto che si sia speso di più sono, purtroppo, assolutamente d'accordo. È stato documentato, perché ci sono i numeri che lo testimoniano in maniera ineccepibile, che la spesa corrente primaria è aumentata, tra il 2001 e il 2004, di ben 2,3 punti di PIL, qualcosa quindi come 30 miliardi di euro. Condivido poco la tesi che si sia prelevato di meno, in quanto i numeri a tale riguardo, se si guarda al *trend* di evoluzione della pressione fiscale, cioè della somma dei tributi e dei contributi in rapporto al PIL, nella seconda metà degli anni Novanta e nel corso di questa legislatura, con l'eccezione dell'anno d'istituzione dell'eurotassa, attestano che abbiamo un *trend* di sostanziale mantenimento, a livelli grosso modo europei, della pressione fiscale italiana.

Non possiamo quindi dire che la politica economica di questo Governo sia stata orientata a prelevare di meno dal sistema economico; è stata invece orientata, come ho detto, a spendere di più.

Signor Presidente, è un destino curioso quello dell'attuale maggioranza di centro-destra a proposito di questo tema, perché, dopo aver vinto le elezioni nel 2001, con il classico messaggio liberista «meno tasse, meno Stato, uguale più sviluppo», dopo cinque anni, come si è dimostrato stamane in maniera chiarissima, tenta di non perdere le prossime elezioni esaltando le virtù della politica di *deficit spending*, come abbiamo ascoltato negli interventi di questa mattina; d'altra parte, questo consentono di fare i numeri.

In ogni caso, tale posizione a me non sembra convincente. Dopo l'ingresso del Paese con il nucleo di testa nell'area dell'euro, cioè una volta realizzata la grande operazione di stabilizzazione finanziaria, l'Italia è stata messa di fronte a un'ineludibile sfida competitiva.

Questi, voglio richiamarli, sono i nodi essenziali che quella sfida ci proponeva già nel 1998, cioè una volta realizzata l'operazione euro, operazione che definisco di stabilizzazione finanziaria di un sistema che, proprio sotto il profilo finanziario, era stato invece caratterizzato, nella fase precedente, da elevatissimi livelli di instabilità.

Il primo nodo è rappresentato dall'apertura dei mercati ancora chiusi, caratterizzati cioè da posizioni di monopolio, di oligopolio e di chiusura

corporativa. Penso alle professioni liberali, da un lato, o ai grandi servizi in rete, dall'altro, realtà economiche molto diverse, ma tutte caratterizzate da un elemento di chiusura dei rispettivi mercati.

Il secondo nodo essenziale, di tipo strutturale, è lo spostamento del prelievo fiscale relativo dal lavoro verso la rendita: la rendita da monopolio, da oligopolio, la rendita immobiliare e finanziaria. Noi abbiamo un sistema fiscale troppo orientato a premere sul lavoro – naturalmente per sistema fiscale intendo sia il prelievo tributario sia il prelievo contributivo – e che, a paragone di altri Paesi europei, premia eccessivamente le posizioni di rendita da monopolio o da chiusura dei mercati relativi.

Il terzo nodo da sciogliere: realizzare operazioni che garantiscano l'eccellenza sul piano internazionale dell'università e dei centri di ricerca italiani e naturalmente, una volta favorita questa operazione attraverso una radicale riforma di orientamento meritocratico nell'università e nei centri di ricerca, il trasferimento rapido e corretto delle nuove conoscenze verso il sistema produttivo. Un trasferimento che in Italia si realizza con grande difficoltà, anche a causa delle ridotte dimensioni della parte preponderante delle imprese italiane.

Ed ancora, un altro nodo decisivo è quello della creazione di un sistema universale di ammortizzatori sociali per accrescere il livello di coesione sociale nella fase – aperta da molto tempo – di ristrutturazione dell'apparato produttivo; quella ristrutturazione necessaria per ricollocare la nostra economia in maniera competitiva nell'economia globale.

Vi è poi il problema della infrastrutturazione materiale e immateriale del Paese, concentrata su un nodo strategico, su una priorità assoluta: i traffici dell'economia globale sono tornati a transitare nel Mediterraneo, che da lago di provincia è tornato ad essere il mare di transito dei grandi flussi di commercio mondiale. Per intercettare tali traffici ed avvantaggiarsene economicamente – penso, in particolare, al Mezzogiorno d'Italia – abbiamo bisogno di affermare, nell'infrastrutturazione del Paese, una assoluta priorità: porti, interporti e autostrade del mare. Questa è la scelta strategica.

Infine, altro nodo cruciale è quello dell'accompagnamento della crescita dimensionale delle imprese.

Presidenza del presidente PERA (ore 10,20)

(Segue MORANDO, relatore di minoranza sui disegni di legge nn. 3613 e 3614). Infatti, poichè si compete se i prodotti, beni o servizi che siano, incorporano più elevate quantità di conoscenza (nell'economia globale contemporanea è la conoscenza la risorsa strategica per la competizione), non v'è dubbio che bisogna fare in modo che le imprese crescano

di dimensione perché i loro prodotti possano incorporare livelli di conoscenza tali da renderli competitivi.

Orbene, tutti questi nodi essenziali che ho richiamato molto schematicamente sono stati pressoché ignorati nella politica economica portata avanti dal Governo di centro-destra, che ha scelto – legittimamente – altre priorità: tra esse quella di una maggiore spesa corrente primaria finanziata con dismissioni di patrimonio immobiliare (questo è stato un asse della politica economica di questi anni; del resto, quando si dice che abbiamo sostenuto la domanda si dice questo: abbiamo sostenuto la domanda con un livello più elevato di spesa corrente primaria e quindi non investendo sui nodi strutturali del Paese); il secondo modulo della riforma IRE (lo cito perché si tratta di 6 miliardi annui che si ripeteranno per ogni anno finché questo intervento non verrà modificato); tutta quella iniziativa (articolo 18 dello Statuto dei lavoratori e dintorni) che ha caratterizzato due anni e mezzo di legislatura senza produrre un solo risultato avvertibile; non si è dato vita a nessuna iniziativa di riforma se non ad un conflitto sociale devastante che ha contribuito a bloccare il sistema economico del Paese.

Ebbene, si dice che sarebbe andata peggio se non avessimo fatto nemmeno questo. Non escludo che possa essere così, ma una cosa è certa: sarebbe andata molto meglio se il centro-destra avesse provato a misurarsi col nodo fondamentale delle difficoltà del Paese, vale a dire la bassissima produttività totale dei fattori. Invece, su questo nodo essenziale, cioè sulla ragione di fondo della caduta di competitività del sistema Italia, ha scelto una strada che lo ha sostanzialmente ignorato.

Vi avevamo lasciato in eredità un Paese finanziariamente stabilizzato – ho già detto che il decennio precedente era stato quello della grande instabilità finanziaria – ma vi avevamo lasciato – non ho nessuna esitazione a riconoscerlo – un Paese da riformare. La stabilizzazione era la precondizione per una strategia di riforme. Noi non le avevamo realizzate e del resto non abbiamo mai sostenuto che quella legislatura fosse stata caratterizzata da una grande strategia riformista. Non vi erano le condizioni per farlo perché non si era realizzata l'operazione di stabilizzazione finanziaria che si realizzò in quella legislatura. Dopo cinque anni la stabilizzazione finanziaria risulta gravemente compromessa dalla vostra spesa facile, ma nessuna riforma è stata realizzata.

Questo è un rendiconto fallimentare e non si può cercarne le motivazioni profonde, cioè vere, all'estero, nell'euro o nella Cina, che sono cause inventate esattamente come lo era quella dell'11 settembre, su cui avete concentrato la vostra iniziativa fino a qualche mese fa.

Lo hanno scritto in maniera inoppugnabile gli esperti del Fondo monetario internazionale nel loro rapporto sull'economia italiana, che piace tanto al ministro Tremonti. Gli esperti del Fondo monetario hanno scritto: «I problemi economici dell'Italia» cito testualmente «sono essenzialmente *made in Italy*». Cioè, hanno detto «Non cercate le cause altrove, guardate in casa vostra». Non si può prendere per buono il rapporto del Fondo monetario internazionale per qualche aspetto, più o meno laterale che lo ca-

ratterizza, e ignorare questo giudizio fondamentale, per cui le cause delle difficoltà dell'economia italiana sono *made in Italy* e non da cercare all'estero.

Sotto tale profilo, questo, che è un rendiconto di legislatura, perché la legge finanziaria dell'ultimo anno ci consente di fare ciò, è – a mio avviso – un rendiconto di tipo fallimentare.

Signor Presidente, svolgerò ora molto rapidamente qualche osservazione più puntuale. Il relatore Azzollini ha insistito sul tema della salvaguardia dei livelli di spesa sociale dei Comuni che la finanziaria realizzerrebbe. Mi permetto di insistere: questo, relatore Azzollini, e lei lo sa bene, semplicemente non è vero.

L'esclusione della spesa sociale dal calcolo del tetto del Patto di stabilità interno si riferisce al Titolo X del bilancio dei Comuni. In quel Titolo non è compresa, come l'emendamento della Lega che abbiamo lungamente discusso dimostra inoppugnabilmente, la spesa per scuole materne, per refezioni scolastiche, per scuolabus, né è compreso quel mancato gettito che deriva da tariffazioni orientate socialmente, cioè il mancato gettito che deriva da quello che contabilmente consideriamo, in quanto mancato gettito, un onere motivato socialmente.

Mi rivolgo al Governo e alla maggioranza di centro-destra: si vuole escludere, come sarebbe necessario, la spesa sociale dai tetti del Patto di stabilità interno? Ditecelo. Ma dirlo, se non è vero, aumenta la confusione e l'impossibilità di orientarsi correttamente sulle scelte fondamentali della politica economica del Governo. Se volete escluderla noi siamo d'accordo, ma bisogna escluderla veramente: quella per la scuola materna e per l'istruzione è certamente spesa sociale; anzi, nella società della conoscenza l'intervento socialmente orientato a fare in modo che i bambini delle famiglie più sfortunate abbiano nell'età prescolare le stesse opportunità che hanno i bambini delle famiglie più fortunate, forse è la principale delle spese sociali.

Non potete sostenere seriamente che escludete la spesa sociale dal tetto del Patto di stabilità se escludete la sola spesa per refezioni scolastiche, per scuolabus e per scuole materne; includetela in quel tetto e allora potremo dire che quel tetto esclude la spesa sociale. Ma fino ad alloraosterremo la nostra tesi semplicemente perché la nostra è fondata, mentre la vostra è completamente infondata.

Infine, terzo ed ultimo elemento, questa legislatura si chiude senza che il processo di liberalizzazione dei mercati chiusi abbia fatto un solo passo avanti in nessun campo. Un altro paradosso questo della maggioranza che si è detta liberista, signor Presidente: la legislatura termina senza che un solo mercato chiuso sia stato aperto attraverso una riforma liberalizzatrice. E in questo caso, relatore Azzollini, non c'erano le compatibilità finanziarie da rispettare; c'erano, lo sapete bene, le compatibilità politiche; c'era l'esigenza di combattere contro la chiusura corporativa, contro i privilegi corporativi di coloro che detengono posizioni di monopolio e di oligopolio nei mercati chiusi.

Non avete saputo vincere quella resistenza e quindi riconsegnate, dopo cinque anni di governo, un Paese che sul versante delle liberalizzazioni è rimasto esattamente com'era quando avete cominciato a dirigerne le sorti nel 2001.

Ora io non chiedo al Governo, signor Presidente, di fare nei prossimi due mesi che ci restano ciò che non è stato capace di fare, che si è rifiutato di fare in tema di liberalizzazioni nei cinque anni trascorsi – ne deriverebbero, infatti, soltanto danni per iniziative improvvisate e mal congegnate in questa fase – ma non mi sembra francamente troppo, signor Presidente, chiedere al Governo – mi rivolgo al vice ministro Vegas – d'inserire in questa legge finanziaria una norma per il riconoscimento delle associazioni di professionisti che esercitano attività non riservate agli ordini professionali.

Sottolineo che faccio riferimento ad attività non riservate e che quindi non stiamo toccando le prerogative degli ordini. Ma è mai possibile che un'intera legislatura si chiuda senza che abbiate nemmeno trovato la forza politica di elaborare una norma che preveda che i professionisti che esercitano attività non riservate si possono organizzare in associazioni, come accade in tutti i Paesi d'Europa? È veramente umiliante per il nostro Paese la mancanza d'una norma di civiltà economica come questa. Spero che vogliate elaborarla.

Termino lamentando che il relatore di maggioranza sulla legge di bilancio non ha ritenuto degno nemmeno di un'osservazione polemica il mio riferimento alla tesi, che difendo assolutamente – signor presidente Pera approfitto tra l'altro del fatto che lei stia presiedendo la seduta per insistervi – a proposito della inammissibilità dell'emendamento del Governo relativo alla correzione per 4 miliardi di euro in negativo dei saldi della legge di bilancio a legislazione vigente.

Attenti, colleghi della maggioranza e del Governo, forse in quest'Aula avete i numeri per proclamare legittimo ciò che non lo è, ma – come ha ricordato ieri il Ministro dell'economia in un'intervista per molti aspetti interessante su uno dei principali quotidiani italiani – le regole della sessione di bilancio che presiedono alla decisione sul *budget* sono regole fondamentali della democrazia politica così come noi la conosciamo.

Se si determina una violazione unilaterale di quelle regole – a volte ci sono circostanze nelle quali essa si può determinare – si contravviene ad una norma chiarissima: la legge di contabilità prevede che non si possa modificare il bilancio a legislazione vigente attraverso emendamenti peggiorativi dei saldi. Qui abbiamo un peggioramento per 4 miliardi di euro, e il fatto che derivi da una proposta del Governo non lo rende legittimo.

Il Governo può e deve modificare il bilancio a legislazione vigente se ritiene che quelle poste siano scorrette; le deve correggere, ma secondo le nostre regole: deve riunire il Consiglio dei ministri, fare una variazione della legge di bilancio, fare una Nota di aggiornamento del DPEF. Se non ritiene di seguire la prima strada può seguire seconda; in ogni caso,

il Governo fa una variazione del bilancio decisa in Consiglio dei ministri e la presenta in Parlamento per l'approvazione: le regole sono così rispettate.

Oggi quella violazione magari riguarda delle scelte che voi considerate accettabili, ma domani potreste trovare degli imitatori per delle scelte che voi potreste considerare molto negative. Fate male a violare unilateralmente le regole della sessione di bilancio e, secondo me – lo dico con il massimo rispetto, signor Presidente – farebbe male lei a consentire al Governo un'operazione di questo tipo. (*Applausi dai Gruppi DS-U, Misto-Com, Mar-DL-U e Verdi-Un*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Signor Presidente, colleghi, innanzitutto voglio ringraziare tutti gli intervenuti nel dibattito che, sinteticamente, ha raccolto le questioni che si agitano attorno alla legge finanziaria e al decreto-legge collegato in materia di entrate.

Quest'anno la manovra è composta di due tronconi, appunto la legge finanziaria e il decreto-legge. Entrambi mirano a migliorare i nostri saldi in adempimento a quanto concordato in sede di Unione Europea, per far sì che il rapporto *deficit*-PIL nel 2006 sia pari al 3,8 per cento, in modo da iniziare quel percorso di graduale rientro che ci porterà, nell'anno successivo, sotto la soglia del 3 per cento.

Inizio direttamente dalle contestazioni mosse poco fa dal senatore Morando, secondo il quale male avrebbe fatto il Governo a proporre una modifica della legge di bilancio che abbassa i saldi della stessa per adeguarli alla manovra in corso. Ma non poteva che essere fatto così, secondo la nostra legge di contabilità e secondo la nostra Costituzione, che impone la qualità di legge formale alla legge di bilancio, quindi diminuendo, da una parte, i saldi della legge di bilancio e, contemporaneamente, modificando, attraverso emendamenti che saranno proposti anche in quest'Aula, la legislazione sostanziale.

L'obiettivo è sostituire alcune appostazioni della nostra legislazione, segnatamente i proventi da vendite di immobili, giudicati non più realistici nei termini di sei miliardi, con altri strumenti di entrata, lasciando inalterati i tendenziali, così come descritti nel Documento di programmazione economico-finanziaria. Il Governo, quindi, non ha ritenuto necessaria una Nota di aggiornamento, proprio perché i saldi tendenziali non venivano assolutamente modificati.

Ovviamente, non lo si nega, c'è una certa complessità della manovra, perché insieme alla legge finanziaria e al decreto-legge, vi è stato un successivo decreto-legge che ha modificato i saldi del 2005. Il Consiglio dei ministri, inoltre, pochi giorni fa, ha deciso di presentare alcuni emendamenti, che saranno riprodotti in quest'Aula, relativamente alla sostituzione delle entrate per dismissioni di immobili con altro tipo di entrate, in modo da rendere assolutamente certo il conseguimento della manovra, così come

descritta dalla finanziaria e nel Documento di programmazione economico-finanziaria.

Come ripeto, non si nega una certa complessità dell'insieme delle misure, ma si sa che i conti pubblici vanno monitorati, oserei dire, giorno per giorno. Credo che il Governo abbia fatto bene a svolgere questa operazione di trasparenza nell'unico obiettivo di assicurare al Paese quella stabilità dei conti indispensabile per costituire la base per lo sviluppo economico e sociale.

Molti dei senatori intervenuti hanno lamentato una scarsa qualità della legislazione finanziaria e del decreto-legge, perché, a loro avviso, i due provvedimenti non terrebbero conto delle tante richieste avanzate. Esaminando il loro contenuto vedremo però come essi costituiscano una manovra di contenimento e di limite della spesa e servano, insieme, a migliorare complessivamente la spesa del nostro Paese, anche diminuendo gli sprechi, senza trascurare, però, la necessità di incrementare la spesa sociale, laddove essa sia necessaria.

Mi riferisco principalmente alla spesa sanitaria, la quale – lo voglio ricordare a chi non si sia soffermato sull'argomento – era pari a poco più di 60 miliardi di euro nel 2001 e sarà pari a 93 miliardi nel 2006, con un incremento equivalente al 50 per cento del totale in anni di difficoltà economica. Questo significa che, di fronte ai problemi seri dei cittadini, il Governo non si è mai sottratto alla propria responsabilità, anche quando l'incremento di spesa è stato molto oneroso.

Certamente, ciò non significa che la spesa sanitaria deve essere lasciata correre. Bisogna definire – e lo si è fatto progressivamente negli anni – degli strumenti per cercare di limitare gli sprechi e per fornire un servizio sempre più efficiente e, nei limiti del possibile, sempre meno costoso, pur tenendo conto delle necessità sanitarie della cittadinanza.

In ogni caso, però, la legge finanziaria, pur guardando sicuramente al sociale, guarda anche alla necessità di far procedere il Paese verso un maggiore sviluppo e al mondo delle imprese. Per la prima volta si affronta con decisione la questione del cosiddetto cuneo contributivo, vale a dire la differenza che le imprese pagano rispetto a ciò che perviene in busta paga ai lavoratori.

Si inizia questo percorso attraverso la diminuzione di un punto percentuale rispetto ai costi della previdenza per le imprese. In termini percentuali non è sicuramente un valore risolutivo, ma rappresenta comunque un primo passo significativo che, nell'ambito di un percorso che proseguirà nei prossimi anni, mira a diminuire la pressione contributiva e i costi per le imprese e a rendere queste ultime più competitive.

Se a ciò si unisce anche quanto è già stato fatto in passato per la riduzione dell'imposta sulle persone giuridiche, per la diminuzione dell'I-RAP, relativamente alle piccole imprese e ai nuovi assunti in Italia e nel Mezzogiorno, si rende evidente un percorso complessivo che consente un maggiore sviluppo delle attività imprenditoriali del Paese.

Si tenga anche conto che la riforma in fase di attuazione sul TFR, la vecchia liquidazione, costituirà uno strumento di garanzia non solo per i lavoratori che sono stati o saranno nei prossimi anni colpiti dalla riforma Dini, che si troveranno con trattamenti pensionistici inferiori rispetto ai loro predecessori, ma anche per i mercati mobiliari italiani, che potranno contare su notevoli disponibilità finanziarie, tali da costituire una sorta di volano di sviluppo superiore a quanto non accada oggi per le singole imprese con il mantenimento dei crediti del TFR.

Per le imprese non si parla soltanto di una riduzione del cuneo contributivo, ma anche della grande innovazione costituita dalla definizione dei distretti industriali. Si tratta di realtà imprenditoriali che in qualche modo fotografano il nostro Paese. Sono realtà molto frammentate dal punto di vista proprietario, ma che costituiscono, se analizzate con la lente di ingrandimento, un insieme di grandi imprese, ancorché disaggregate.

Si tratta, dunque, di cercare di dare a queste grandi imprese pluripersonali quell'unità che in altri Paesi esiste anche a livello di proprietà per poter trarre quei vantaggi di economia di scala – mi riferisco alle organizzazioni societarie, al credito e ai meccanismi di tassazione – di cui in altri Paesi godono aggregazioni di imprese più vaste. La norma sui distretti costituirà sicuramente uno strumento per dare alla peculiarità del sistema italiano quella marcia in più che finora non ha avuto.

Inoltre, la finanziaria contiene misure di grande impatto etico. Mi riferisco al fondo del 5 per mille. È la prima volta che si prevede un sistema di spesa fiscale sulla base delle scelte dei cittadini per favorire iniziative di ricerca o che in senso lato si potrebbero definire di carattere caritatevole. Ciò consente, da un lato, di far fronte ad un incremento della spesa in ricerche – e tutti sanno quanto ve ne sia bisogno – e, dall'altro, di incrementare lo spirito caritatevole nei confronti del terzo settore.

È un'impostazione etica, se si vuole, mediante un approccio di tipo anglosassone, che, mettendo nelle mani dei cittadini la responsabilità di scelte siffatte, costituisce contestualmente una leva poderosa per responsabilizzarli e non far ritenere loro che, trattandosi di responsabilità esclusive del Governo, possono anche disinteressarsi della parte che attiene ad un'azione caritatevole. In questo modo sarà quindi possibile incentivare la spesa nei settori più meritori.

Questa finanziaria compie poi una poderosa azione di lotta agli sprechi in tutti i campi – bisogna prima fare ordine in casa propria – a cominciare dalla pubblica amministrazione. Si prevedono tagli alle consulenze, alle spese inutili, insomma un'azione di «pulizia» del bilancio che non a caso si fa notare, perché la diminuzione della spesa corrente nel bilancio pubblico è di vastissima entità. Mi riferisco a 6 miliardi di euro.

Contestualmente, non poteva mancare una misura invocata da molti cittadini in termini di diminuzione, di tagli ai costi della politica. Lo si fa in misura radicale, a valere per tutti, con una diminuzione dei redditi del personale politico del 10 per cento. In proposito, non bisogna poi dimenticare, che quando sarà approvata la riforma costituzionale, sarà prevista anche una diminuzione del numero dei parlamentari.

Si va dunque nel senso di una diminuzione dei costi, verso una semplificazione della politica. La prossima riforma elettorale, inoltre, con il meccanismo dei collegi plurinominali e delle liste bloccate, evita che vi siano spese, come è accaduto in passato, per le campagne elettorali. È anch'essa una misura di carattere moralizzatore rispetto alla vita pubblica.

MORANDO, *relatore di minoranza sui disegni di legge nn. 3613 e 3614*. Quindi, non sarà più necessario che i cittadini conoscano i candidati!

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Certo che i cittadini hanno sempre il dominio della politica, perché hanno il diritto di scelta, che, anzi, in questo caso verrà rafforzato. Sicuramente ci si potrebbe porre la domanda se tanti livelli istituzionali, come sono quelli organizzati nel nostro Paese, in qualche caso non siano superflui ed eccessivi. È una domanda che credo sarebbe bene porsi per arrivare alla semplificazione di incrostazioni che si sono man mano sovrapposte nel tempo: potrebbe essere utile anche ai fini del miglioramento della qualità della spesa pubblica.

Un'ultima questione, che è stata sollevata relativamente alla struttura della finanziaria, è quella relativa al Patto di stabilità interno, alla spesa degli enti locali e delle Regioni. Come abbiamo ragionato in questo campo? Il ragionamento è stato relativamente semplice, posto che ciascun livello istituzionale, in qualche modo, partecipa all'andamento della spesa pubblica. Vista la manovra che andava compiuta, si è ritenuto sostanzialmente di ripartirla in proporzione al livello di spesa di ciascun livello istituzionale, e quindi anche al comparto Regioni – per la parte non sanitaria, ovviamente – ed enti locali si è attribuito un obiettivo di contenimento della spesa che poi è stato quantificato nel 6,7 per cento per gli enti locali.

Si sostiene che questo contenimento però danneggerebbe la spesa sociale: in realtà da esso sono escluse le spese principali che riguardano il personale e la spesa sociale, così com'è indicata nel Titolo X del bilancio. È ovvio che i Comuni possono ritenere che vi siano altri tipi di spesa di carattere sociale, e quindi giustamente faranno bene ad evitare un contenimento di questo tipo di spese. Bisogna però ricordare che vi è tutta un'area piuttosto ampia, che equivale – e in molti casi supera – il 30 per cento della spesa totale degli enti locali, che riguarda le spese di funzionamento.

Incidere allora, eventualmente, in misura leggermente maggiore su questo tipo di spese, in modo da compensare il mantenimento di spesa in altri settori, credo che non sia un così grave compito per molte amministrazioni, soprattutto per quelle che funzionano nel modo migliore.

Signor Presidente, credo che l'ultima finanziaria di una legislatura possa essere anche un'occasione per redigere un bilancio di quest'ultima in termini economici. Certamente abbiamo affrontato un periodo difficile, sia per motivi di carattere internazionale – che possono avere pesato di più o di meno secondo le valutazioni delle contingenze – sia senz'altro per motivi di carattere interno.

Non bisogna dimenticare che forse proprio per il nostro Paese, ma anche per i nostri *partners* europei – pensiamo alla Francia o alla Germania, ad esempio – è pesato molto il fatto che l'adesione alla moneta unica sia stata necessariamente attuata – perché essa, come sappiamo, costituisce un bene per tutti – ma non con la necessaria apertura di confronto e di approccio alla materia che sarebbe stata necessaria.

Voglio dire che sicuramente tutti i Paesi europei hanno attuato politiche di bilancio e di finanza pubblica mirate all'obiettivo del 3 per cento del rapporto *deficit*-PIL, che non sempre è stato conseguito ed in qualche caso è stato difficile mantenere; è mancata, tuttavia, l'unificazione dell'obiettivo di politica economica, relativa alla struttura delle nostre economie.

In sostanza, abbiamo affrontato una sfida con strumenti largamente inadeguati, perché è difficile mantenere economie competitive con una finanza pubblica sostanzialmente rigida, con Stati sociali, con determinati livelli di spesa pubblica in rapporto al PIL e con «collusità» nelle scelte di politica economica e sociale come riscontriamo nei Paesi dell'Europa continentale.

Non avendo proceduto alla liberalizzazione dei mercati – mi rendo conto, senatore Morando, che questa è tra gli obiettivi fondamentali che vanno perseguiti ragionevolmente nel tempo – e ad un asciugamento della struttura delle amministrazioni centrali e periferiche, gli Stati europei si trovano in difficoltà a gestire uno strumento che potrebbe essere molto prezioso, ma che, con le difficoltà e l'inadeguatezza che li caratterizzano rispetto ai propri concorrenti, diventa spesso una sorta di macigno ingombrante.

Credo che il calendario dei prossimi anni prevedrà per tutti i Paesi la rinuncia ad un po' di sicurezza, ad un regime totalitario (come si diceva una volta, «dalla culla alla bara») dei nostri Stati sociali per consentire una possibilità di maggiore sviluppo per le nostre economie.

Questo è quanto abbiamo cercato di fare, garantendo però la socialità del nostro Paese in questi anni. Abbiamo cercato di aumentare la spesa sociale (e mi riferisco principalmente alla sanità ed alle pensioni minime), di aumentare i sostegni ai redditi (e faccio riferimento anche all'andamento dei salari e degli stipendi che in questi anni sono sempre cresciuti, anche per recuperare un certo differenziale dovuto al *changeover* dell'euro) e contemporaneamente di attuare riforme strutturali che vadano nel senso della modernizzazione, ancorché in prospettiva, basti pensare alla riforma della scuola, del mercato del lavoro e delle pensioni, che consente una stabilizzazione delle prospettive nei prossimi decenni.

Tutto ciò, ovviamente, è stato accompagnato da una riforma indispensabile e ineludibile, quella della tassazione. Senza una diminuzione della pressione fiscale, che porta necessariamente anche alla necessità di riconsiderare la latitudine dello Stato, non è pensabile conseguire sufficienti possibilità di sviluppo.

Questo è quanto è stato fatto in Italia. Certo, avremmo voluto fare di più ma occorre considerare le condizioni della finanza pubblica e della finanza europea e la necessità di sostenere lo Stato sociale e i redditi del

cittadino. Apro una parentesi: se ciò non fosse avvenuto in quali condizioni economiche ci troveremmo? Quale sarebbe stato il tasso di sviluppo in questi anni? Avendo dovuto svolgere questo tipo di interventi, che hanno postulato una certa quantità di risorse ad essi dedicate, la diminuzione della pressione fiscale non ha potuto avere quelle dimensioni quantitative che avrebbero consentito migliori risultati. Purtuttavia, a cinque anni di distanza, l'aspetto dello Stato fiscale italiano si mostra profondamente diversificato rispetto al passato.

Le imposte sulle imprese sono diminuite, non sono più privilegiate solo le grandi imprese ma direi che il carico fiscale si è ripartito equamente anche a vantaggio di quelle più piccole. I cittadini pagano meno imposte. Le addizionali locali sono state sostanzialmente bloccate. Dobbiamo considerare non tanto i soggetti percettori delle imposte ma il soggetto che le eroga, cioè il cittadino. Dobbiamo guardare alle sue tasche per vedere quanto gli può essere richiesto (se vogliamo applicando l'articolo 53 della Costituzione), piuttosto che a quanto serve all'amministrazione per funzionare e quindi a quanto essa deve chiedere al cittadino. Se quest'ultimo è il primo soggetto dello Stato e quindi della pretesa fiscale, deve essere considerato per primo.

Tale obiettivo è stato conseguito sia con la legislazione in materia di tassazione erariale, sia con il blocco delle addizionali regionali locali, che credo vadano considerate in tale quadro.

Ci troviamo, quindi, sostanzialmente davanti ad una legislazione fiscale completamente rivista, ad un'opera di ridisegno complessivo delle funzioni dello Stato e delle sue articolazioni e sicuramente orientati verso una prospettiva di migliore funzionamento e di riforme più efficienti per il futuro, che ovviamente non possono conseguire tutti i risultati nell'immediato, ma che costruiscono comunque il primo passo fondamentale di una lunga strada che tutti insieme siamo chiamati a percorrere.

Quanto è stato fatto in questi anni rappresenta sostanzialmente la base di quanto ci proponiamo di fare nei prossimi anni, se saremo ancora chiamati dagli elettori a responsabilità di governo del Paese. In merito a ciò devo dire che non ci sono stati suggeriti modelli alternativi ragionevoli e proponibili. Sicuramente l'opposizione lamenta, da una parte, che il Governo non darebbe corso alle spese necessarie e, dall'altra, che la crescita non sarebbe sufficiente e che la politica di bilancio non sarebbe rigorosa, come necessario.

Per dirla come il Poeta, mi sembra che in molti casi si disvaglia in qualche modo ciò che si vuole: da una parte si vuole più rigore, ma dall'altra anche un incremento di spesa. Si rischia così di violare il principio di non contraddizione.

Ciò che non è chiaro e che vorremmo comprendere, anche per dare una prospettiva alla fine di una legislatura e all'inizio di un'altra, è quali possono essere le scelte alternative rispetto a quelle compiute in questi anni. Sarebbe, in sostanza, interessante sapere se, una volta cambiata la maggioranza di Governo, si proporrà un incremento o una diminuzione delle tasse e si procederà ad una diminuzione o ad un aumento della spesa

sociale; si desidera sapere che cosa si vuole fare per la sanità e se si vogliono mantenere le riforme scolastiche o quelle del mercato del lavoro.

Il senatore Morando, che forse è uno dei più autorevoli rappresentanti dell'opposizione in questa sede, ha detto che la proposta alternativa sarebbe quella di ristrutturare la spesa e contemporaneamente far crescere il PIL in modo da guadagnare circa due punti percentuali. Tutti ovviamente sarebbero d'accordo su una proposta del genere, ma bisogna vedere come verrebbe ristrutturata la spesa e fatto crescere il PIL. Se la ricetta è sempre quella di diminuire la pressione fiscale, è già da tempo all'ordine del giorno italiano, e non solo italiano.

Credo sia una ricetta di cui ovviamente nessuno vuole vantare il *copyright*, ma possiamo dire che è propria più dei Governi di impostazione liberal-democratica che non di sinistra. La sinistra ha fino adesso teso più ad aumentare la pressione fiscale che a diminuirla. La controprova sta nel fatto che nei principali emendamenti che ha presentato al disegno di legge finanziaria troviamo impostazioni che probabilmente potranno anche essere perseguite nel futuro. Mi riferisco, ad esempio, al fatto che molte spese vengono finanziate con un aumento della pressione fiscale, segnatamente sulle rendite finanziarie, alla cancellazione del secondo modulo della riforma dell'IRPEF e alla reintroduzione dell'imposta sulle successioni e donazioni.

A prescindere dalla valutazione sui singoli punti riferiti a tali imposte e dalla criticabilità di ciascuna delle proposte avanzate, resta il fatto che la strada che abbiamo scelto noi in questa finanziaria, che potrà essere criticabile e non essere stata seguita fino in fondo (le difficoltà sono obiettive), è quella, ad esempio, di aver diminuito il cuneo fiscale diminuendo la spesa pubblica. Si sono avuti una diminuzione moderata, ma comunque una diminuzione, della spesa e un cambiamento del rapporto tra fiscalità generale e spesa pubblica, con un aumento delle risorse complessive lasciato al sistema economico.

L'opposizione, invece, propone di cambiare il tipo di tassazione lasciando immutato il rapporto tra spesa pubblica e PIL. Questo è sicuramente uno strumento che modifica la struttura della spesa e i destinatari della spesa pubblica, ma non provoca alcuna inversione di tendenza rispetto alla necessità di sviluppo complessivo del sistema economico.

Personalmente, temo che, con un aumento della tassazione e con un ritorno indietro, non si dia altro che un segnale negativo ai mercati italiani ed esteri, provocando, quindi, esattamente il contrario di ciò che si vorrebbe, ossia una sorta di blocco, di freno all'andamento dell'economia.

In un momento in cui il principale obiettivo è la crescita e lo sviluppo, si provoca esattamente l'opposto, ossia si crea timore negli operatori economici, si lanciano segnali verso aspettative non dirette allo sviluppo e quindi, in sostanza, si frustrano quelle possibilità di ripresa che non sono brillantissime, ma che comunque tutti gli osservatori economici interni, europei ed internazionali hanno lusingato per il prossimo anno. Questo ovviamente sarebbe un danno grosso; spero che nessuno voglia correre tale rischio.

In conclusione, signor Presidente, credo sia molto importante sottolineare una novità assoluta di questa manovra finanziaria: è la prima volta, a memoria d'uomo (mi sbaglierò, ma non credo), che immediatamente prima delle elezioni, quindi in periodo preelettorale, si rifugge dalla lusinga di voler fare una finanziaria di spesa nell'illusione, assolutamente errata, che i cittadini italiani siano incentivati a votare per una parte politica sol che si prometta o si effettui qualche spesa. D'altronde, l'esperienza del 2001 è sotto gli occhi di tutti.

Questa è una finanziaria rigorosa, seria, a dimostrazione che il Governo è intenzionato non tanto a inseguire prospettive elettorali, ma esclusivamente a perseguire il bene del Paese, cosa che è stata anche avvalorata dall'esame in Commissione del testo della finanziaria e del decreto. Infatti, la finanziaria e il decreto sono stati licenziati dalla Commissione sostanzialmente immutati; quindi, anche la maggioranza parlamentare ha condiviso la scelta governativa di una sempre crescente serietà e soprattutto la scelta di considerare come unico parametro di riferimento il bene del Paese e le sue possibilità di sviluppo futuro.

Auspico che la manovra finanziaria possa essere approvata anche in tempi più rapidi rispetto all'ordinaria procedura, proprio per significare la volontà del Governo e del Parlamento di perseguire una strada di rientro dal rapporto *deficit-PIL* e di sviluppo nei tempi più rapidi possibili. Ringrazio il Senato per quanto vorrà fare per approvare rapidamente questa legge finanziaria e il decreto-legge ad essa collegato.

Un'ultima considerazione, signor Presidente. Poiché sono stati presentati molti emendamenti, occorre operare una loro valutazione. Chiedo pertanto, se non vi è nulla in contrario, una breve sospensione della seduta. (*Applausi dai Gruppi FI e AN. Congratulazioni.*)

PRESIDENTE. La ringrazio, signor Vice ministro. Con la replica da parte del rappresentante del Governo si è conclusa la discussione congiunta dei provvedimenti all'ordine del giorno.

Immagino che la sua sia una *promissa boni viri*, per cui non ho difficoltà ad accogliere la richiesta di una breve sospensione, per meglio definire la questione degli emendamenti.

Sospendo pertanto la seduta fino alle ore 12.

(*La seduta, sospesa alle ore 11,05, è ripresa alle ore 12,03.*)

Riprendiamo i nostri lavori.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo chiede la dilazione di un'ulteriore mezz'ora prima

di proseguire nella discussione del decreto, perché sta approntando il miemendamento. Riteniamo che mezz'ora di tempo sia sufficiente.

PRESIDENTE. Mi auguro che mezz'ora significhi effettivamente trenta minuti.

Sospendo dunque la seduta fino alle ore 12,30.

(La seduta, sospesa alle ore 12,04, è ripresa alle ore 12,33).

Passiamo ora al seguito della discussione del disegno di legge n. 3617.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(3617) Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (Relazione orale) (ore 12,33)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3617.

Ha chiesto di parlare il ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole Giovanardi. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI, *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, il Governo annette particolare importanza a questo provvedimento in quanto collegato alla manovra finanziaria per l'anno 2006.

Pertanto, a nome del Governo, già espressamente autorizzato dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione, senza dunque la possibilità di presentare subemendamenti o articoli aggiuntivi, dell'emendamento 1.1000, presentato dal Governo, che faccio pervenire alla Presidenza nel testo interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 3617 «Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria». *(Applausi ironici dal Gruppo DS-U e del senatore Malabarba).*

PRESIDENTE. Preso atto della dichiarazione del Ministro, sospendo la seduta e convoco la Conferenza dei Capigruppo per le ore 12,45.

(La seduta, sospesa alle ore 12,34, è ripresa alle ore 13,05).

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

Organizzazione della discussione sulla questione di fiducia

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vorrei rapidamente dare una comunicazione sui nostri lavori.

Nella seduta pomeridiana, che inizierà alle ore 18 per concludersi alle ore 22, avrà luogo la discussione sulla questione di fiducia.

La seduta antimeridiana di domani avrà inizio alle ore 9,30, con termine alle ore 13,30. Sono previste le dichiarazioni di voto e il voto finale sulla questione di fiducia. A conclusione dei suddetti argomenti, avrà inizio l'esame del decreto-legge sull'agricoltura e del disegno di legge di bilancio.

Nella giornata di domani sarà presumibilmente convocata una nuova Conferenza dei Capigruppo.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza interrogazioni con richiesta di risposta scritta, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 18, anziché alle ore 16, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore 13,07).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (3617)

EMENDAMENTO 1.1000 SUL QUALE IL GOVERNO HA POSTO
LA QUESTIONE DI FIDUCIA, INTERAMENTE SOSTITUTIVO
DELL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

1.1000 (Bozza non corretta)

IL GOVERNO

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«1. Il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*».

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO LEGGE 30 SETTEMBRE 2005, N. 203.

All'articolo 1,

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale, in attuazione dei principi di economicità, efficienza e collaborazione amministrativa, la partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale è incentivata mediante il riconoscimento di una quota pari al 30 per cento delle mag-

giori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo, a seguito dell'intervento del comune che abbia contribuito all'accertamento stesso».

Al comma 2, dopo le parole: «nonché quelle della partecipazione dei Comuni all'accertamento fiscale di cui al comma 1», aggiungere le seguenti: «anche attraverso società ed enti partecipati dai comuni e comunque da essi incaricati per le attività di supporto ai controlli fiscali sui tributi comunali».

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano rimane fermo quanto previsto dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, ed in particolare dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 268 del 1992».

Dopo l'articolo 1, aggiungere, il seguente:

«Art. 1-bis.

(Norme per la semplificazione delle procedure di iscrizione al registro delle imprese ed al repertorio delle notizie economiche ed amministrative-REA)

1. Con uno o più regolamenti emanati secondo quanto disposto dal comma 2, sono stabilite le norme di adeguamento del regolamento istitutivo del registro delle imprese, di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che dovranno prevedere in particolare:

a) la razionalizzazione delle forme di pubblicità per le imprese in coordinamento con le disposizioni di riforma del diritto societario, di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, emanate in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366;

b) la semplificazione delle procedure di iscrizione, modifica e cancellazione delle imprese, in coerenza con i processi di riforma della regolazione e secondo criteri di omogeneità di disciplina, unicità di responsabilità, snellimento di fasi ed eliminazione di adempimenti, anche in linea con i principi di telematizzazione del registro delle imprese, introdotti dall'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, prevedendo l'attivazione di collegamenti telematici con le pubbliche amministrazioni e l'utilizzo del portale per i servizi integrati per le imprese;

c) l'individuazione, nel rispetto delle disposizioni del codice civile ed in attuazione dei principi della legislazione in materia di imprese, degli elementi informativi su soggetti, atti e fatti che devono essere riportati nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), prevedendo altresì interventi di iscrizione e cancellazione d'ufficio ed evitando duplicazioni di adempimenti a carico delle imprese;

d) la disciplina di sanzioni amministrative, comprese tra un ammontare minimo di euro cinquanta, ed un ammontare massimo di euro cinquecento, per il ritardo o l'omissione della presentazione delle domande d'iscrizione al REA, secondo criteri di tassatività, trasparenza e proporzionalità;

e) il rilascio, anche per corrispondenza e per via telematica, a chiunque ne faccia richiesta, di certificati e visure, attestanti l'iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, ovvero il deposito di atti a tal fine richiesti, o che attestino la mancanza di iscrizione, nonché di copia integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese e nel REA, in conformità alle norme vigenti;

f) la disciplina semplificata delle misure da adottare in caso di smarrimento, distruzione o malfunzionamento del dispositivo di firma digitale o comunque impedimento da parte del soggetto obbligato, anche per motivi dipendenti da disfunzioni del sistema, in modo da garantire la continuità di gestione amministrativa delle attività di pubblicità presso il registro delle imprese;

g) l'espressa abrogazione delle disposizioni regolamentari nonché delle disposizioni legislative di natura procedimentale in materia di registro delle imprese incompatibili con la nuova normativa, con particolare riferimento ai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, ed al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558;

h) l'integrazione della modulistica in uso per il registro delle imprese, per l'attivazione automatica dell'iscrizione agli Enti previdenziali, ai sensi dell'art. 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla 1, legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive.

2. I regolamenti di cui al comma 1 sono emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze per la funzione pubblica, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dei pareri del Consiglio di Stato nonché delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato sono resi entro novanta giorni dalla richiesta; quello delle Commissioni parlamentari è reso, successivamente ai precedenti, entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere comunque emanati.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

All'articolo 2

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nell'ambito della relativa quota individuata dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, nel limite di spesa massimo di 17 milioni di euro nel 2006 e 10 milioni di euro nel 2007.».

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

«4-bis. Al decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, al primo periodo, dopo le parole: "sanzione amministrativa pecuniaria" sono inserite le seguenti: "da 100 euro" e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Qualora l'acquisto sia effettuato da un operatore commerciale o importatore o da qualunque altro soggetto diverso dall'acquirente finale, la sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita da un minimo di 20.000 euro fino ad un milione di euro. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della citata legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denuncia, gli organi di polizia amministrativa";

b) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso di sanzioni applicate da organi di polizia locale, le somme sono destinate per il 50 per cento all'ente locale competente e per il restante 50 per cento allo Stato, secondo le modalità di cui al primo periodo".

4-ter. Al decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, articolo 1, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-bis. Al fine di potenziare l'attività della Simest S.p.A. a supporto dell'internazionalizzazione delle imprese, le regioni possono assegnare in gestione alla società stessa propri fondi rotativi con finalità di *venture capital*, per l'acquisizione di quote aggiuntive di partecipazione fino ad un massimo di quarantanove per cento del capitale o fondo sociale di società o impresa partecipate da imprese operanti nel proprio territorio. Tali fondi sono autonomi e restano distinti dal patrimonio di SIMEST SpA".

4-quater. All'articolo 1 della legge 24 aprile 1990, n. 100, il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Il consiglio di amministrazione della SIMEST spa è composto da undici membri, di cui sei su indicazione del Ministro delle attività produt-

tive, compreso il Presidente, dei quali due designati, rispettivamente, dai Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze; uno su proposta della Conferenza Stato-Regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le nomine dei componenti degli organi sociali della SIMEST spa, sono effettuate dall'Assemblea".

4-quinquies. Alla data di entrata in vigore della presente legge è rinnovato il Consiglio di Amministrazione della SIMEST spa e viene adeguato lo statuto della società».

Al comma 7, sostituire le parole: «di cui al comma 3» con le seguenti: «di cui al comma 6».

Al comma 9, sostituire le parole: «periodo, del numero 2), del primo comma,» con le seguenti: «periodo del numero 2) del primo comma».

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. I soggetti indicati nell'articolo 3, commi 2 e 2-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, hanno facoltà, a partire dal 1° febbraio 2006, ad effettuare i versamenti unitari indicati nell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tramite le procedure telematiche, direttamente ovvero tramite gli incaricati indicati nell'articolo 3 richiamato».

Al comma 14:

a) nella lettera a), sostituire le parole: «e ai progettisti dell'opera,» con le seguenti: «ed ai progettisti dell'opera;» e le parole: «seguenti: "immatricolazione» con le seguenti: «seguenti parole: "; immatricolazione»;

b) sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) all'articolo 7, sesto comma:

1) dopo la parola: "effettui" sono aggiunte le seguenti: ", per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi,";

2) dopo le parole: "operazione di natura finanziaria" sono aggiunte le seguenti: "ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro";»

c) dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) all'articolo 7, undicesimo comma:

1) le parole: "di cui ai commi dal primo all'ottavo" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi dal primo al quinto e dal settimo all'ottavo";

2) è aggiunto in fine il seguente periodo: "Le rilevazioni e le evidenziazioni di cui al sesto comma sono utilizzate ai fini delle richieste

e delle risposte in via telematica di cui all'articolo 32, primo comma, n. 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni e all'articolo 51, secondo comma, n. 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni".».

d) nella lettera d), sostituire le parole: «primo comma» e: «comma 5» rispettivamente con le seguenti: «comma 1» e: «quinto comma».

dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

«14-bis. Le disposizioni di cui al sesto comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come modificate dal comma 14 del presente articolo, hanno effetto dal 1° gennaio 2006.

14-ter. Per i periodi di imposta antecedenti il 1° gennaio 2006 e relativamente alle richieste di cui all'articolo 32, primo comma, n. 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni e all'articolo 51, secondo comma, n. 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, i soggetti destinatari ivi indicati utilizzano, ai fini delle risposte relative ai dati, notizie e documenti riguardanti operazioni non transitate in un conto, le rilevazioni effettuate ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 e dei relativi provvedimenti di attuazione.

14-quater. All'articolo 38, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, le parole: "nei cinque precedenti" sono sostituite dalle seguenti: "nei quattro precedenti".

14-quinquies. La disposizione di cui al comma 14-quater ha effetto per gli accertamenti notificati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

14-sexies. All'articolo 1, comma 426, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: "la prima pari al 40 per cento del totale, da versare entro il 30 giugno 2005", sono sostituite dalle seguenti: "la prima pari al 40 per cento del totale, da versare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'ultimo periodo del presente comma, e comunque entro il 20 dicembre 2005».

14-septies. Nell'articolo 3, comma 11, della legge 17 gennaio 2000, n. 7, aggiungere alla fine il seguente periodo: "A tal fine, indipendentemente dalle risultanze contabili del contribuente, la data di effettuazione delle operazioni si intende quella risultante dagli atti di accertamento definitivo dell'amministrazione finanziaria o dalle eventuali sentenze passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge."».

Dopo l'articolo 2, aggiungere i seguenti:

«Art. 2-bis.

(Comunicazione degli esiti della liquidazione delle dichiarazioni)

1. A partire dalle dichiarazioni presentate dal 1° gennaio 2006, l'invito previsto dall'articolo 6, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212 è effettuato:

a) con mezzi telematici ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che se previsto nell'incarico di trasmissione portano a conoscenza dei contribuenti interessati, tempestivamente e comunque nei termini di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, gli esiti della liquidazione delle dichiarazioni contenuti nell'invito;

b) mediante raccomandata con avviso di ricevimento in ogni altro caso.

2. Il termine di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, decorre dal sessantesimo giorno successivo a quello di trasmissione telematica dell'invito di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo.

Art. 2-ter.

(Prodotti con false o fallaci indicazioni)

1. All'articolo 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come integrato dall'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, coordinato con la legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80, dopo le parole: "L'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione" e prima delle parole: "di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine" sono inserite le seguenti: "o la commissione di atti diretti in modo non equivoco alla commercializzazione."».

All'articolo 3:

al comma 2, dopo le parole «150 milioni di euro» aggiungere le parole: «, di cui il 51 per cento versato dall'Agenzia delle entrate ed il 49 per cento versato dall'INPS»

al comma 4

a) dopo la parola: «avvalendosi», inserire le seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

b) nella lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nel rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica; qualora dette attività riguardino entrate delle regioni o di società da queste partecipate, possono essere compiute su richiesta della regione interessata ovvero previa acquisizione del suo assenso;».

Al comma 5, sostituire le parole: «previste» e: «sentito» rispettivamente con le seguenti: «previsti» e: «sentiti».

Al comma 7, primo periodo, sostituire la parola: «pubblica» con le seguenti: «dell’Agenzia delle entrate e dell’INPS, nelle medesime proporzioni previste nell’atto costitutivo,».

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Dopo la scadenza del termine di cui al precedente periodo, i soci pubblici possono cedere le loro azioni anche a soci privati, scelti in conformità alle regole di evidenza pubblica, entro il limite del 49 per cento del capitale sociale della Riscossione SpA».

Al comma 12, sostituire la parola: «acquistate» con la seguente: «partecipate».

Al comma 15, sopprimere il secondo periodo.

Al comma 16, primo periodo, sostituire la parola: «acquistate» con la seguente: «partecipate».

Al comma 16, sopprimere il secondo ed il terzo periodo;

Al comma 19, dopo le parole: «stessa data del 1° ottobre 2006» inserire il seguente segno di interpunzione: «,».

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

"19-bis. Fino al 31 dicembre 2010 il personale di cui ai commi 16, 17 e 19 non può essere trasferito, senza il consenso del lavoratore, in una sede territoriale posta al di fuori della provincia in cui presta servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto; a tale personale si applicano i miglioramenti economici contrattuali tabellari che saranno riconosciuti nel contratto collettivo nazionale di categoria, il cui rinnovo è in corso alla predetta data, nei limiti di quanto già concordato nel settore del credito"».

Al comma 22, nell’alinea, sostituire la parola: «acquistate» con la seguente: «partecipate».

Al comma 24, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «società concessionarie» con le seguenti: «aziende concessionarie».

b) nella lettera a), sostituire le parole: «31 dicembre 2008» con le seguenti: «31 dicembre 2010».

Al comma 25 apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «31 dicembre 2008», con le seguenti: «31 dicembre 2010», e aggiungere alla fine le seguenti parole: «, fermo il rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica»;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Fino alla stessa data possono essere prorogati i contratti in corso tra gli Enti locali e le società di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446».

dopo il comma 25, inserire il seguente:

«25-bis. Salvo quanto previsto al comma 25, le società di cui al comma 24, lettera a), la Riscossione SpA e le società da quest'ultima partecipate possono svolgere l'attività di riscossione delle entrate degli enti pubblici territoriali soltanto a seguito di affidamento mediante procedure ad evidenza pubblica e dal 1° gennaio 2011. Le altre attività di cui al comma 4, lettera b), n. 1), relativamente agli enti pubblici territoriali, possono essere svolte da Riscossione SpA e dalle società da quest'ultima partecipate a decorrere dal 1° gennaio 2011, e nel rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica.».

Nel comma 28 aggiungere alla fine le seguenti parole: All'articolo 1 del decreto-legge 10 dicembre 2003, n. 341, convertito con modificazioni dalla legge 9 febbraio 2004, n. 31, sono abrogati i commi 1, 3, 4, 5 e 6.

Al comma 29, dopo le parole: «capo II» inserire le seguenti: «del titolo III della parte I».

Dopo il comma 29, inserire il seguente:

«29-bis. Sul territorio della Regione Siciliana, relativamente alle entrate non spettanti a quest'ultima, le funzioni di cui al comma 1 sono svolte dall'Agenzia delle entrate mediante la Riscossione S.p.A. ovvero altra società per azioni a maggioranza pubblica, che, con riferimento alle predette entrate, opera con i medesimi diritti ed obblighi previsti per la stessa Riscossione S.p.A.».

Al comma 36, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) all'articolo 42, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. All'indizione degli esami per conseguire l'abilitazione all'esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione si procede senza cadenze temporali predeterminate, sulla base di una valutazione delle effettive esigenze del sistema di riscossione coattiva dei crediti pubblici"».

b) nella lettera d), n. 2), dopo le parole: «4-quater», sopprimere il seguente segno di interpunzione: «,».

Al comma 40,

a) alla lettera a), sostituire le parole: «sono inseriti i seguenti» con le seguenti: «è inserito il seguente» e le parole: «a svolgere» con la seguente: «svolgono»;

b) dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

«b-bis) all'articolo 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, concernente la possibilità da parte del concessionario di attivare la procedura dell'espropriazione e vendita immobiliare, le parole: "tre milioni" sono sostituite con le seguenti: "ottomila euro".

b-ter) nell'articolo 85:

1) al comma 2, secondo periodo, le parole: "dell'eventuale conguaglio" sono sostituite dalle seguenti: "del prezzo per il quale è stata disposta l'assegnazione";

2) al comma 3, primo periodo, le parole: "dell'eventuale conguaglio" sono sostituite dalle seguenti: "del prezzo di assegnazione".».

Dopo il comma 41, inserire il seguente:

«41-bis. All'articolo 7, comma 3, della legge 9 luglio 1990, n. 187, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "È, comunque, gratuita, anche se effettuata mediante supporto informatico o tramite collegamento telematico, qualunque fornitura di dati agli organi costituzionali, agli organi giurisdizionali, di polizia e militari, alle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e alle Agenzie fiscali, nonché, limitatamente ai casi in cui l'erogazione si renda necessaria ai fini dello svolgimento dell'attività affidata in concessione, ai concessionari del servizio nazionale della riscossione; su tali forniture non è dovuto all'ACI alcun rimborso dei costi sostenuti per il collegamento telematico"».

Sostituire il comma 42, con il seguente:

«42. All'articolo 39, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole: "rivenditori di generi di monopolio," e prima delle parole: "gli ufficiali giudiziari" inserire le seguenti: "nonché presso"».

Dopo il comma 42, aggiungere i seguenti commi:

«42-bis. Con regolamento del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabiliti le condizioni ed i termini per la diretta assegnazione, di una rivendita di generi di monopolio ai titolari di ricevitoria del lotto non abbinata ad una rivendita di generi di monopolio, che, per effetto di nuove attivazioni di ricevitorie del lotto presso rivendite di generi di monopolio o trasferimenti di sede delle stesse, si trovino a distanza inferiore ai 200 metri da altra ricevitoria, o comunque, quando, a seguito dell'ampliamento della rete di raccolta, sia intervenuto un significativo mutamento delle condizioni di mercato che abbia determinato una concentrazione eccessiva in relazione alla domanda.

La possibilità di assegnazione è estesa, qualora non esercitata dal titolare della ricevitoria, in subordine ai coadiutori od ai parenti entro il quarto grado od agli affini entro il terzo grado. Per l'istituzione delle rivendite di cui al presente comma devono essere rispettati i parametri vigenti di distanza e redditività.

42-*ter*. Le disposizioni contenute nell'articolo 69, comma 5, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, si interpretano nel senso che, successivamente all'istituzione delle agenzie fiscali previste dall'articolo 57, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il potere di cui allo stesso articolo 69, comma 5, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, può essere esercitato anche da tali agenzie e dall'ente pubblico economico Agenzia del demanio».

42-*quater*. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, devono intendersi nel senso che non sono dovuti gli oneri di riscossione».

42-*quinqies*. Nell'articolo 13, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 le parole: "31 dicembre 2005" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2008".

42-*sexies*. Al fine di rendere più efficienti per la finanza pubblica le operazioni di cartolarizzazione di crediti contributivi, nonchè in funzione di una riforma organica della contribuzione previdenziale in agricoltura, le disposizioni del comma 42-*quinqies* non si applicano ai crediti previdenziali agricoli.

Dopo l'articolo 3, inserire i seguenti:

«Art. 3-*bis*.

(Disposizioni in materia di giustizia tributaria)

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "tributi di ogni genere e specie" sono inserite le seguenti: "comunque denominati";

b) al comma 2, è aggiunto il seguente periodo: "Appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie relative alla debenza del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dall'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, e del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue e per lo smaltimento dei rifiuti urbani, nonché le controversie attinenti l'imposta o il canone comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni".

2. L'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 11. - (*Durata dell'incarico e assegnazione degli incarichi per trasferimento*). – 1. La nomina a una delle funzioni dei componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali non costituisce in nessun caso rapporto di pubblico impiego.

2. I componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico in ogni caso al compimento del settantacinquesimo anno di età.

3. I presidenti di sezione, i vice presidenti e i componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali non possono essere assegnati alla stessa sezione della medesima commissione per più di cinque anni consecutivi.

4. L'assegnazione di diverso incarico o del medesimo incarico per trasferimento dei componenti delle commissioni tributarie in servizio è disposta nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la vacanza dei posti di presidente, di presidente di sezione, di vice presidente e di componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali è annunciata dal Consiglio di presidenza e portata a conoscenza di tutti i componenti delle commissioni tributarie in servizio, a prescindere dalle funzioni svolte, con indicazione del termine entro il quale i componenti che aspirano all'incarico devono presentare domanda;

b) alla nomina in ciascuno degli incarichi di cui alla lettera a) si procede in conformità a quanto previsto dall'articolo 9, commi 1, 2, 3 e 6. La scelta tra gli aspiranti è fatta dal Consiglio di presidenza secondo i criteri di valutazione ed i punteggi di cui alle tabelle E e F, risultanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 44-ter, allegate al presente decreto, tenendo conto delle attitudini, della laboriosità e della diligenza di ciascuno di essi e, nel caso di parità di punteggio, della maggiore anzianità di età;

c) i componenti delle commissioni tributarie, indipendentemente dalla funzione o dall'incarico svolti, non possono concorrere all'assegnazione di altri incarichi prima di due anni dal giorno in cui sono stati immessi nelle funzioni dell'incarico ricoperto.

5. Per la copertura dei posti rimasti vacanti dopo l'espletamento dei concorsi di cui al comma 4, si applica il procedimento previsto dall'articolo 9, riservato a coloro che aspirano, per la prima volta, a un incarico nelle commissioni tributarie provinciali e regionali ".

3. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) non avere superato, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, settantadue anni di età;".

4. All'articolo 44 comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, le parole: "fino alla cessazione della sua attività" sono sostituite dalle seguenti: "fino alla cessazione dell'attività di tale organo, a partire da tale data entrano a far parte dell'ordinamento giudiziario tributario e".

5. L'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 è abrogato.

6. All'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo le parole: "a pena d'inammissibilità deposita" sono inserite le seguenti: "o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento,".

7. All'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ove il ricorso non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, l'appellante deve, a pena d'inammissibilità, depositare copia dell'appello presso l'ufficio di segreteria del tribunale tributario che ha pronunciato la sentenza impugnata.".

8. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

9. All'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 546, in materia di assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Sono abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, se iscritti nei relativi albi professionali, gli avvocati, i dottori commercialisti, i ragionieri e i periti commerciali, nonché i consulenti del lavoro purché non dipendenti dall'amministrazione pubblica".

b) al comma 2, secondo periodo, le parole: "i consulenti del lavoro, per le materie concernenti le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati e gli obblighi di sostituto di imposta relativi alle ritenute medesime", sono soppresse.

10. All'articolo 2 della legge 12 gennaio 1979, n. 12, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I consulenti del lavoro svolgono l'assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di reddito autonomo e di impresa, di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.".

Art. 3-ter.

(Proroga canoni demaniali)

1. All'articolo 14-*quinquies* del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con la legge 17 agosto 2005, n. 168, sostituire le parole: "31 ottobre 2005" con le seguenti: "15 dicembre 2005"».

All'articolo 5

Al comma 1:

nella lettera a), sostituire le parole: «l'articolo 64, comma 1, è sostituito dal seguente: "1."» *con le seguenti:* «all'articolo 64, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1."»;

nella lettera b) sostituire le parole: «nella misura del 95 per cento», *con le seguenti:* «nella misura del 91 per cento, e dell'84 per cento a decorrere dal 2007»;

nella lettera c), sostituire la parola: «sono» *con la seguente:* «siano»;

nella lettera d), sostituire le parole: «previsti alle» *con le seguenti:* «previsti al comma 1,» *e, dopo le parole:* «del comma 1», *inserire le seguenti:* «del presente articolo».

Il comma 2 è sostituito dal seguente: “A decorrere dal 1 gennaio 2007 i commi da 171 a 184 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono abrogati.”

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alla regione Sicilia per la definizione dei rapporti finanziari progressi riferiti al periodo 2002-2004 sono attribuiti, a titolo di acconto a valere sulle spettanze relative alle imposte sulle assicurazioni Rc auto, derivanti dalla sentenza della Corte Costituzionale n.306 del 13 ottobre 2004, contributi quindicennali di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, di 40 milioni di euro dal 2007 e di ulteriori 36 milioni di euro dal 2008.”.

3-ter. In attuazione dell'articolo 38 dello statuto della Regione siciliana, di cui al decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, è corrisposto alla regione, a titolo di contributo di solidarietà nazionale per l'anno 2008, un contributo quindicennale di 10 milioni di euro annui a decorrere dallo stesso anno 2008. L'erogazione dei predetti contributi è subordinata alla redazione di un piano economico degli investimenti, che la regione Sicilia è tenuta a realizzare, finalizzato all'aumento del rapporto tra PIL regionale e PIL nazionale.”

Dopo l'articolo 5, inserire i seguenti:

«Art. 5-bis

(Ammortamento dell'avviamento)

1. All'art. 103, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole "un decimo" sono sostituite dalle seguenti: "un ventesimo".

2. La disposizione del comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche con riferimento alle residue quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto in periodi di imposta precedenti».

Art. 5-ter

(Durata del contratto di leasing immobiliare)

1. All'articolo 102, comma 7, primo periodo del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole da "a otto anni" fino alla fine sono sostituite con le seguenti: "alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2, in relazione all'attività esercitata dall'impresa stessa, se il contratto ha per oggetto beni mobili, e, comunque con un minimo di otto anni ed un massimo di quindici anni se lo stesso ha per oggetto beni immobili".

2. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione relativamente ai contratti di locazione finanziaria stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 5-quater

(Intervento sulla disciplina dettata dall'articolo 65 della legge 27 dicembre 2002, n. 289)

1. Il comma 2 dell'articolo 65 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sostituito dal seguente: "2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del concambio, la perdita conseguente alla minusvalenza patrimoniale di cui al predetto concambio, nonché le perdite relative ai due periodi d'imposta successivi, sono computabili in diminuzione, anche in deroga al limite temporale previsto dal comma 1 dell'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fino a concorrenza del 50 per cento dei redditi imponibili del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2005 e di quelli successivi.

Art. 5-quinquies

(Indeducibilità di minusvalenze su dividendi non tassati)

1. All'articolo 109 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi:

«3-bis. Le minusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 101 sulle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni che non possiedono

i requisiti di cui all'articolo 87 non rilevano fino a concorrenza dell'importo non imponibile dei dividendi, ovvero dei loro acconti, percepiti nei trentasei mesi precedenti il realizzo. Tale disposizione si applica anche alle differenze negative tra i ricavi dei beni di cui all'articolo 85, comma 1, lettere c) e d) e i relativi costi.

3-ter. Le disposizioni del comma *3-bis* si applicano con riferimento alle azioni, quote e strumenti finanziari simili alle azioni acquisite nei trentasei mesi precedenti il realizzo, sempre che soddisfino i requisiti per l'esenzione di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 87.

3-quater. Resta ferma l'applicazione dell'articolo *37-bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, anche con riferimento ai differenziali negativi di natura finanziaria derivanti da operazioni iniziate nel periodo d'imposta o in quello precedente sulle azioni, quote e strumenti finanziari simili alle azioni di cui al comma *3-bis*.".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle minusvalenze e alle differenze negative realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2006.

3. Relativamente alle minusvalenze e alle differenze negative di cui al comma 1, di ammontare superiore a 50 mila euro, derivanti da operazioni su azioni o altri titoli negoziati, anche a seguito di più operazioni, in mercati regolamentati italiani o esteri e realizzate a decorrere dal periodo d'imposta cui si applicano le disposizioni del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, il contribuente comunica all'Agenzia delle entrate i dati e le notizie necessari al fine di consentire l'accertamento della conformità delle relative operazioni alle disposizioni dell'articolo *37-bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i dati e le notizie oggetto delle comunicazioni, nonché le procedure e i termini delle stesse. In caso di comunicazione omessa, incompleta o infedele, la minusvalenza e la differenza negativa realizzata sono fiscalmente indeducibili.

4. Ai fini del versamento degli acconti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relativi al periodo di imposta che ha inizio a decorrere dal 1° gennaio 2006, gli acconti sono calcolati assumendo come imposte del periodo precedente quelle che si sarebbero determinate tenendo conto delle disposizioni del presente articolo.

Art. 5-sexies

(Interventi in favore dell'utilizzo di GPL e metano per autotrazione)

1. Per gli interventi finalizzati a promuovere l'utilizzo di GPL e metano per autotrazione, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, come modificato dall'articolo 1, commi 53 e 54,

della legge 23 agosto 2004, n. 239, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2005.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. L'importo delle agevolazioni per l'installazione di impianti di alimentazione a metano o a GPL può essere recuperato, mediante credito d'imposta di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, dall'interessato alla filiera di settore, secondo modalità che verranno definite con accordo di programma tra il Ministero delle attività produttive e le associazioni di settore maggiormente rappresentative, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 2 luglio 2003, n. 183.

2-ter. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente alla comunicazione di avvenuto riconoscimento del contributo. Il credito d'imposta non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».

3. Il Ministero delle attività produttive, raggiunto il limite dell'ottanta per cento degli stanziamenti disponibili, pubblica un avviso nella *Gazzetta Ufficiale* indicando la data di sospensione degli interventi finalizzati a promuovere l'utilizzo di GPL e metano per autotrazione.

4. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo decorre dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle attività produttive, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che stabilisce le modalità di fruizione del credito d'imposta di cui ai commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, introdotti dal comma 2 del presente articolo, secondo i contenuti dell'accordo di programma ivi indicato.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente provvedimento.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Dopo l'articolo 6, inserire i seguenti:

«Art. 6-bis.

(Tassa sui contratti di borsa)

1. Le società di gestione del risparmio possono corrispondere la tassa sui contratti di borsa in modo virtuale con le modalità da stabilirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze».

Art. 6-ter

(Disposizioni concernenti l'ANAS Spa)

1. All'articolo 7, del decreto legge 6 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1-bis è soppresso;

b) al comma 1-quater dopo le parole: "fondo speciale di Importo pari", le seguenti parole: "alla somma del valore netto della rete autostradale e stradale nazionale di cui al comma 1 bis e del" sono sostituite dalla seguente: "al". Conseguentemente, il secondo periodo dello stesso comma 1-quater è soppresso;

c) al comma 1-quinques le parole: "La riscossione delle entrate derivanti dall'utilizzazione dei beni demaniali trasferiti all'ANAS S.p.A. ai sensi del comma 1-bis" sono sostituite da "Sono di competenza di ANAS S.p.A. le entrate derivanti dall'utilizzazione dei beni demaniali relativamente ai quali esercita i diritti ed i poteri dell'ente proprietario in virtù della concessione di cui al comma 2 la cui riscossione";

d) al comma 4, all'ultimo periodo, dopo le parole: "della convenzione di concessione", sono aggiunte le seguenti: "anche tenendo conto delle diverse caratteristiche economiche e tecniche della rete stradale, nonché i relativi contratti di servizio";

e) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma:

"5-bis. L'ANAS S.p.A., in conformità con l'atto di indirizzo di cui al successivo art. 3, può subconcedere ad una o più società da essa costituite i compiti ad essa affidati di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), b) e c) del decreto legislativo 26 febbraio 1994 n. 143 relativamente a talune tratte stradali o autostradali assoggettate o assoggettabili a pedaggio reale o figurativo. La società subconcessionaria, cui saranno trasferite le pertinenti organizzazioni aziendali, saranno tenute nei confronti di ANAS S.p.A. agli stessi obblighi e condizioni assunti da ANAS S.p.A. nei confronti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i medesimi compiti, restando ANAS S.p.A., comunque responsabile dei loro adempimento nei confronti al Ministero concedente";

f) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti".

2. Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sono attribuite le seguenti funzioni:

a) programmazione decennale degli interventi di progressivo miglioramento, adeguamento e implementazione della rete delle strade e autostrade statali, della relativa segnaletica e dei relativi servizi accessori;

b) programmazione triennale attuativi della precedente lettera a);

c) individuazione delle misure di carattere generale di miglioramento della sicurezza del traffico e della segnaletica.

3. Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, nell'atto di indirizzo di cui al comma 4, può prevedere di esercitare tali funzioni avvalendosi del supporto delle strutture appartenenti all'ANAS S.p.A. In tale caso ANAS S.p.A. conferisce ad una società da essa costituita il ramo d'azienda relativo alle attività di cui al comma 2. Contestualmente al conferimento, le azioni di tale società sono trasferite a titolo gratuito al Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e trasporti. Le attività di questa società sono svolte sulla base di un contratto di servizio stipulato con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti finanziari. Ai corrispettivi previsti nel contratto di servizio si fa fronte tramite una corrispondente riduzione dei trasferimenti ad ANAS S.p.A.

4. Con atto di indirizzo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le tratte stradali ed autostradali di cui al comma 1 lett. e), sono disciplinate le modalità con cui ANAS S.p.A. procede alla gestione o alla cessione della partecipazione, ovvero della partecipazione di maggioranza, delle società subconcessionarie di cui al precedente comma 1 lett. e) delle tratte stradali e/o autostradali assoggettate a pedaggi reali o virtuali. Con il medesimo atto di indirizzo sono individuate le modalità di gestione e dell'eventuale trasferimento, anche a società all'uopo costituita, delle partecipazioni già possedute da Anas S.p.A in società concessionarie autostradali, ivi comprese le modalità di designazione degli organi sociali in sede di costituzione delle nuove società di cui al comma 1, lett. e).

5. Lo Stato definanzia per un importo pari agli introiti netti derivanti dalle cessioni di cui al comma 4 i trasferimenti attualmente previsti per l'Anas S.p.A. ed iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Nell'articolo 7, nella rubrica, sopprimere le parole: «Spese di manutenzione degli».

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La disposizione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si interpreta nel senso che gli immobili strumentali per natura, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, secondo periodo del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni i quali costituiscono un complesso immobiliare unitario polifunzionale destinato allo svolgimento di attività commerciale, qualora siano locati a terzi, non si intendono destinati a struttura produttiva diversa, a condizione che gli stessi vengano destinati allo svolgimento di attività d'impresa ai sensi dell'articolo 55 del citato testo unico.».

Al comma 2, dopo le parole: «Le disposizioni», aggiungere le seguenti: «di cui al comma 1, lettere a) e b)».

All'articolo 7, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. L'esenzione disposta dall'articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si intende applicabile alle attività indicate nella medesima lettera a prescindere dalla natura eventualmente commerciale delle stesse.».

Dopo l'articolo 7, inserire i seguenti:

«Art. 7-bis.

1. Sono estesi i diritti di opzione di prelazione, garanzia e di prezzo, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, agli occupanti delle unità immobiliari ad uso residenziale degli enti previdenziali di cui al medesimo decreto che erano privi del titolo alla data di entrata in vigore del medesimo, ed ai conduttori in base ad assegnazione irregolare avvenuta entro la stessa data, purchè essi risultino in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa delle assegnazioni degli alloggi di enti pubblici e provvedano al pagamento dell'indennità di occupazione, nella misura equivalente al canone di locazione determinato ai sensi di legge dalla data di inizio dell'occupazione ed al rimborso degli oneri accessori dovuti per il medesimo periodo, nonché alla rinuncia ai giudizi eventualmente pendenti.

2. Gli enti previdenziali pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, sono autorizzati a definire bonariamente la posizione debitoria dei conduttori degli immobili ad uso abitativo di cui al comma 1, maturata al 30 dicembre 2004, purché detti conduttori, previa formale rinuncia a qualsiasi azione, eccezione o pretesa, versino in un'unica soluzione e senza interessi l'80 per cento delle somme risultanti a loro debito dalle scritture contabili a titolo di morosità locativa per canone ed oneri accessori.

3. Sono esclusi dal dispositivo del presente articolo i soggetti la cui condotta integri ipotesi di reato diverse dalla descritta occupazione abusiva.

Art. 7-ter.

(Privatizzazione di enti e aziende delle regioni)

1. All'articolo 115 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"7-ter. Alla privatizzazione di enti ed aziende delle regioni a statuto ordinario e ad autonomia speciale, fermo restando quanto stabilito dalla legislazione regionale in materia, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi. Delle obbligazioni sorte anteriormente alla costituzione delle società di capitali di cui al comma 1 rispondono in ogni caso le regioni"».

Art. 7-quater.

(Rappresentanza presso gli uffici dell'amministrazione)

1. All'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, terzo periodo, dopo le parole: "nell'elenco previsto dal terzo comma" sono inserite le seguenti: "ovvero ai soggetti indicati nell'articolo 4, comma 1, lettere e), f) ed i), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545"».

Art. 7-quinquies.

(Competenza sull'assistenza fiscale e norme di coordinamento)

1. All'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

"f-bis) l'assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di reddito di lavoro autonomo e di impresa, di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241".

2. All'articolo 78 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, ai commi 3 e 4 le parole: "alla data di entrata in vigore del presente decreto" sono abrogate».

Art. 7-*sexies*.*(Asseverazione degli studi di settore)*

1. Nell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, dopo il comma 3-*bis* è aggiunto il seguente: "3-*ter*. In caso di mancato adeguamento ai ricavi o compensi determinati sulla base degli studi di settore possono essere attestate le cause che giustificano la non congruità dei ricavi o compensi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione degli studi medesimi. Possono essere attestate, altresì, le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indici economici individuati da predetti studi. Tale attestazione è rilasciata, su richiesta dei contribuenti, dai soggetti indicati alle lettere *a)* e *b)*, del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'articolo 32, comma 1 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e dai dipendenti e funzionari delle associazioni di categoria abilitati all'assistenza tecnica di cui all'articolo 12, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1992, n. 546".

2. Nell'articolo 3, del regolamento di cui al decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, il comma 2 è abrogato».

All'articolo 8:

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo, sostituire la parola: «aziende» con la seguente: «imprese» e dopo le parole: «trattamento di fine rapporto», inserire la seguente: «(TFR)».

b) nel terzo periodo, sostituire le parole: «copre l'intero ammontare» con le seguenti: «copre fino all'intero ammontare».

*c) nel quarto periodo, dopo le parole: «attività produttive» è aggiunto il seguente periodo: «, nel quale è stabilito che le disponibilità finanziarie del Fondo affluiscono, ai fini della concessione delle garanzie richieste, come disponibilità separate dei fondi di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)* e *b)* della legge n. 662 del 1996 e sono fissate le scadenze delle relative convenzioni, in coerenza con le esigenze per gli interventi di garanzia di cui al presente decreto-legge».*

d) nel quinto periodo, sostituire le parole: «anche il ricorso all'iscrizione a ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43» con le seguenti: «il ricorso all'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni».

*e) dopo il comma 3 aggiungere i seguenti: "3-*bis*. Agli enti non commerciali di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si applica l'articolo 11, commi da 3 a 6, del decreto-legge*

14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80; agli stessi enti la sospensione dei termini di pagamento di contributi, tributi e imposte, anche in qualità di sostituto di imposta, prevista dal citato comma 255 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2005 è prorogata al 31 dicembre 2006. A tal fine per l'anno 2006 è autorizzata la spesa di 500.000 euro”

3-ter. Nei limiti delle risorse indicate a carico del fondo di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per l'anno 2006, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2006, sono prorogati i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità alle imprese esercenti attività commerciali con più di 50 dipendenti, alle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti ed alle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti.

Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

“Art. 8-bis.

(Incremento dei livelli occupazionali)

1. Ai fini di sostenere gli interventi mirati nella prospettiva dell'incremento dei livelli occupazionali in atto nelle aree individuate dall'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, ai comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti che, dal 1° luglio 2004 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, abbiano avviato con esito positivo iniziative per la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro con i lavoratori socialmente utili, individuati ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, è erogato un contributo complessivo di 18 milioni di euro per l'anno 2006, ripartito proporzionalmente tra i comuni interessati, finalizzato alla proroga per il citato anno 2006 dei rapporti di lavoro a tempo determinato in atto. I conseguenti interventi sono effettuati nei limiti delle risorse di cui al presente comma, nonché, in relazione agli oneri a carico dei comuni, nel rispetto della normativa vigente in materia di personale. Alla corresponsione del contributo provvede il Ministero dell'interno sulla base dei dati certificati dai comuni interessati, a pena di decadenza, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono esclusi i comuni che abbiano già goduto di analogo beneficio. Al relativo onere si provvede nel limite di 18 milioni di euro per l'anno 2006, a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

2. Il CIPE, in sede di riparto delle risorse del Fondo aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,

provvede al reintegro di pari importo, per l'anno 2006, del Fondo per l'occupazione di cui al comma 1. Limitatamente al periodo necessario all'integrazione del Fondo per l'occupazione da parte del CIPE, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede a rideterminare gli interventi posti a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.”.

All'articolo 9:

Al comma 1, nel primo periodo, dopo le parole: «Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005»,», inserire le seguenti: «pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005»,».

Al comma 2, nel primo periodo, sostituire le parole: «della dirigenza medico-veterinaria, della dirigenza dei ruoli sanitario, tecnico ed amministrativo» con le seguenti: «dell'area della dirigenza medico-veterinaria, dell'area della dirigenza dei ruoli sanitario, professionale, tecnico e amministrativo».

All'articolo 10:

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Resta ferma la partecipazione nelle commissioni mediche di verifica dei medici nominati in rappresentanza dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, dell'Unione italiana ciechi e dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti».

Al comma 6, nel terzo periodo, sostituire la parola: «liteconsorte» con la seguente: «litisconsorte».

Al comma 7, sostituire la parola: «comunitarie» con la seguente: «comunitari».

Dopo l'articolo 10, inserire i seguenti:

“Art. 10-bis.

(Efficienza delle amministrazioni pubbliche)

1. In considerazione delle disposizioni di legge rivolte al contenimento delle spese per incarichi e rapporti di collaborazione da parte delle pubbliche amministrazioni e al fine di assicurare trasparenza ed efficacia all'attività amministrativa, anche tramite l'attivazione di un numero verde per la segnalazione, da parte dei cittadini, di ritardi o inadempienze, all'ar-

articolo 60, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: "Per l'esercizio delle funzioni ispettive connesse, in particolare, al corretto conferimento degli incarichi e ai rapporti di collaborazione, svolte anche d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Ispettorato si avvale dei dati comunicati dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'articolo 53. L'Ispettorato, inoltre, al fine di corrispondere a segnalazioni da parte di cittadini o pubblici dipendenti circa presunte irregolarità, ritardi o inadempienze delle amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, può richiedere chiarimenti e riscontri in relazione ai quali l'amministrazione interessata ha l'obbligo di rispondere, anche per via telematica, entro quindici giorni. A conclusione degli accertamenti, gli esiti delle verifiche svolte dall'Ispettorato costituiscono obbligo di valutazione, ai fini dell'individuazione delle responsabilità e delle eventuali sanzioni disciplinari di cui all'articolo 55, per l'amministrazione medesima. Gli ispettori, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno piena autonomia funzionale ed hanno l'obbligo, ove ne ricorrano le condizioni, di denunciare alla procura generale della Corte dei Conti le irregolarità riscontrate".

2. Al fine di garantire il rafforzamento delle attività di semplificazione delle norme e delle procedure amministrative e di monitoraggio dei servizi resi dalla pubblica amministrazione alle imprese e ai cittadini, nonché delle attività connesse alla gestione del personale in eccedenza di cui agli articoli 34 e 34 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica si avvale, per un periodo non superiore a quattro anni, di un contingente di personale di 30 unità.

3. Alla copertura del contingente si provvede attraverso l'utilizzo temporaneo dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 3-ter del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, come convertito dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, già in posizione di disponibilità ai sensi dell'art. 101 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 alla data di entrata in vigore della presente legge e con invarianza del trattamento economico complessivo. L'utilizzo temporaneo cessa nel caso di conferimento di incarico ai segretari da parte di un comune o di una provincia.

4. Le modalità di utilizzo temporaneo dei segretari comunali e provinciali di cui al comma 3 e di trasferimento delle relative risorse sono disciplinate con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. Al fine di garantire l'efficienza e l'omogeneità su tutto il territorio nazionale dell'attività di rilevazione statistica l'Istat è autorizzata a costituire una società di rilevazione statistica con la partecipazione di regioni, enti locali, autonomie funzionali e loro associazioni, sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio, Dipartimento della funzione pubblica. La società di rilevazione statistica nazionale può avvalersi di rapporti di lavoro privato subordinato e di forme di collaborazione. Il personale impiegato a tal fine presso l'Istat e le amministrazioni centrali e gli

enti pubblici partecipanti alla società può transitare in questa per trasferimento di attività ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. Con apposito regolamento, da emanarsi entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente disposizione, è disciplinata l'organizzazione ed il funzionamento della società. I contratti di collaborazione attivati dall'Istat in essere alla data del 30 settembre 2005 finalizzati alla rilevazione statistica delle forze di lavoro del settore pubblico e privato possono essere prorogati fino alla costituzione della società di cui al comma precedente e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2006. I relativi oneri continuano ad essere posti a carico del bilancio dell'Istituto.".

6. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito, senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato, un apposito Comitato per il riordino e l'accorpamento degli *uffici* e delle sedi della Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) presenti in Italia.

7. Il Comitato, nominato con decreto del Presidente del Consiglio di Ministri, è composto da 5 esperti, scelti tra professori universitari, magistrati amministrativi, contabili ed ordinari, avvocati dello Stato, funzionari parlamentari, avvocati del libero foro con almeno quindici anni di iscrizione all'albo professionale, dirigenti delle amministrazioni pubbliche ed esperti di elevata professionalità. Il Comitato si avvale del supporto tecnico del Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

8. Il Comitato di cui al comma 6, previa individuazione dei criteri cui attenersi nella valutazione dei progetti e nell'individuazione delle modalità con cui procedere alle operazioni necessarie, provvede all'istruttoria dei progetti presentati finalizzati a realizzare l'accorpamento in un'unica sede, sita nell'area della Provincia di Roma, degli uffici e delle sedi dell'ONU presenti in Italia.

9. L'articolo 5, comma 8 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, è sostituito dal seguente: "Il limite di somma di cui all'articolo 55 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e all'articolo 49 del R.D. 13 agosto 1993, n. 1038, è elevato ad euro 5000,00 e può essere aggiornato, in relazione alle variazioni dell'indice ISTAT sul costo della vita, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente della Corte dei Conti.".

10. Le disposizioni dell'articolo 3, comma 2-bis, della legge 20 dicembre 1996, n. 639, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 543, e dell'articolo 18, comma 1, della legge 23 maggio 1997, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, si interpretano nel senso che il giudice contabile, in caso di proscioglimento nel merito, e con la sentenza che definisce il giudizio, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 91 del codice di procedura civile, liquida l'ammontare degli onorari e diritti spettanti alla difesa del proscioltto, fermo restando il parere di congruità dell'Avvocatura dello

Stato da esprimere sulle richieste di rimborso avanzate all'amministrazione di appartenenza.

Art. 10-ter.

(*Trasferimenti patrimoniali da Sviluppo Italia S.p.A. ad I.S.A. S.p.A.*)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, Sviluppo Italia S.p.A. trasferisce all'Istituto sviluppo agroalimentare (I.S.A.) S.p.A., senza alcun costo o spesa, ad eccezione dei costi notarili a carico dell'I.S.A. S.p.A., ed in coerenza con le risultanze della «Relazione dell'anno 2004 sullo stato di attuazione dei progetti approvati», predisposta ai sensi della delibera CIPE n. 90 del 4 agosto 2000, e successive modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 26 ottobre 2000, il seguente patrimonio:

a) credito risultante dal finanziamento ad I.S.A. S.p.A. erogato da Sviluppo Italia S.p.A. il 4 aprile 2005, pari a euro 200.000.000;

b) partecipazioni acquisite ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 della legge 19 dicembre 1983, n. 700, e dell'articolo 23 della legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni, al netto dei fondi rettificativi e comprensive di ogni e qualsiasi diritto esistente e/o maturato alla data del trasferimento;

c) crediti derivanti da finanziamenti erogati ai sensi delle medesime disposizioni di cui alla lettera b) al netto dei fondi rettificativi e comprensivi di ogni e qualsiasi diritto esistente e/o maturato alla data del trasferimento;

d) disponibilità liquide ai sensi delle richiamate disposizioni di cui alla lettera b) per un importo pari a euro 50.000.000;

e) debito residuo inerente al finanziamento bancario contratto ai sensi dell'articolo 2 della legge 2 dicembre 1998, n. 423, con il relativo residuo beneficio del rimborso da parte dello Stato.

2. Sono altresì trasferiti ad I.S.A. S.p.A.:

a) gli impegni assunti nei confronti di terzi, ivi compresi quelli conseguenti a deliberazioni adottate ed ancora in fase di attuazione, nello svolgimento delle attività di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 19 dicembre 1983, n. 700, e dell'articolo 23 della legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni, ed ogni altro e qualsiasi diritto esistente e/o maturato alla data del trasferimento;

b) le competenze relative agli interventi di cui alla citata delibera CIPE n. 90 del 4 agosto 2000, e successive modificazioni.

3. Resta a carico di I.S.A. S.p.A. l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 10, comma 10, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

4. La quota di partecipazione di Sviluppo Italia S.p.A. in I.S.A. S.p.A. è trasferita al Ministero delle politiche agricole e forestali per l'im-

porto di euro 240.000. Al relativo onere si provvede per l'anno 2005 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

5. Sviluppo Italia S.p.A. è autorizzata ad iscrivere nelle proprie scritture contabili patrimoniali esclusivamente i decrementi conseguenti al trasferimento delle poste patrimoniali di cui al comma 1.

6. I.S.A. S.p.A. iscriverà nelle proprie scritture contabili le poste patrimoniali, di cui al comma 1, trasferite al valore di libro come iscritte in Sviluppo Italia S.p.A. al momento del trasferimento apponendo una riserva speciale di natura patrimoniale esente da imposte e tasse, senza vincoli di utilizzo.

7. Le operazioni di trasferimento di cui ai commi 1 e 2 sono esenti da imposte dirette ed indirette e da tasse in base a quanto disposto dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1.

8. Gli interventi di cui alla legge 19 dicembre 1983, n. 700, ed alla legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni, possono accedere alle risorse del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, secondo i criteri stabiliti dal CIPE.

9. All'articolo 4, comma 42, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono soppresse le seguenti parole: “*relative agli interventi di cui alla delibera CIPE 4 agosto 2000, n. 90, e successive modificazioni, nonché quelle*”.

10. All'articolo 5, comma 7-bis, della legge 27 marzo 2001, n. 122, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'ambito dei predetti limiti e per un importo massimo di 560.000 euro, il Commissario *ad acta* opera anche attraverso specifiche convenzioni con l'Istituto sviluppo agroalimentare (I.S.A.) S.p.A., per l'attività inerente la prosecuzione degli interventi relativi al progetto speciale promozionale per le aree interne del Mezzogiorno per la valorizzazione dei prodotti agricoli tipici, di cui alla delibera CIPE n. 132 del 6 agosto 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 29 ottobre 1999.».

11. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 132 è sostituito dal seguente: «132. L'Istituto sviluppo agroalimentare (I.S.A.) S.p.A., nell'ambito delle operazioni di acquisizione delle partecipazioni azionarie e di erogazioni di finanziamenti a società ed organismi operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, può definire condizioni compatibili con i principi di economia di mercato e stipulare appositi accordi con i quali, tra l'altro, gli altri soci, o eventualmente terzi, si impegnano a riscattare al valore di mercato, nel termine stabilito dal relativo piano specifico di intervento, le azioni o le quote sociali acquisite.»;

b) dopo il comma 132 sono inseriti i seguenti:

«132-bis. L'I.S.A. S.p.A., con le medesime modalità di cui al comma 132, partecipa ad iniziative promosse da società, enti, fiere ed altri orga-

nismi allo scopo di predisporre studi, ricerche, programmi di promozione e di potenziamento dei circuiti commerciali dei prodotti agricoli ed agroindustriali.

132-ter. Per le finalità di cui ai commi 132 e 132-*bis*, l'I.S.A. S.p.A. si avvale dei propri fondi eventualmente integrati con le risorse del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, secondo i criteri stabiliti dal CIPE.».

12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

All'articolo 11

al comma 1:

dopo le parole: «160 milioni di euro» inserire la seguente: «an-nui».

aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Gli enti previdenziali interes-sati provvedono al monitoraggio degli effetti derivanti dalle disposizioni introdotte in sede di esercizio della delega di cui al periodo precedente, comunicando i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle mi-sure correttive da assumere ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Limitatamente al periodo strettamente ne-cessario all'adozione dei predetti provvedimenti correttivi, alle eventuali eccedenze di spesa rispetto alle previsioni a legislazione vigente si prov-vede mediante corrispondente rideterminazione, da effettuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, degli interventi posti a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

sopprimere il comma 2

Dopo l'articolo 11, inserire i seguenti:

«Art. 11-bis.

(Interventi in materia di programmazione dello sviluppo economico e sociale)

1. È autorizzata la spesa di euro 222 milioni per l'anno 2005 per la concessione di ulteriori contributi statali al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni. All'erogazione degli ulteriori contributi disposti dal presente comma si provvede ai sensi del comma 29, primo e secondo

periodo, dell'articolo 1 della medesima legge n. 311 del 2004, e successive modificazioni, sentite le commissioni parlamentari competenti in materia di bilancio, programmazione e lavori pubblici. I contributi che, alla data del 28 febbraio 2006, non risultino impegnati dagli enti pubblici sono revocati per essere riassegnati secondo la procedura di cui al precedente periodo. Gli altri soggetti non di diritto pubblico devono produrre annualmente, per la stessa finalità, la dichiarazione di assunzione di responsabilità in ordine al rispetto del vincolo di destinazione del finanziamento statale. Ai fini dell'erogazione del finanziamento, l'ente beneficiario trasmette entro il 30 marzo 2006 apposita attestazione al dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, secondo lo schema stabilito dal decreto di cui al citato comma 29, primo periodo, dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede: quanto a euro 100.000.000 mediante utilizzo delle risorse relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 55 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, risultanti dall'elenco allegato al conto consuntivo dell'esercizio 2004, ai sensi dell'articolo 11 bis, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni; quanto a euro 122.000.000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a euro 117.000.000, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e quanto a euro 5.000.000 l'accantonamento relativo a Ministero per i beni e le attività culturali.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 11-ter

(Contenimento spese del bilancio dello Stato e degli enti pubblici non territoriali)

1. Per l'anno 2005, le dotazioni di competenza e di cassa delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri concernenti spese per consumi intermedi e per investimenti fissi lordi, esclusi i comparti della difesa, della sicurezza e del soccorso, sono ridotte secondo gli importi indicati rispettivamente negli elenchi 1 e 2 allegati alla presente legge.

2. L'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005 è ridotto di 31 milioni di euro per il medesimo anno.

3. Per l'anno 2005 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter, della legge 5 agosto 1978, n. 468, è ridotta di 116 milioni di euro e l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7 e all'articolo 37 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinate dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è ridotta, di 30 milioni di euro in termini di competenza e di 70 milioni di euro in termini di cassa.

4. Gli stanziamenti per l'anno 2005 relativi a spese per consumi intermedi dei bilanci di enti ed organismi pubblici non territoriali, che adottano contabilità anche finanziaria, individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 5 e 6, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con esclusione delle Aziende sanitarie ed ospedaliere, degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, dell'Istituto superiore di sanità, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, dell'Agenzia italiana del farmaco, degli Istituti zooprofilattici sperimentali e delle Istituzioni scolastiche, sono ridotti nella misura del 10 per cento, comunque nei limiti delle disponibilità non impegnate alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Per gli enti ed organismi pubblici che adottano una contabilità esclusivamente civilistica, i costi della produzione, individuati all'articolo 2425, comma 1, lettera b), numeri 6, 7 e 8 del codice civile previsti nei rispettivi budget 2005, concernenti i beni di consumo e servizi ed il godimento di beni di terzi, sono ridotti del 10 per cento.

5. Le somme provenienti dalle riduzioni di cui al comma 4 sono versate da ciascun ente, entro il 30 giugno 2006, all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 2961. E' fatto divieto alle Amministrazioni vigilanti di approvare i bilanci di Enti ed Organismi pubblici in cui gli Amministratori non abbiano espressamente dichiarato nella relazione sulla gestione di aver ottemperato alle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo.

6. A valere sulle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 11-ter della presente legge, un importo pari a 50 milioni di euro è iscritto in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, la cui utilizzazione è effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su motivata richiesta delle Amministrazioni interessate, per indifferibili esigenze connesse alle spese per consumi intermedi.

Art. 11-quater

(Ammortamento dei beni materiali strumentali per l'esercizio di alcune attività regolate)

1. Per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto opera la disciplina del presente articolo relativamente all'ammortamento dei beni materiali strumentali per l'esercizio delle seguenti attività regolate:

a) distribuzione e trasporto di gas naturale di cui all'articolo 2, lettere n) e ii), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione

della direttiva 98/30/CE relative a norme comuni per il mercato interno del gas;

b) distribuzione di energia elettrica e gestione della rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica di cui all'articolo 2, numeri 14 e 20, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.

2. Le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l'esercizio delle attività regolate di cui al comma 1 sono deducibili in misura non superiore a quella che si ottiene dividendo il costo dei beni per le rispettive vite utili così come determinate ai fini tariffari dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas:

a) nelle tabelle 1 e 2, rubricate "durata convenzionale tariffaria delle infrastrutture" ed allegate alle delibere 29 luglio 2005, n. 166, e 30 settembre 2005, n. 206, rispettivamente per l'attività di trasporto e distribuzione di gas naturale. Per i fabbricati iscritti a bilancio fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2004 si assume una vita utile pari a 50 anni;

b) nell'appendice 1 della relazione tecnica alla delibera 30 gennaio 2004, n. 5, per l'attività di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, rubricata "capitale investito riconosciuto e vita utile dei cespiti".

3. Per i beni cui al comma 1, la vita utile cui fare riferimento ai fini di cui al comma 2 decorre dall'esercizio di entrata in funzione anche se avvenuta presso precedenti soggetti utilizzatori e non si modifica per effetto di eventuali successivi trasferimenti. Le quote di ammortamento del costo dei beni di cui al comma 1 sono deducibili a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene e per i beni ceduti o devoluti all'ente concessionario fino all'esercizio in cui avviene il trasferimento ed in proporzione alla durata del possesso.

4. Non sono ammesse alcuna ulteriore deduzione per ammortamento anticipato o per una più intensa utilizzazione dei beni rispetto a quella normale del settore. Resta ferma, per quanto non diversamente disposto, la disciplina di cui all'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Le eventuali modifiche delle vite utili di cui al comma 2, deliberate ai fini tariffari dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, rilevano anche ai fini della determinazione delle quote di ammortamento deducibili.

6. In caso di beni utilizzati in locazione finanziaria, indipendentemente dai criteri di contabilizzazione, la deduzione delle quote di ammortamento compete all'impresa utilizzatrice; alla formazione del reddito imponibile di quella concedente, concorrono esclusivamente i proventi finanziari impliciti nei canoni di locazione finanziaria determinati in ciascun esercizio nella misura risultante dal piano di ammortamento finanziario.

7. Quanto previsto dai precedenti commi si applica esclusivamente ai beni classificabili nelle categorie omogenee individuate dall'Autorità per l'energia elettrica e per il gas. Per i beni non classificabili in tali categorie continua ad applicarsi l'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

8. La disposizione di cui al comma 6 si applica ai contratti di locazione finanziaria la cui esecuzione inizia successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.

9. Per i costi incrementativi capitalizzati successivamente all'entrata in funzione dei beni di cui al comma 1 le quote di ammortamento sono determinate in base alla vita utile residua dei beni.

10. Nella determinazione dell'acconto dovuto ai fini dell'IRES e dell'IRAP per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, calcolato in ogni caso in base alle disposizioni generali sui versamenti degli acconti delle imposte sui redditi di cui alla legge 23 marzo 1977, n. 97, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del presente articolo; eventuali conguagli sono versati insieme alla seconda ovvero unica rata dell'acconto. Per il periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nella determinazione dell'acconto dovuto ai fini dell'IRES e dell'IRAP si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni del presente articolo.

11. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo, ad eccezione di quelle utilizzate ai sensi dell'articolo 1, comma 6, sono interamente destinate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

Art. 11-*quinquies*

(*Dismissione immobili*)

1. Nell'ambito delle azioni di perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la dismissione di beni immobili pubblici, l'alienazione di tali immobili è considerata urgente con prioritario riferimento a quelli il cui prezzo di vendita sia determinato secondo criteri e valori di mercato. L'Agenzia del demanio è autorizzata, con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con le amministrazioni che li hanno in uso, a vendere con le modalità di cui all'articolo 7 del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni nella legge 21 febbraio 2003, n. 27, i beni immobili ad uso non abitativo appartenenti al patrimonio pubblico, ivi compresi quelli individuati ai sensi dei commi 13, 13-*bis* e 13-*ter* dell'articolo 27 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

2. Fermo restando l'applicazione dell'articolo 27 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per la dismissione dei beni già individuati ai sensi dei commi 13, 13-*bis* e 13-*ter* del medesimo articolo 27, la vendita fa venir meno l'uso governativo, le concessioni in essere e l'eventuale diritto di prelazione spettante a terzi anche in caso di rivendita. Si intendono applicabili, anche quanto alle dichiarazioni urbanistiche nonché agli attestati inerenti la destinazione urbanistico-edilizia previsti dalla legge, le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 17 dell'articolo 3 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, nonché al primo ed al secondo periodo del comma 18 e al comma 19 del medesimo articolo 3. Resta ferma l'applicazione degli articoli 12, 54, 55, 56 e 57 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per le procedure di dismissione successive a quelle di cui al primo periodo.

3. Agli atti di alienazione di cui al comma 1 del presente articolo o comunque connessi alla dismissione del patrimonio immobiliare di proprietà dello Stato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono riconosciuti all'Agenzia del demanio i maggiori costi sostenuti per le attività connesse all'attuazione del presente articolo, a valere sulle conseguenti maggiori entrate.

5. All'articolo 27, comma 13-*ter*, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'ultimo periodo è soppresso.

6. Il disposto dell'articolo 3, commi 18 e 19 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 23 novembre 2001, n. 410 deve interpretarsi nel senso che lo Stato, gli enti pubblici nonché le società di cui al comma 1 sono esonerati anche dall'obbligo di rendere le dichiarazioni urbanistiche richieste dalla legge per la validità degli atti nonché dall'obbligo di allegazione del certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti le aree interessate dal trasferimento.

7. Gli immobili siti in Roma, via Nicola Salvi n. 68 e via Monte Opio, n. 12, già inseriti nelle procedure di vendita di cui al decreto legge 25 settembre 2001 n.351 convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono esclusi da dette procedure di vendita.

Art. 11-*sexies*

(Razionalizzazione ed efficientamento del settore del controllo del traffico aereo)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 4 marzo 1989 n. 77, recante disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime, conver-

tito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, lettera b), le parole “ed i voli” sono sostituite dalle seguenti: “, comunitari e”;

b) al comma 3 le parole da “secondo la formula:” fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “secondo la formula: $T = CTT * p * a$ ”, nella quale “T” è l’ammontare della tassa, “CTT” è il coefficiente unitario di tassazione di terminale, “p” è il coefficiente di peso ricavato elevando il peso massimo dell’aeromobile al decollo come definito dall’articolo 6 della legge 11 luglio 1977, n. 411, ad un valore determinato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti tenuto conto dell’effettivo costo di erogazione del servizio di controllo al volo in base al peso degli aeromobili. Fino all’emanazione di detto decreto il valore cui elevare il peso è stabilito in 0,95. Il coefficiente “a” è determinato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto dell’effettivo costo di assistenza al volo sostenuto per categoria di aeroporto; fino all’emanazione del decreto di determinazione del coefficiente, “a” è pari a 1 per tutti gli aeroporti.”;

c) nel comma 4 le parole da “costo complessivo previsto” a “intera rete aeroportuale” sono sostituite dalle seguenti: “costo complessivo ammesso per i servizi di terminale nel complesso degli aeroporti, al netto dei costi previsti negli aeroporti nei quali si sviluppa, singolarmente, un traffico in termini di unità di servizio inferiore all’1,5 per cento del totale previsto per l’anno di applicazione della tariffa sull’intera rete nazionale e comunque non superiore ad un numero di unità di servizio stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nonché della sommatoria dei costi previsti nei restanti aeroporti per fornire un numero di unità di servizio pari all’1,5 per cento del totale previsto per l’anno di applicazione della tariffa sull’intera rete nazionale e comunque non superiore ad un numero di unità di servizio stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze”;

d) il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. Per i soli voli nazionali e comunitari, la tassa di terminale di cui al comma 1, lettera b) può essere applicata in misura ridotta fino al 50 per cento. La quota di riduzione è stabilita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze; fino all’emanazione di tale decreto la riduzione è stabilita nella misura del 50 per cento.”;

e) al comma 6 le parole “dall’articolo 7 della legge 11 luglio 1977, n. 411” sono sostituite dalle seguenti: “dall’articolo 4 della legge 20 dicembre 1995, n. 575”;

f) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: “7-bis. I coefficienti unitari di tassazione, di cui al comma 4 del presente articolo e di cui al-

l'articolo 3 della legge 11 luglio 1977, n. 411, sono determinati secondo parametri di efficientamento dei costi indicati nel contratto di programma di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 21 dicembre 1996, n. 665. Nel contratto di programma è assegnato all'Azienda un obiettivo di recupero della produttività tenendo conto del livello qualitativo e quantitativo dei servizi offerti, delle esigenze di recupero dei costi, in base a criteri di efficienza e di sviluppo delle strutture di assistenza al volo, dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di sicurezza, nonché di un sistema di contabilità analitica, certificato da società di revisione contabile, che consenta l'individuazione dei ricavi e dei costi di competenza afferenti a ciascuno dei servizi, regolamentati e non regolamentati.”;

g) al comma 8 la lettera b) è sostituita dalla seguente: “b) i mancati introiti dell'Azienda in base a quanto previsto dai commi 4 e 5 del presente articolo.”;

h) al comma 9 le parole da “di cui al comma 1” fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “è determinato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di un'istruttoria effettuata dall'ENAC sentita l'Azienda”.

2. Per l'anno 2006, l'obiettivo di recupero della produttività di cui al comma 7-bis dell'articolo 5 del decreto-legge n. 77 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 160 del 1989, come introdotto dal comma 1, è determinato in misura non inferiore al 5 per cento.

3. Per gli interventi di cui al comma 1, lettera c) è autorizzata la spesa di 32 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006. Per gli interventi di cui al comma 1, lettera d), è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.

Art. 11-septies

(Interventi a favore della sicurezza degli impianti ed operativa)

1. All'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003 n. 350, le parole “per la parte eccedente 30 milioni di euro” sono sostituite dalle seguenti: “quanto a 30 milioni di euro, in un apposito fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti destinato a compensare l'ENAV s.p.a., secondo modalità regolate dal contratto di servizio di cui all'articolo 9 della legge 21 dicembre 1996, n. 665, per i costi sostenuti da ENAV s.p.a. per garantire la sicurezza ai propri impianti e per garantire la sicurezza operativa e, quanto alla residua quota,”.

2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006.

Art. 11-*octies*

(*Compensazione per gli eventi dell'11 settembre 2001*)

1. E' autorizzata la spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2005 per la liquidazione dei risarcimenti dei danni di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 14. Le modalità e i termini delle liquidazioni dei predetti risarcimenti sono stabiliti con il decreto di cui al comma 1-septies dell'articolo 2 del decreto-legge n. 450 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2002.

Art. 11-*nonies*

(*Razionalizzazione ed efficientamento del settore dei gestori aeroportuali*)

1. Nella legge 24 dicembre 1993, n. 537 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 10 dell'articolo 10, è sostituito dal seguente: "10. La misura dei diritti aeroportuali di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni è determinata per i singoli aeroporti, sulla base di criteri stabiliti dal CIPE, con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro delle economia e delle finanze. Con i medesimi decreti viene altresì fissata, per un periodo predeterminato, comunque compreso tra tre e cinque anni, la variazione massima annuale applicabile ai medesimi diritti aeroportuali. La variazione è determinata prendendo a riferimento il tasso di inflazione programmato, l'obiettivo di recupero della produttività assegnato al gestore aeroportuale, la remunerazione del capitale investito, gli ammortamenti dei nuovi investimenti realizzati con capitale proprio o di credito, che sono stabiliti in contratti di programma stipulati tra Enac e il gestore aeroportuale, approvati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La misura iniziale dei diritti e l'obiettivo di recupero della produttività assegnato vengono determinati tenendo conto:

a) di un sistema di contabilità analitica, certificato da società di revisione contabile, che consenta l'individuazione dei ricavi e dei costi di competenza afferenti a ciascuno dei servizi, regolamentati e non regolamentati, quali lo svolgimento di attività commerciali, offerti sul sedime aeroportuale;

b) del livello qualitativo e quantitativo dei servizi offerti;

c) delle esigenze di recupero dei costi, in base a criteri di efficienza e di sviluppo delle strutture aeroportuali;

d) dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di tutela ambientale;

e) di una quota non inferiore al 50 per cento del margine conseguito dal gestore aeroportuale in relazione allo svolgimento nell'ambito del sedime aeroportuale di attività non regolamentate.”;

b) dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:

“10-*bis*. E' soppressa la maggiorazione del 50 per cento dei diritti aeroportuali applicata nei casi di approdo o partenza nelle ore notturne, di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324.

10-*ter*. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può definire norme semplificative, rispetto a quelle previste al comma 10, per la determinazione dei diritti aeroportuali per gli aeroporti aventi un traffico inferiore a 600.000 Unità di Carico, ciascuna equivalente ad un passeggero o cento chili di merce o di posta.

10-*quater*. La metodologia di cui al comma 10, si applica anche per la determinazione dei corrispettivi per i servizi di sicurezza previsti dall'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, nonché per la determinazione della tassa di imbarco e sbarco sulle merci trasportate per via aerea in base al decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117.”.

2. Il comma 190 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è abrogato.

Art. 11-*decies*

(*Competitività del sistema aeroportuale*)

1. Al fine di incrementare la competitività e razionalizzare il sistema del trasporto aereo nazionale, i canoni di concessione demaniale, istituiti dal decreto legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1995, n. 351 e successive modificazioni ed integrazioni, sono ridotti del 75 per cento fino alla data di introduzione del sistema di determinazione dei diritti aeroportuali di cui all'articolo 4 del presente provvedimento.

2. Fino alla determinazione dei diritti aeroportuali di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, secondo le modalità previste nel comma 10, dell'articolo 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dall'articolo 4 del presente decreto, la misura dei diritti aeroportuali attualmente in vigore è ridotta in misura pari all'importo della riduzione dei canoni demaniali di cui al comma precedente. Detta misura è ulteriormente ridotta del 10 per cento per i gestori che non adottano un sistema di contabilità analitica, certificato da società di revisione contabile, che consenta l'individuazione, per tutti i servizi offerti, dei ricavi e dei costi di competenza afferenti a ciascun singolo servizio.

3. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutate in 42 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006 si provvede ai sensi dell'articolo 12.

Art. 11-*undecies*

(*Sviluppo delle infrastrutture aeroportuali*)

1. La programmazione degli interventi infrastrutturali per il settore dell'aviazione civile, di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, soddisfa, in via prioritaria, le esigenze dei collegamenti con gli aeroporti d'interesse nazionale e, in particolare, con gli hub aeroportuali di Roma Fiumicino e di Milano Malpensa.

2. I piani d'intervento infrastrutturale di ENAC e di ENAV S.p.A. sono redatti in coerenza con le linee d'indirizzo contenute nella programmazione di cui al comma precedente, consultate le associazioni rappresentative dei vettori aerei e dei gestori aeroportuali.

Art. 11-*duodecies*

(*Sicurezza aeroportuale*)

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'interno, emanato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa istruttoria effettuata dall'ENAC, sono definite le attività necessarie a garantire la sicurezza aeroportuale relativa al controllo bagagli e passeggeri, lo svolgimento delle quali è affidato ai gestori aeroportuali ed ai vettori, individuando le diverse competenze e responsabilità agli stessi assegnate.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto della imputazione delle attività definite con il decreto di cui al comma 1, è definita la ripartizione, tra gestori aeroportuali e vettori, dei corrispettivi stabiliti in base all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217.

Art. 11-*terdecies*

(*Royalties sui carburanti*)

1. In applicazione alla normativa di settore, per i servizi regolamentati o comunque sottoposti alla vigilanza dell'ENAC in base alla direttiva del Consiglio 96/67/CEE del 15 ottobre 1996 non possono essere applicati dai gestori aeroportuali e dai fornitori dei servizi sovrapprezzi, in particolare *royalties* sulla fornitura di carburanti, non effettivamente connessi ai costi sostenuti per l'offerta del medesimo servizio.

Art. 11-*quaterdecies*

1. Per consentire l'organizzazione e l'adeguamento degli impianti e attrezzature necessari allo svolgimento dei Campionati mondiali di nuoto che si terranno a Roma nel 2009 e dei Giochi del Mediterraneo che si terranno a Pescara nel medesimo anno, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere con contributi quindicennali nei confronti dei soggetti competenti. A tal fine è autorizzata la spesa annua di 2 milioni di euro per quindici anni a decorrere dal 2007, nonché quella annua di 2 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2008, da ripartire in eguale misura tra le manifestazioni di cui al primo periodo del presente comma.

2. Per l'organizzazione e l'adeguamento infrastrutturale necessario alla realizzazione del convegno internazionale interconfessionale è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2006.

3. Per la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 1, comma 279, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzata la spesa di ulteriori 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, nonché la spesa di ulteriori 1,5 milioni di euro per la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 1, comma 278 della citata legge n. 311 del 2004 in favore della Facoltà ivi indicata della Seconda Università degli studi di Napoli.

4. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: "1° luglio 2003", sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2005";

b) al secondo periodo, le parole: "30 giugno 2005", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2006";

c) al terzo periodo, le parole: "30 giugno 2005", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2006".

5. Le regioni e le province autonome, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica o, se istituiti, degli istituti regionali, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge n. 157 del 1992».

6. Al comma 1 dell'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è aggiunta la seguente lettera: "e-ter) dell'esecuzione di vendemmie di breve durata e a carattere saltuario, effettuata da studenti e pensionati". A tal fine è autorizzata la spesa annua di 200.000 euro dal 2006.

7. Al fine di garantire i livelli occupazionali nel parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, è erogata a favore dell'ente parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise la somma di euro 2.500.000, a decorrere dall'anno 2006, per consentire la stabilizzazione del personale fuori ruolo operante

presso l'ente. Le relative stabilizzazioni sono effettuate nei limiti delle risorse assegnate con il presente comma e nel rispetto delle normative vigenti in materia di assunzioni, anche in soprannumero. I rapporti di lavoro in essere con il personale che presta attività professionale e collaborazione presso l'ente parco sono regolati, sulla base di nuovi contratti che verranno stipulati dall'ente, a decorrere dal 1° gennaio 2006, fino alla definitiva stabilizzazione del suddetto personale e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2007 nei limiti delle risorse di cui al primo periodo. Al relativo onere si provvede attraverso riduzione del fondo di cui al comma 96 dell' articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

8. Il comma 12 dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è sostituito dal seguente: "12. Gli organi dell'Ente parco durano in carica cinque anni".

9. All'articolo 17, commi 1, 2 e 6, lettera a), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, le parole: «16 luglio 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006». La disposizione del presente comma non si applica alle discariche di II categoria, di tipo A, cui si conferiscono materiali di matrice cementizia contenenti amianto, per le quali il termine di conferimento è fissato alla data di entrata in vigore della presente legge.

10. Il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993, n. 379, è aumentato, a decorrere dall'anno 2006, ad euro 2.300.000. Per le attività e il conseguimento delle finalità scientifiche del Polo Nazionale di cui all'articolo 1, della legge del 29 ottobre 2003, n. 291, viene riconosciuto alla Sezione italiana dell'Agenzia Internazionale per la prevenzione della cecità un contributo annuo di euro 750.000. E' concesso un contributo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, in favore dell'ente morale riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1967, n. 516. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 113, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, deve essere inteso come contributo statale annuo ordinario; a decorrere dall'anno 2006 esso è pari a 400 mila euro. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 187 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. In favore della Lega italiana tumori è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.».

11. In considerazione del rilievo nazionale e internazionale nella sperimentazione sanitaria di elevata specializzazione e nella cura delle patologie nel campo dell'oftalmologia, per l'anno 2006 è autorizzata la concessione di un contributo di 1 milione di euro in favore della Fondazione "G.B. Bietti" per lo studio e la ricerca in oftalmologia, con sede in Roma." Allo scopo di promuovere il miglioramento della salute e di offrire ai cittadini alti livelli di assistenza ospedaliera è autorizzata la concessione di un contributo associativo nel limite di 50.000,00 euro annui per ciascuno degli anni 2006-2007-2008 in favore del Comitato permanente degli Ospedali dell'Unione Europea (Hope) con sede in Belgio. E' autorizzata la spesa di 219.000 euro per l'anno 2006, 500.000 euro per l'anno 2007 e 500.000 euro per l'anno 2008 per l'interconnessione

e la formazione sanitaria tra centri sanitari all'estero e in Italia che il Ministro della salute, il Ministro per gli italiani nel Mondo, il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'istruzione, università e ricerca e il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, attuano congiuntamente avvalendosi, in particolare, dell'Associazione denominata "Alleanza degli Ospedali Italiani nel Mondo", da essi congiuntamente costituita in data 2 febbraio 2004.

12. Il prestito vitalizio ipotecario ha per oggetto la concessione da parte di aziende ed istituti di credito ha per oggetto la concessione da parte di aziende ed istituti di credito nonché da parte di intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico bancario approvato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 di finanziamenti a medio e lungo termine con capitalizzazione annuale di interessi e spese, e rimborso integrale in unica soluzione alla scadenza, assistiti da ipoteca di primo grado su immobili residenziali, riservati a persone fisiche con età superiore ai 65 anni compiuti.

13. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro delle attività produttive di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, è delegato ad emanare uno o più decreti ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici;

b) definizione di un reale sistema di verifiche degli impianti di cui alla lettera a) con l'obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo una effettiva sicurezza;

c) determinazione delle competenze dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali secondo i principi di sussidiarietà e di leale collaborazione, anche tramite lo strumento degli accordi in sede di Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997;

d) previsione di sanzioni in caso di violazione degli obblighi stabiliti dai provvedimenti d'attuazione previsti dalle lettere a) e b).

14. Per la prosecuzione ed il completamento degli interventi di cui all'articolo 52, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.

15. Al comma 4 dell'articolo 12 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, dopo la lettera *p-terdecies*), aggiungere la seguente: "*p-quaterdecies*) area del territorio di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 maggio 2005, n. 122"

16. Ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la disposizione prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera b), dello stesso decreto, si interpreta nel senso che un'area è da considerarsi comunque fabbricabile se è utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

17. E' autorizzato un contributo quindicennale di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2006 in favore dell'ANAS per la realizzazione di lavori di raccordo stradale.

18. Con decreto del Ministro delle attività produttive è determinata annualmente la quota di risorse del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, da destinare, a valere sulla quota erogata a fondo perduto, agli interventi previsti dal comma 270 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311

19. La prima parte del comma 10 dell'articolo 155 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituita dalla seguente: "Il reddito imponibile dei soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), derivante dall'utilizzo in traffico internazionale delle navi indicate nell'articolo 8-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, iscritte nel registro internazionale di cui al decreto-legge 27 dicembre 1998, n. 30, e dagli stessi armate, nonché delle navi noleggiate il cui tonnellaggio non sia superiore al 50 per cento di quello complessivamente utilizzato, è determinato ai sensi della presente sezione qualora il contribuente comunichi un'opzione in tal senso all'Agenzia delle entrate entro tre mesi dall'inizio del periodo d'imposta a partire dal quale intende fruirne con le modalità di cui al decreto previsto dall'articolo 161».

20. Per la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 2 della legge 30 luglio 2002, n. 174 è autorizzato un contributo quindicennale di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2006.

21. All'articolo 1 del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n. 48, nel comma 3 dopo le parole "dell'ambiente naturale" inserire le seguenti. " , le associazioni riconosciute a carattere nazionale aventi per oggetto statutario, da più di quaranta anni, lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca oncologica".

Art. 11- *quinquiesdecies*

(Contrasto alla diffusione del gioco illegale)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze – amministrazione autonoma dei monopoli di Stato definisce con propri provvedimenti entro il 30 aprile 2006, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio nazionale dei soggetti operanti la raccolta dei giochi, le regole della raccolta, attraverso internet, televisione digitale, terrestre e satellitare, nonché attraverso la telefonia fissa e mobile, del lotto, del concorso pronostici enalotto, dei concorsi pronostici su base sportiva, delle scommesse a totalizzatore di cui al D.M. 2 agosto 1999, n. 278, e successive modificazioni, e della nuova scommessa ippica di cui all'articolo 1,

comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. I provvedimenti, valorizzando, anche per la tutela dell'ordine pubblico e del giocatore, le attuali reti di raccolta dei giochi e la diffusione dei mezzi di pagamento on line, prevedono, in particolare:

a) l'estrazione giornaliera della ruota nazionale del lotto, di cui all'articolo 1, comma 489, della legge del 30 dicembre 2004, n. 311, nonché l'effettuazione giornaliera del concorso pronostici enalotto, alla raccolta a distanza;

b) l'estensione nel caso in cui non sia già previsto dalle vigenti convenzioni di concessione, dell'oggetto, alle condizioni vigenti, delle concessioni del lotto, del concorso pronostici enalotto, dei concorsi pronostici su base sportiva, delle scommesse a totalizzatore di cui al D.M. 2 agosto 1999, n. 278, e successive modificazioni, e della nuova scommessa ippica di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, al gioco raccolto con i mezzi di partecipazione a distanza sopra indicati. La predetta estensione esclude ogni diversa modifica dell'oggetto delle concessioni e non comporta l'attribuzione per ciascun concessionario, di giochi diversi da quelli dallo stesso gestiti in virtù della o delle concessioni conferite;

c) la possibilità di raccolta a distanza dei giochi di cui alla lettera b) da parte dei soggetti titolari di concessione per l'esercizio o per la raccolta dei giochi, concorsi o scommesse riservati allo Stato, i quali dispongono di un sistema di raccolta conforme ai requisiti tecnici ed organizzativi stabiliti dall'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. I provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze – amministrazione autonoma dei monopoli di Stato definiscono criteri di concessione tra i soggetti che effettuano la raccolta a distanza e i soggetti titolari di concessione di cui alla lettera b), che garantiscono la sicurezza nelle transazioni in rete e la possibilità di collegamento tra tutti i concessionari di giochi nonché le modalità di retribuzione di tali soggetti;

d) la commercializzazione dei mezzi di pagamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 290 e 291, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, attraverso le attuali reti di raccolta, del Lotto, del concorso pronostici Enalotto, dei concorsi pronostici su base sportiva, delle scommesse a totalizzatore di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1999, n. 278, e successive modificazioni, e della nuova scommessa ippica di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, assicurando che ciascuna rete commercializzi in via esclusiva i mezzi di pagamento relativi ai giochi da essa gestiti. I mezzi di pagamento sono utilizzati anche per la partecipazione a distanza dei giochi di cui al comma 29. Per tali attività è riconosciuto un aggio pari al 6 per cento del valore dei mezzi di pagamento venduti.

2. Per il triennio 2006-2008 è introdotto, in via sperimentale, un meccanismo di variazione dell'aggio sui giochi del Lotto, del concorso pronostici Enalotto, del concorso pronostici Totip, dei concorsi pronostici su base sportiva, delle scommesse a totalizzatore di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1999, n. 278, e successive modificazioni, della scommessa

Tris e della nuova scommessa ippica di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, correlato al livello di raccolta conseguito nell'anno precedente, basato sui seguenti criteri:

a) nel caso in cui nell'anno 2006, la raccolta dei giochi sopra richiamati, nonché di eventuali altri nuovi giochi distribuiti in ricevitoria, sia superiore a 11.200 milioni di euro, l'aggio riconosciuto ai ricevitori per la raccolta relativa all'anno 2007 é fissato in misura al 9 per cento della raccolta ed il prelievo erariale relativo al concorso pronostici Enalotto, al concorso pronostici Totip, ai concorsi pronostici su base sportiva, alle scommesse a totalizzatore di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1999, n. 278, e successive modificazioni, alla scommessa Tris ed alla nuova scommessa ippica di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, é diminuito di un punto percentuale rispetto alla raccolta;

b) nel caso in cui, nell'anno 2007, la raccolta dei giochi sopra richiamati, nonché di eventuali altri nuovi giochi distribuiti in ricevitoria, sia superiore a 11.600 milioni di euro, è confermata, per gli anni 2008 e successivi, la percentuale di aggio prevista dalla lettera a).

3. Entro il 30 giugno 2006, il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato individua, con proprio provvedimento le modalità di determinazione e di pubblicizzazione del livello di raccolta conseguito dai giochi previsti dal comma 1.

4. Con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e le disposizioni tecniche occorrenti per l'attuazione di formule di gioco opzionali, complementari al concorso pronostici Enalotto ed al gioco del Lotto, senza variazioni nella misura dell'aggio, basate sui seguenti principi:

a) posta di gioco per ogni combinazione pari a 0,50 euro;

b) restituzione al giocatore non inferiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo delle poste di gioco;

c) autonomia dei premi rispetto a quelli previsti dalle formule di gioco attuali;

d) introduzione di premi istantanei, cumulabili con gli eventuali premi a punteggio;

possibilità di accesso al gioco attraverso mezzi di comunicazione a distanza ai sensi del comma 1.».

5. Per garantire l'effettiva concorrenza e competitività nel settore del gioco e delle scommesse, il concessionario delle scommesse ippiche e sportive non può essere titolare di oltre 100 agenzie sul territorio nazionale. A tal fine, nel numero di agenzie si considerano anche i soggetti controllanti o controllati, ovvero sottoposti, anche per interposta persona ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

6. Al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, ciascun affidatario delle concessioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, o dal decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, esercita la propria attività anche mediante l'apertura di tre sportelli distaccati, presso sedi diverse dei locali nei quali si effettua già la raccolta delle scommesse, ma comunque ubicati nella stessa regione, da attivarsi entro il 31 marzo 2006 e fino alla operatività del riordino del settore delle scommesse sportive di cui all'articolo 1, commi 286 e 287, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. L'apertura degli sportelli distaccati non determina alcun diritto preferenziale nell'ambito della procedura di riordino del comparto delle scommesse sportive di cui ai citati commi. Con uno o più provvedimenti, da adottarsi entro il 31 gennaio 2006, il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dello Stato determina le modalità di apertura degli sportelli distaccati di raccolta delle scommesse, assicurando priorità ai comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, attualmente non serviti da agenzie di scommesse.

7. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3 è aggiunta la lettera f): "le operazioni inerenti e connesse all'organizzazione ed all'esercizio delle attività di cui all'articolo 10, n. 6) e 7) e le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative a dette operazioni";

2) al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "La disposizione di cui al presente comma non si applica alle operazioni di cui all'articolo 10, n. 6) e 7) e alle prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative a dette operazioni".

8. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 7 è subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3 del Trattato istitutivo della Comunità europea

9. A decorrere dal 1° gennaio 2006, la posta unitaria per le scommesse diverse da quelle sulle corse dei cavalli è stabilita in 1 euro e l'importo minimo per ogni biglietto giocato non può essere inferiore a 3 euro. Eventuali variazioni della posta unitaria per qualunque tipo di scommessa sono determinate con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

10. Il personale dipendente dalla CONI servizi S.p.A. per effetto dell'articolo 8 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 in posizione di distacco presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e con oneri a carico della predetta amministrazione, è trasferito, a domanda, nei ruoli della citata amministrazione, con le modalità previste dall'articolo 1, comma 124 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

11. Ferme restando le previsioni dell'articolo 1, commi 290 e 291, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, entro il 31 gennaio 2006 il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei mo-

nopoli di Stato definisce, con propri provvedimenti, misure per la regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse, del bingo e delle lotterie attraverso Internet, televisione digitale, terrestre e satellitare, nonché attraverso la telefonia fissa e mobile. I provvedimenti, nel quadro di modalità di gioco atte a garantire la sicurezza del giocatore, la tutela dell'ordine pubblico e la possibilità di connessione a tutti gli altri operatori, prevedono in particolare:

a) la possibilità di raccolta da parte dei soggetti titolari di concessione per l'esercizio di giochi, concorsi o scommesse riservati allo Stato, i quali dispongano di un sistema di raccolta conforme ai requisiti tecnici ed organizzativi stabiliti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, delle lotterie differite ed istantanee con partecipazione a distanza previste dall'articolo 1, comma 292, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Per tale attività è riconosciuto un aggio pari all'8 per cento della raccolta effettuata;

b) la possibilità di attivazione, da parte dei concessionari per l'esercizio delle scommesse a quota fissa, di apparecchiature che consentono al giocatore, in luoghi diversi dai locali della sede autorizzata, l'effettuazione telematica delle giocate verso tutti i concessionari autorizzati all'esercizio di tali scommesse, nel rispetto del divieto di intermediazione nella raccolta delle scommesse e tenendo conto delle specifiche discipline relative alla raccolta a distanza delle scommesse previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, nonché dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174;

c) le modalità di estrazione centralizzata, di gestione gioco e di raccolta a distanza, affidata agli attuali concessionari, del gioco previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29.

12. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) per le scommesse:

1) per la scommessa TRIS e per le scommesse ad essa assimilabili, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169: 22,50 per cento della quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa;

2) per ogni tipo di scommessa ippica a totalizzatore ed a quota fissa, salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311: 15,70 per cento della quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa;

3) per le scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli: dal 1° gennaio 2006, nella misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e nella misura del 9,5 per cento per ciascuna scommessa composta da più di sette eventi; dal 1° gennaio

2007, nel caso in cui la raccolta dell'intero anno 2006 afferente alle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 1.850 milioni di euro, nella misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e nella misura dell'8 per cento per ciascuna scommessa composta da più di sette eventi; dal 1° gennaio 2008, nel caso in cui la raccolta dell'intero anno 2007 afferente alle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 2.150 milioni di euro, nella misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e nella misura del 6,6 per cento per ciascuna scommessa composta da più di sette eventi;

4) per le scommesse a totalizzatore su eventi diversi dalle corse dei cavalli: 20 per cento di ciascuna scommessa».

13. Il Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato indirà apposita lotteria ad estrazione istantanea dedicata ai Giochi olimpici invernali "Torino 2006".

All'articolo 12 apportare le seguenti modificazioni:

a) nell'alinea, modificare le parole "190" con le seguenti: "76,5";

b) al comma 1 dopo le parole "dall'attuazione" inserire le seguenti: "degli articoli da 3 a 11"

c) lettera a), sostituire le parole: «190 milioni» con le seguenti: «76,5 milioni» e aggiungere alla fine il seguente periodo: "Per la compensazione degli effetti sul fabbisogno di cassa si provvede mediante riduzione di 73,5 milioni di euro, per l'anno 2005, della dotazione di cassa relativa all'unità previsionale di base 3.2.3.20 "Banche, Fondi ed Organismi internazionali" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze".

d) dopo il comma 1 inserire i seguenti:

"1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 11-*sexies*, comma 1, lettera c) e d), 11-*septies*, 11-*octies* e 11-*decies*, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2005 e a 124 milioni di euro a decorrere dal 2006, si provvede per l'anno 2005 mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 11-*quater*. Per gli anni successivi si provvede ai sensi dei commi 1-*ter* e 1-*quater*."

1-*ter*. Una quota delle risorse rivenienti dal presente decreto-legge, pari a 372 milioni di euro, confluisce nel fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il predetto importo è versato su apposita contabilità speciale, ai fini del riversamento all'entrata del bilancio dello Stato negli anni dal 2006 al 2008, per 124 milioni di euro all'anno. Della predetta somma una quota pari a 30 milioni di euro resta acquisita all'entrata del bilancio dello Stato a copertura delle minori entrate derivanti dall'articolo 11-*septies* e la restante quota di 94 milioni di euro è riassegnata per

provvedere alle spese recate dagli articoli 11-*sexies*, comma 1, lettera *c*) e *d*), 11-*octies* e 11-*decies*. Alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dal precedente periodo, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 14, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

1-*quater*. A decorrere dall'anno 2009 si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

1- *quinquies*. Agli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.”.

*All'articolo 13, dopo il comma 1, inserire il seguente: “1-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 11-*sexies*, 11-*septies*, 11-*nonies* e 11-*decies* del presente decreto trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2006.*

ELENCO 1

**Riduzione di competenza e cassa delle spese per
consumi intermedi (categoria 2)**

		Riduzione di Competenza (1)	Riduzione di Cassa
Ministero dell'Economia e delle Finanze			
1.1.1.1	Gabinetto e altri uffici di diretta collaborazione	780.227	780.227
1.1.1.3	Servizio consultivo ed ispettivo tributario	91.935	91.935
1.1.5.2	Fondo di riserva consumi intermedi	781.562	781.562
2.1.1.0	Funzionamento	10.095.231	10.095.231
2.1.5.2	Servizi del Poligrafico dello Stato	10.521.406	10.521.406
3.1.1.0	Funzionamento	2.749.892	2.749.892
3.1.2.16	Oneri per le privatizzazioni	492.578	492.578
3.1.2.24	Accordi ed organismi internazionali	60.870	60.870
3.1.5.6	Altri servizi di tesoreria	322.256	322.256
3.1.5.17	Servizi del Poligrafico dello Stato	5.797.691	5.797.691
3.1.7.5	Oneri accessori	1.744	1.744
4.1.1.0	Funzionamento	3.394.355	3.394.355
4.1.5.1	Accordi ed organismi internazionali	99.907	99.907
4.1.5.7	Altri servizi di tesoreria	331.267	331.267
4.1.5.14	Fondo canoni di locazione	29.193.715	29.193.715
5.1.1.0	Funzionamento	967.771	967.771
6.1.1.1	Spese generali di Funzionamento	529.480	529.480
9.1.1.0	Funzionamento	380.885	380.885
12.1.1.1	Commissariati di governo	104.595	104.595
	Totale	66.697.367	66.697.367
Ministero delle Attività Produttive			
1.1.1.0	Funzionamento	311.848	311.848
2.1.1.0	Funzionamento	442.921	442.921
2.1.5.4	Fondo di riserva consumi intermedi	46.143	46.143
3.1.1.0	Funzionamento	3.121.899	3.121.899
3.1.2.7	Cooperative e loro consorzi	467.930	467.930
3.1.2.9	Promozione turistica	37.198	37.198
4.1.1.0	Funzionamento	174.346	174.346

Segue: ELENCO 1

		Riduzione di Competenza (1)	Riduzione di Cassa
5.1.1.0	Funzionamento	390.073	390.073
	Totale	4.992.358	4.992.358
Ministero del Lavoro e Politiche Sociali			
1.1.1.0	Funzionamento	113.797	113.797
1.1.5.2	Fondo di riserva consumi intermedi	177.386	177.386
2.1.1.0	Funzionamento	44.789	44.789
3.1.1.0	Funzionamento	64.257	64.257
4.1.1.0	Funzionamento	152.423	152.423
5.1.1.0	Funzionamento	92.030	92.030
6.1.1.0	Funzionamento	45.904	45.904
7.1.1.0	Funzionamento	62.395	62.395
8.1.1.0	Funzionamento	43.406	43.406
9.1.1.0	Funzionamento	220.924	220.924
9.1.2.2	Occupazione	2.438	2.438
10.1.1.0	Funzionamento	116.609	116.609
11.1.1.0	Funzionamento	141.515	141.515
12.1.1.0	Funzionamento	75.624	75.624
13.1.1.0	Funzionamento	3.371.035	3.371.035
14.1.1.0	Funzionamento	164.878	164.878
15.1.1.0	Funzionamento	31.208	31.208
	Totale	4.920.618	4.920.618
Ministero della Giustizia			
1.1.1.0	Funzionamento	879.970	879.970
2.1.1.0	Funzionamento	754.555	754.555
3.1.1.0	Funzionamento	8.209.444	8.209.444
5.1.1.0	Funzionamento	362.558	362.558
	Totale	10.206.527	10.206.527
Ministero degli Affari esteri			
1.1.1.0	Funzionamento	14.713	14.713
2.1.1.0	Funzionamento	1.001.577	1.001.577
3.1.1.0	Funzionamento	8.331	8.331

Segue: ELENCO 1

		Riduzione di Competenza (1)	Riduzione di Cassa
4.1.1.0	Funzionamento	99.682	99.682
5.1.1.1	Uffici centrali	70.655	70.655
5.1.1.2	Uffici all'estero	81.965	81.965
6.1.1.1	Uffici centrali	606.380	606.380
6.1.1.2	Uffici all'estero	2.798.614	2.798.614
7.1.1.0	Funzionamento	739	739
8.1.1.1	Uffici centrali	403.928	403.928
8.1.1.2	Uffici all'estero	12.575	12.575
10.1.1.1	Uffici centrali	142.348	142.348
10.1.1.2	Istituzioni scolastiche e culturali all'estero	63.113	63.113
10.1.2.1	Promozione e relazioni culturali	16.893	16.893
11.1.1.0	Funzionamento	2.621.724	2.621.724
11.1.2.2	Collettività italiana all'estero	145.297	145.297
12.1.1.0	Funzionamento	1.467	1.467
13.1.1.0	Funzionamento	424.065	424.065
14.1.1.0	Funzionamento	207.159	207.159
15.1.1.0	Funzionamento	11.282	11.282
16.1.1.0	Funzionamento	8.001	8.001
17.1.1.0	Funzionamento	2.170	2.170
18.1.1.0	Funzionamento	6.301	6.301
19.1.1.0	Funzionamento	3.468	3.468
20.1.1.0	Funzionamento	5.708	5.708
Totale		8.758.155	8.758.155
Ministero dell'istruzione e della università e ricerca scientifica			
1.1.1.0	Funzionamento	573.835	573.835
2.1.1.1	Uffici centrali	5.426.201	5.426.201
2.1.5.7	Fondo di riserva consumi intermedi	2.504.851	2.504.851
3.1.1.1	Uffici centrali	9.060.979	9.060.979
3.1.2.5	Interventi diversi	373.107	373.107
4.1.1.1	Uffici centrali	2.149.323	2.149.323
4.1.1.2	Accademie ed Istituti superiori musicali, coreutici e per le industrie artistiche	43.577	43.577
7.1.1.1	Uffici regionali	640.546	640.546
7.1.1.2	Strutture scolastiche	6.283.015	6.283.015
8.1.1.1	Uffici regionali	373.638	373.638

Segue: ELENCO 1

		Riduzione di Competenza (1)	Riduzione di Cassa
8.1.1.2	Strutture scolastiche	3.528.486	3.528.486
9.1.1.1	Uffici regionali	162.592	162.592
9.1.1.2	Strutture scolastiche	1.732.872	1.732.872
10.1.1.1	Uffici regionali	444.577	444.577
10.1.1.2	Strutture scolastiche	4.726.173	4.726.173
11.1.1.1	Uffici regionali	338.360	338.360
11.1.1.2	Strutture scolastiche	3.811.689	3.811.689
12.1.1.1	Uffici regionali	147.925	147.925
12.1.1.2	Strutture scolastiche	990.875	990.875
13.1.1.1	Uffici regionali	381.884	381.884
13.1.1.2	Strutture scolastiche	3.572.629	3.572.629
14.1.1.1	Uffici regionali	100.088	100.088
14.1.1.3	Strutture scolastiche	532.326	532.326
15.1.1.1	Uffici regionali	447.616	447.616
15.1.1.2	Strutture scolastiche	9.351.728	9.351.728
16.1.1.1	Uffici regionali	193.819	193.819
16.1.1.2	Strutture scolastiche	1.837.305	1.837.305
17.1.1.1	Uffici regionali	96.337	96.337
17.1.1.2	Strutture scolastiche	550.244	550.244
18.1.1.1	Uffici regionali	188.740	188.740
18.1.1.2	Strutture scolastiche	1.418.481	1.418.481
19.1.1.1	Uffici regionali	497.811	497.811
19.1.1.2	Strutture scolastiche	2.497.750	2.497.750
20.1.1.1	Uffici regionali	733.887	733.887
20.1.1.2	Strutture scolastiche	5.751.179	5.751.179
21.1.1.1	Uffici regionali	92.901	92.901
21.1.1.2	Strutture scolastiche	9.396	9.396
22.1.1.1	Uffici regionali	394.300	394.300
22.1.1.2	Strutture scolastiche	3.641.994	3.641.994
23.1.1.1	Uffici regionali	199.459	199.459
23.1.1.2	Strutture scolastiche	1.408.926	1.408.926
24.1.1.1	Uffici regionali	303.001	303.001
24.1.1.2	Strutture scolastiche	6.796.367	6.796.367
Totale		84.310.789	84.310.789
Ministero dell'Interno			
1.1.1.0	Funzionamento	186.976	186.976
2.1.1.0	Funzionamento	7.977.592	7.977.592

Segue: ELENCO 1

		Riduzione di Competenza (1)	Riduzione di Cassa
2.1.2.7	Spese elettorali (funzionamento uffici)	80.687.505	80.687.505
2.1.5.4	Fondo di riserva consumi intermedi	370.383	370.383
4.1.1.0	Funzionamento	1.138.587	1.138.587
	Totale	90.361.043	90.361.043
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio			
1.1.1.0	Funzionamento	969.987	969.987
2.1.1.0	Funzionamento	230.196	230.196
2.1.2.1	Parchi nazionali e aree protette	1.563	1.563
2.1.2.5	Difesa del mare	2.800	2.800
3.1.1.0	Funzionamento	493.798	493.798
4.1.1.0	Funzionamento	101.386	101.386
5.1.1.0	Funzionamento	3.517.054	3.517.054
6.1.1.0	Funzionamento	124.912	124.912
6.1.2.1	Manutenzione opere idrauliche	49.481	49.481
7.1.1.0	Funzionamento	739.886	739.886
	Totale	6.231.063	6.231.063
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti			
1.1.1.1	Gabinetto e altri uffici	592.363	592.363
2.1.1.0	Funzionamento	2.642.462	2.642.462
3.1.1.0	Funzionamento	340.578	340.578
3.1.5.1	Manutenzione sedi uffici statali	202.698	202.698
4.1.1.0	Funzionamento	389.180	389.180
4.1.2.11	Manutenzione opere marittime	17.381	17.381
5.1.1.0	Funzionamento	6.406.278	6.406.278
7.1.1.0	Funzionamento	285.725	285.725
	Totale	10.876.665	10.876.665
Ministero delle Comunicazioni			
1.1.1.0	Funzionamento	92.141	92.141
2.1.1.0	Funzionamento	33.259	33.259
3.1.1.0	Funzionamento	110.653	110.653
4.1.1.0	Funzionamento	20.212	20.212
5.1.1.0	Funzionamento	58.428	58.428
5.1.2.1	Controllo emissioni radioelettriche	7.628	7.628

Segue: ELENCO 1

		Riduzione di Competenza (1)	Riduzione di Cassa
6.1.1.0	Funzionamento	31.307	31.307
7.1.1.0	Funzionamento	52.966	52.966
8.1.1.0	Funzionamento	365.222	365.222
Totale		771.816	771.816
Ministero delle Politiche agricole e forestali			
1.1.1.0	Funzionamento	380.947	380.947
2.1.1.0	Funzionamento	240.103	240.103
3.1.1.0	Funzionamento	998.979	998.979
3.1.2.1	Enti e istituti di ricerca, informazione, sperimentazione e controllo	144.205	144.205
4.1.1.0	Funzionamento	463.219	463.219
Totale		2.227.453	2.227.453
Ministero per i Beni e le attività culturali			
1.1.1.0	Funzionamento	262.008	262.008
2.1.1.0	Funzionamento	104.195	104.195
2.1.5.4	Fondo di riserva consumi intermedi	107.225	107.225
3.1.1.0	Funzionamento	436.077	436.077
4.1.1.0	Funzionamento	2.725.740	2.725.740
5.1.1.0	Funzionamento	521.449	521.449
Totale		4.156.694	4.156.694
Ministero della Salute			
1.1.1.0	Funzionamento	57.751	57.751
2.1.1.0	Funzionamento	510.102	510.102
3.1.1.0	Funzionamento	1.063.750	1.063.751
3.1.2.13	Informazione e prevenzione	226.251	226.251
3.1.2.18	Nuclei antisofisticazioni e sanità	125.966	125.966
4.1.1.0	Funzionamento	3.345.402	3.345.402
4.1.2.5	Interventi diversi	160.228	160.228
Totale		5.489.451	5.489.451
Totale Generale		300.000.000	300.000.000

(1) Le misure riduttive di competenza hanno riguardo esclusivamente le spese non aventi natura obbligatoria.

ELENCO 2

**Riduzione di cassa delle spese per investimenti
fissi lordi (categoria 21)**

		Riduzione di Cassa
Ministero dell'Economia e delle Finanze		
1.2.3.1	Informatica di servizio	1.054.514
1.2.3.2	Beni mobili	209.506
2.2.3.1	Informatica di servizio	13.017.120
2.2.3.2	Beni mobili	275.154
3.2.3.5	Informatica di servizio	4.444.782
3.2.3.40	Beni mobili	15.117
3.2.3.44	Giochi olimpici invernali	55.700.411
3.2.3.49	Regioni a statuto ordinario	11.339.018
4.2.3.2	Informatica di servizio	41.578.637
4.2.3.18	Beni mobili	1.427.117
4.2.3.30	Monitoraggio spesa sanitaria	36.291.399
5.2.3.14	Informatica di servizio	23.796
5.2.3.15	Beni mobili	161.805
5.2.3.19	Aree sottoutilizzate	3.789.608
6.2.3.1	Edilizia di servizio	956.802
6.2.3.2	Informatica di servizio	15.034.086
6.2.3.3	Beni mobili	214.724
6.2.3.8	Gestione residui del soppresso Dipartimento delle Entrate	412.261
9.2.3.1	Beni mobili	36.642
9.2.10.2	Informatica di servizio	475.204
12.2.3.1	Beni mobili	1.192
	Totale	186.458.896
Ministero delle Attività Produttive		
1.2.3.1	Informatica di servizio	435.544
1.2.3.2	Beni mobili	7.234
2.2.3.1	Informatica di servizio	638.807
2.2.3.2	Beni mobili	95.891
3.2.3.1	Ricerca scientifica	716.055
3.2.3.2	Informatica di servizio	1.327.228
3.2.3.9	Beni mobili	15.237
3.2.3.12	Proprietà industriale	818.502
4.2.3.1	Informatica di servizio	92.937

Segue: ELENCO 2

		Riduzione di Cassa
4.2.3.3	Piano Energetico Nazionale	8.884.312
4.2.3.6	Beni mobili	3.766
5.2.3.1	Informatica di servizio	418.073
5.2.3.4	Beni mobili	17.815
5.2.3.5	Promozione e tutela del made in Italy	22.366.169
5.2.3.7	Sportelli all'estero e strumenti per l'internazionalizzazione	28.133.959
Totale		63.971.529
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali		
1.2.3.1	Informatica di servizio	2.562
1.2.3.2	Beni mobili	65
2.2.3.1	Beni mobili	4.272
3.2.3.3	Beni mobili	14.522
4.2.3.1	Beni mobili	23.277
5.2.3.1	Beni mobili	3.417
6.2.3.2	Beni mobili	4.272
7.2.3.1	Beni mobili	69.602
8.2.3.1	Beni mobili	5.057
9.2.3.1	Beni mobili	27.335
10.2.3.3	Beni mobili	25.201
11.2.3.2	Beni mobili	5.235
12.2.3.1	Informatica di servizio	228.759
12.2.3.2	Beni mobili	16.231
13.2.3.1	Beni mobili	759.616
14.2.3.1	Beni mobili	28.092
15.2.3.1	Beni mobili	6.194
Totale		1.223.709
Ministero della Giustizia		
1.2.3.2	Beni mobili	135.780
1.2.3.3	Fondo unico da ripartire – investimenti edilizia penitenziaria e giudiziaria	122.728.100
2.2.3.3	Beni mobili	443.397
3.2.3.1	Edilizia di servizio	8.199.396
3.2.3.2	Attrezzature e impianti	12.816.571
3.2.3.3	Informatica di servizio	21.429.483

Segue: ELENCO 2

		Riduzione di Cassa
3.2.3.4	Beni mobili	1.502
5.2.3.1	Edilizia di servizio	141.374
5.2.3.2	Attrezzature e impianti	342.438
5.2.3.3	Beni mobili	6.852
	Totale	166.244.894
Ministero degli Affari Esteri		
1.2.3.1	Beni mobili	13.899
2.2.3.3	Beni mobili	8.572
2.2.3.4	Altri investimenti	226.887
3.2.3.1	Beni mobili	535
4.2.3.2	Beni mobili	3.584
5.2.3.1	Beni mobili	3.658
6.2.3.2	Beni mobili	7.174
6.2.3.3	Edilizia di servizio	6.745.298
7.2.3.1	Beni mobili	1.534
8.2.3.1	Beni mobili	5.851
8.2.3.2	Informatica di servizio	471.583
10.2.3.1	Beni mobili	2.583
11.2.3.1	Beni mobili	5.910
12.2.3.1	Beni mobili	5.244
13.2.3.1	Beni mobili	401
14.2.3.1	Beni mobili	4.889
15.2.3.1	Beni mobili	8.032
16.2.3.1	Beni mobili	2.245
17.2.3.1	Beni mobili	5.355
18.2.3.1	Beni mobili	7.382
19.2.3.1	Beni mobili	6.081
20.2.3.1	Beni mobili	3.832
	Totale	7.540.529
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca Scientifica		
1.2.3.1	Beni mobili	38.219
2.2.3.1	Beni mobili	3.636.824
2.2.3.3	Strutture scolastiche	1.891.938
2.2.3.4	Fondi da ripartire per l'operatività scolastica	48.968.542
3.2.3.3	Beni mobili	127.027

Segue: ELENCO 2

	Riduzione di Cassa
4.2.3.1 Beni mobili	1.650
4.2.3.13 Informatica di servizio	295.964
7.2.3.4 Igiene e sicurezza sul lavoro	1.956.789
7.2.3.5 Strutture scolastiche	48.467
8.2.3.3 Beni mobili	19.573
8.2.3.4 Igiene e sicurezza sul lavoro	1.097.341
9.2.3.3 Beni mobili	26.526
9.2.3.4 Igiene e sicurezza sul lavoro	349.329
10.2.3.2 Interventi integrativi disabili	115.568
10.2.3.3 Beni mobili	50.829
10.2.3.4 Igiene e sicurezza sul lavoro	816.394
11.2.3.4 Igiene e sicurezza sul lavoro	851.720
12.2.3.2 Interventi integrativi disabili	56.733
12.2.3.3 Beni mobili	30.322
12.2.3.4 Igiene e sicurezza sul lavoro	325.532
13.2.3.2 Interventi integrativi disabili	78.096
13.2.3.3 Beni mobili	63.755
13.2.3.4 Igiene e sicurezza sul lavoro	632.570
14.2.3.2 Interventi integrativi disabili	19.612
14.2.3.3 Beni mobili	13.178
14.2.3.4 Igiene e sicurezza sul lavoro	282.711
15.2.3.1 Interventi integrativi disabili	226.240
15.2.3.3 Strutture scolastiche	307.376
15.2.3.5 Igiene e sicurezza sul lavoro	1.327.351
16.2.3.2 Interventi integrativi disabili	35.371
16.2.3.3 Beni mobili	5.939
16.2.3.4 Igiene e sicurezza sul lavoro	460.905
17.2.3.2 Interventi integrativi disabili	10.155
17.2.3.3 Beni mobili	11.834
17.2.3.4 Igiene e sicurezza sul lavoro	140.447
18.2.3.2 Interventi integrativi disabili	47.977
18.2.3.3 Beni mobili	13.598
18.2.3.4 Igiene e sicurezza sul lavoro	465.623
19.2.3.3 Beni mobili	18.853
19.2.3.4 Igiene e sicurezza sul lavoro	1.183.208
20.2.3.4 Interventi integrativi disabili	1.839.322
21.2.3.2 Interventi integrativi disabili	17.861
21.2.3.4 Beni mobili	19.846
21.2.3.5 Igiene e sicurezza sul lavoro	271.235
22.2.3.2 Interventi integrativi disabili	78.797

Segue: ELENCO 2

		Riduzione di Cassa
22.2.3.4	Beni mobili	40.160
22.2.3.5	Igiene e sicurezza sul lavoro	982.284
23.2.3.4	Beni mobili	9.670
23.2.3.5	Igiene e sicurezza sul lavoro	124.806
24.2.3.4	Beni mobili	11.869
24.2.3.5	Igiene e sicurezza sul lavoro	1.659.799
Totale		71.105.737
Ministero dell'Interno		
1.2.3.1	Beni mobili	718.666
2.2.3.1	Informatica di servizio	9.504.656
2.2.3.2	Progetti finalizzati	55.147.718
2.2.3.3	Beni mobili	598.541
4.2.3.1	Opere varie	47.826.425
4.2.3.3	Beni mobili	175.876
4.2.3.4	Informatica di servizio	3.421.176
Totale		117.393.059
Ministero dell'Ambiente e della tutela e del territorio		
1.2.3.1	Programmi di tutela ambientale	18.082.994
1.2.3.3	Beni mobili	100.562
2.2.3.10	Parchi nazionali e aree protette	14.175.700
2.2.3.12	Difesa del mare	1.423.741
2.2.3.13	Mezzi navali ed aerei	14.992.006
2.2.3.14	beni mobili	117.522
3.2.3.1	Piani disinquinamento	3.365.560
3.2.3.2	Prevenzione inquinamento fluviale e marittimo	90.963
3.2.3.3	Intese istituzionali di programma	2.304.776
3.2.3.4	Acquedotti, fognature ed opere igienico-sanitarie	2.711.119
3.2.3.5	Interventi per Venezia	10.800.994
3.2.3.6	Beni mobili	133.098
4.2.3.12	Ricerca ambientale	2.332.396
4.2.3.15	Accordi ed organismi internazionali	25.009.940
4.2.3.16	Informazione, monitoraggio e progetti in materia ambientale	23.899.601
4.2.3.17	Beni mobili	27.535
5.2.3.2	Piani disinquinamento	4.767.798

Segue: ELENCO 2

		Riduzione di Cassa
5.2.3.6	Prevenzione inquinamento atmosferico e acustico	8.916.087
5.2.3.9	Informazione, monitoraggio e progetti in materia ambientale	11.907.894
5.2.3.10	Beni mobili	140.559
6.2.3.1	Informatica di servizio	4.538
6.2.3.3	Opere varie	16.335
6.2.3.4	Calamità naturali e danni bellici	753.328
6.2.3.5	Opere idrauliche e sistemazione del suolo	1.650.803
6.2.3.6	Intese istituzionali di programma	3.773
6.2.3.7	Beni mobili	141.467
7.2.3.1	Informatica di servizio	378.028
7.2.3.4	Informazione, monitoraggio e progetti in materia ambientale	299.679
7.2.3.5	Beni mobili	163.419
Totale		148.712.213
 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti		
1.2.3.1	Informatica di servizio	28.255
1.2.3.2	Beni mobili	5.540
2.2.3.2	Informatica di servizio	21.666.173
2.2.3.5	Opere varie	20.331
2.2.3.8	Fondo progettazione opere pubbliche	235.530
2.2.3.9	Intese istituzionali di programma	1.506.901
2.2.3.10	Beni mobili	438.582
2.2.3.14	Enti ed organismi portuali	14.677.420
3.2.3.1	Edilizia di servizio	44.727.102
3.2.3.2	Interventi nel territorio di Trieste	2.155.825
3.2.3.3	Interventi nelle grandi città	421.446
3.2.3.4	Risanamento e ricostruzione zone terremotate	1.180.562
3.2.3.6	Edilizia scolastica	4.758
3.2.3.7	Edilizia giudiziaria	4.443.048
3.2.3.8	Opere stradali	11.432.290
3.2.3.9	Opere varie	2.430.257
3.2.3.10	Calamità naturali e danni bellici	5.938.484
3.2.3.19	Patrimonio culturale non statale	1.962.681
3.2.3.21	Patrimonio culturale statale	566.862
3.2.3.23	Intese istituzionali di programma	2.145.460
3.2.3.24	Beni mobili	125.376
3.2.3.25	Informatica di servizio	6.940

Segue: ELENCO 2

		Riduzione di Cassa
3.2.3.28	Aree sottoutilizzate	29.275.349
4.2.3.3	Opere marittime e portuali	302.698.950
4.2.3.4	Informatica di servizio	135.271
4.2.3.7	Sistemi Idroviari	13.714.367
4.2.3.10	Intese istituzionali di programma	12.191
4.2.3.11	Beni mobili	174.183
5.2.3.1	Edilizia di servizio	2.799.003
5.2.3.2	Attrezzature e impianti	4.207.240
5.2.3.3	Informatica di servizio	3.148.276
5.2.3.13	Beni mobili	35.055
5.2.3.14	Opere varie	5.350.743
7.2.3.1	Beni mobili	41.697
7.2.3.2	Informatica di servizio	40.895
Totale		477.753.043
Ministero delle Comunicazioni		
1.2.3.1	beni mobili	133
2.2.3.4	Reti di comunicazione	12.838.518
3.2.3.1	Beni mobili	37.481
4.2.3.2	Beni mobili	3.748
5.2.3.1	Controllo emissioni radioelettriche	3.345.403
6.2.3.1	Beni mobili	5.575
7.2.3.2	Beni mobili	2.672
7.2.3.3	Ricerca scientifica	663.197
7.2.3.5	Progetti informatici strategici	766.845
8.2.3.1	Informatica di servizio	224.734
8.2.3.2	Beni mobili	141.352
Totale		18.029.657
Ministero delle Politiche agricole e forestali		
1.2.3.1	Beni mobili	11.293
2.2.3.1	Enti e istituti di ricerca, informazione, sperimentazione e controllo	997.695
2.2.3.8	Beni mobili	31.218
3.2.3.2	Enti e istituti di ricerca, informazione, sperimentazione e controllo	33.497.180
3.2.3.3	Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario	38.073.957

Segue: ELENCO 2

		Riduzione di Cassa
3.2.3.4	Informazione e ricerca	2.172.663
3.2.3.6	Beni mobili	1.024.261
3.2.3.8	Informatica di servizio	32.895.691
3.2.3.13	Intese istituzionali di programma	956.172
3.2.3.16	Aree sottoutilizzate	38.766.647
4.2.3.3	Beni mobili	1.370.187
4.2.3.4	Edilizia di servizio	3.214.648
4.2.3.5	Informatica di servizio	729.316
Totale		153.740.927
Ministero per i beni culturali e le attività culturali		
1.2.3.1	Informatica di servizio	144.767
1.2.3.4	Beni mobili	844
2.2.3.1	Informatica di servizio	3.025.924
2.2.3.4	Patrimonio culturale statale	20.576.625
2.2.3.8	Beni mobili	165
2.2.3.10	Intese istituzionali di programma	15.527.927
2.2.3.11	Interventi a favore dei beni e delle attività culturali	662.792
3.2.3.1	Informatica di servizio	8.726.099
3.2.3.2	Enti ed attività culturali	13.082.235
3.2.3.5	Acquisizione di beni bibliografici e archivistici	1.766.207
3.2.3.8	Intese istituzionali di programma	823.378
3.2.3.11	Beni mobili	5.419
3.2.3.12	Patrimonio librario e archivistico statale	45.536.229
3.2.3.14	Ricerca scientifica	716.192
4.2.3.2	Informatica di servizio	823.508
4.2.3.4	Patrimonio culturale statale	70.057.706
4.2.3.5	Intese istituzionali di programma	493.768
4.2.3.8	Beni mobili	514.975
4.2.3.10	Sistema cartografico	869.852
5.2.3.2	Informatica di servizio	22.968
5.2.3.8	Beni mobili	24.568
5.2.3.10	Patrimonio culturale statale	43.088
Totale		183.445.237

Segue: ELENCO 2

		Riduzione di Cassa
Ministero della Salute		
1.2.3.2	Beni mobili	2.519
2.2.3.1	Beni mobili	57.098
2.2.3.4	Informatica di servizio	3.893.663
3.2.3.1	Beni mobili	175.898
4.2.3.1	Beni mobili	14.311
4.2.3.2	Tutela salute mentale	237.081
Totale		4.380.570
Totale complessivo		1.600.000.000

Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori:

Alberti Casellati, Andreotti, Antonione, Baldini, Bettamio, Cicolani, Costa, Corsi, D'Alì, Danzi, Giuliano, Lauro, Mantica, Massucco, Rizzi, Saporito, Servello, Sestini, Siliquini, Sudano, Travaglia, Trematerra, Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori:

Bobbio, Brutti Massimo, Calvi, Centaro, Crinò, Curto, Marini, Novi, Veraldi e Zancan, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare;

Cozzolino, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle cause dell'inquinamento del fiume Sarno;

Budin, Crema, Giovanelli, Manzella e Nessa, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Unione dell'Europa Occidentale;

Dell'Utri, Gubert, Iannuzzi e Rigoni, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Sen. Borea Leonzio

Modifiche ed integrazioni all'Ordinamento penitenziario ed al Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (3641)

(presentato in data 07/11/2005);

Sen. Borea Leonzio

Disciplina transitoria di esenzione dalle pene di cui all'articolo 14 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (3642)

(presentato in data 08/11/2005);

Sen. Formisano Aniello, Donadi Massimo

Norme in materia di finanziamento ai partiti, movimenti o associazioni con finalità politiche e per la introduzione delle elezioni primarie per la scelta dei candidati a cariche pubbliche elettive (3643)

(presentato in data 08/11/2005).

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

La Corte costituzionale, con lettere in data 25 ottobre e 3 novembre 2005, ha inviato, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle sentenze n. 397 del 12 ottobre e n. 405 del 24 ottobre 2005, depositate – rispettivamente – il successivo 25 ottobre e 3 novembre 2005 in cancelleria, con le quali la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale:

dell'articolo 6, comma 2, della legge della regione Molise 13 gennaio 2003, n. 1 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, di cui all'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549), come sostituito dall'articolo 1 della legge della regione Molise 31 agosto 2004, n. 18 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 gennaio 2003, n. 1, concernente «Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi»), nella parte in cui prevede un aumento del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi con decorrenza dal 1° gennaio 2005. Detto documento (*Doc. VII, n. 222*) è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1^a, alla 6^a e alla 13^a Commissione permanente;

degli articoli 2, 3 e 4 della legge della regione Toscana 28 settembre 2004, n. 50 (Disposizioni regionali in materia di libere professioni intellettuali). Detto documento (*Doc. VII, n. 223*) è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1^a e alla 2^a Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettera in data 3 novembre 2005, ha inviato, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria della Fondazioni lirico-sinfoniche per l'esercizio 2003 (*Doc. XV, n. 352*).

Alla determinazione sono allegati i documenti fatti pervenire dall'Ente suddetto ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge stessa.

Detto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5^a e alla 7^a Commissione permanente.

Interrogazioni

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

FASOLINO. – *Ai Ministri dell'interno e dell'ambiente e per la tutela del territorio.* – Premesso che:

nella notte del 21 ottobre 2005 un'ondata di maltempo si è abbattuta sul comune di Agropoli ed altri comuni limitrofi, Castellabate e Cicerale, provocando ingenti danni alle abitazioni, alle strutture commerciali e turistiche e all'agricoltura;

il violento nubifragio ha provocato la rottura degli argini dei fiumi Testene e Solofrone, nonché dei torrenti Vallone, Cupo e Cantalupo con conseguente inondazione di numerose abitazioni;

circa trecento persone sono state sfollate dalle loro case grazie al lavoro di volontari, Croce Rossa, Protezione civile e forze dell'ordine che hanno lavorato tutta la notte;

il maltempo ha causato danni per tre milioni di euro mettendo praticamente in ginocchio l'economia locale,

si chiede di sapere se non si ritenga necessario ed opportuno dichiarare lo stato di calamità naturale.

(4-09615)

MUZIO. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

a Grugliasco (Torino), l'area urbana di corso Fratelli Cervi – via Olevano, è attraversata da un elettrodotto d'alta tensione, linea primaria Rosone-sud ovest da 132 chilovattora a doppia terna, con titolarità d'impianto GRTN;

la stretta prossimità di tale linea aerea rispetto ad aree pubbliche, alla scuola media «66 Martiri», ad edifici adibiti ad abitazione civile, in modo particolare al caseggiato di c.so Cervi 101, da tempo preoccupa i cittadini dell'area urbana interessata;

in particolare preoccupa la vicinanza della linea elettrica aerea d'alta tensione alla scuola media «66 Martiri», caso che richiama la criticità dell'esposizione prolungata ai campi elettromagnetici ELF (Extremely low frequencies) di giovanissimi soggetti quali gli alunni all'interno di edifici scolastici;

tale impatto ambientale è stato al centro di petizioni di cittadini e all'attenzione di amministratori e consiglieri comunali della città di Grugliasco;

sulla questione il Consiglio comunale di Grugliasco ha di recente votato all'unanimità un ordine del giorno richiedente l'interramento della linea in oggetto;

interventi d'interramento delle linee di trasmissione elettrica d'alta tensione sono stati recentemente avviati ed eseguiti in comuni del torinese, tra i quali Grugliasco nell'area di via Crea, via Doppi, via Allason, sull'at-

traversamento della stessa linea Rosone-sud ovest, nel tratto della zona «Gerbido»;

tali interventi sono stati attivati nell'ambito di programmi finanziati dalla Regione Piemonte con fondi strutturali europei e con la partecipazione del Ministero delle infrastrutture,

si chiede di sapere se e quali misure urgenti il Ministro in indirizzo intenda adottare affinché si attivi di concerto con la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, un programma di intervento per l'interramento della linea elettrica d'alta tensione 132 chilovattora Rosone-sud ovest, nell'area urbana di corso Fratelli Cervi - via Olevano a Grugliasco.

(4-09616)

SPECCHIA. - Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e delle politiche agricole e forestali. - Premesso:

che nella mattinata di ieri un violento nubifragio ha investito la provincia di Brindisi ed in particolare i comuni di Brindisi, di Latiano e di Mesagne;

che, per quanto riguarda Brindisi, la pioggia di particolare intensità, durata alcune ore, ha allagato il centro e diversi altri quartieri invadendo negozi ed abitazioni e sommergendo diverse auto;

che la zona maggiormente danneggiata dal nubifragio è quella della via Provinciale per Lecce e di via Perrino, dove ha sede la questura;

che dette zone hanno subito l'esondazione del canale Patri, con l'acqua che ha raggiunto il metro di altezza, coprendo le auto e allagando negozi e case e alcuni uffici della questura;

che si sono registrate oltre 500 richieste d'intervento ai vigili del fuoco;

che alcune famiglie hanno dovuto abbandonare le abitazioni ed altre sono state salvate dal pronto intervento dei mezzi di soccorso;

che il Prefetto di Brindisi ha prontamente organizzato il centro di coordinamento di soccorsi coinvolgendo i vigili del fuoco e le forze dell'ordine ed anche le forze armate con il Battaglione S. Marco;

che a Mesagne e a Latiano numerosi sono i casi di allagamento di locali ed abitazioni e nel primo dei due comuni un'intera scolaresca è stata aiutata ad uscire dall'edificio scolastico dai vigili del fuoco;

che, purtroppo, anche l'agricoltura ha subito notevoli danni alle infrastrutture (magazzini ed opere murarie) ed alle colture, in particolare a quelle delle olive e dei carciofi,

rilevato:

che è necessaria la dichiarazione di stato di emergenza;

che è necessario anche verificare ed eliminare le concause che hanno determinato così ingenti danni soprattutto a Brindisi dove palazzi e muri hanno, in alcuni casi, impedito che le acque del canale Patri potessero defluire normalmente,

si chiede di conoscere quali urgenti iniziative il Governo intenda assumere.

(4-09617)

FASOLINO. – *Ai Ministri dell'interno e della difesa.* – Premesso che:

la comunità di Eboli deve fare i conti con una criminalità organizzata mai del tutto debellata e con una microcriminalità che commette furti, rapine, scippi a tutte le ore del giorno;

sono inoltre molto diffusi in città lo spaccio di droga, l'usura, le estorsioni a danno di imprenditori, professionisti e commercianti;

l'amministrazione comunale ha ingaggiato dei *vigilantes* privati nel periodo estivo in servizio sulla fascia costiera ed ha installato telecamere nelle zone più a rischio senza alcun risultato;

considerato che la situazione non è più sostenibile, i cittadini sono impauriti ed è dovere dello Stato garantire la sicurezza e la serenità di vita degli stessi,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano assolutamente necessario e doveroso potenziare uomini e mezzi delle forze dell'ordine o istituire un Commissariato di polizia nella stessa città di Eboli.

(4-09618)

Errata corrige

Nel Resoconto sommario e stenografico della 816ª seduta pubblica del 14 giugno 2005, a pagina 23, prima dell'ultimo capoverso, inserire il seguente titolo: «Governo, atti preparatori della legislazione comunitaria».

Nel Resoconto sommario e stenografico della 888ª seduta pubblica del 7 novembre 2005, a pagina 50, sostituire il titolo: «Governo, deferimento a Commissioni permanenti di atti» con il seguente: «Atti preparatori della legislazione comunitaria, deferimento a Commissioni permanenti».

Nel Resoconto sommario e stenografico della 889ª seduta pubblica del 7 novembre 2005, a pagina 95, dopo il titolo Allegato B, inserire il seguente testo:

Testo integrale dell'intervento del senatore Tessitore nella discussione generale congiunta dei disegni di legge nn. 3617, 3614 e 3613

Signor Presidente, intervengo per dovere d'ufficio per ciò che attiene al Ministero dell'università e della ricerca e lo faccio per rendere testimonianza ai cittadini che ci ascoltano e seguono i nostri lavori. Non intervengo pensando di ricevere una replica, che chiarisca, o addirittura dimostri, in forme e modi motivati, l'erroneità delle mie affermazioni, ciò che non credo possibile. Sono anni ormai che sono abituato ad un dialogo tra sordi e, notoriamente, non c'è peggior sordo di chi non vuole sentire.

Il Ministro dell'Istruzione è tra questi un campione. Lo abbiamo constatato più volte, anche in quest'Aula, quelle rare volte che il Ministro ha onorato il Senato della propria presenza, che è stata muta quanto ad interlocuzioni, talvolta nonostante le sollecitazioni della Presidenza, salvo poi leggere qualche documento da altri predisposto e predisposto in modo singolare, ossia con quel particolare gusto di alcuni i quali hanno la capacità di ritagliare della realtà solo la parte che a loro conviene, che a loro piace, che, per avventura, corrisponda ai propri convincimenti. È un gioco di società tra i meno divertenti, ma tra i più seguiti specie nei regimi di propaganda, come è quello che ci tocca vivere. Regime caratterizzato dall'interesse e dal prevalere dell'apparire sull'essere. Già so che, non certo in replica a quanto io ed altri diremo quanto al finanziamento della scuola e dell'università, ma soltanto per tener fede ad un modesto *cliché* mediatico, il Ministro, o chi per lei, verrà a snocciolare cifre e cifrette che testimoniano, a suo dire, che, in questi anni, i fondi per la scuola e per l'università sono aumentati oltre ogni dire.

Poco conta osservare che, nei primi due anni di attività di questo Governo, i fondi per l'università sono stati tagliati in forma sensibile; che poi essi sono stati riportati ai livelli precedenti ai tagli, però senza tener conto della svalutazione (parlo di quella programmata, non di quella reale, che è dato sconosciuto a questo Governo e a questo Ministro), senza tener conto di altri oneri aggiuntivi derivanti da provvedimenti improvvisati e tutti adottati senza copertura finanziaria, caso mai ricorrendo all'elegante sotterfugio che le coperture sarebbero venute quando le disposizioni diventavano attuative in seguito a regolamenti o decreti di attuazione; com'è evidente, un elegante modo truffaldino di gestione della finanza pubblica, peggiore persino di quello tradizionale di stampare carta moneta o di fare debiti vendendo BOT e cose del genere. Poco conta, ancora, come ha dimostrato il senatore Modica in Commissione cultura, che c'è una macroscopica difformità tra le tabelle esibite da questa finanziaria e le dichiarazioni di principio o addirittura i provvedimenti proposti. Per mio conto mi limito a richiamare un dato declinato, con pacata chiarezza, dagli Uffici finanziari del Senato, i quali dichiarano che, rispetto all'assestato 2005, questa finanziaria prevede per il Ministero dell'università e della ricerca, tagli di 1.283 milioni di euro sia quanto a spese in conto capitale che di parte corrente. Il Ministro certamente ci elencherà le cifre (in vero immaginarie) che sono state erogate, e poco male se le università dichiarano, a gran voce, che subiscono tagli insostenibili, che hanno bilanci in rosso, che – mi risulta direttamente, per la mia università – i fondi per la ricerca scienti-

fica, già lo scorso anno, siano stati ridotti mediamente del 60-65 per cento, ossia un taglio mortale.

Mi sono sforzato, in Commissione, di suggerire al Ministro di rivolgersi alla Guardia di finanza (e poi ai Carabinieri) perché se fosse vero che il Ministero eroga e le università non ricevono i fondi erogati, qualcuno, lungo il percorso, deve deviare, verso altri lidi, questi fiumi d'oro che la benevolenza e la bontà caritatevole del Ministro ha indirizzato in questi anni, e certamente indirizzerà anche quest'anno, alle università.

Questa situazione finanziaria è grave specie quest'anno, quando dovrebbe entrare in vigore la cosiddetta, sgangherata e sbrindellata, riforma dello stato giuridico della docenza universitaria. Ho sentito in Commissione e ho sentito in televisione, ossia la sede preferita dal Ministro, che i fondi ci sono e sono abbondanti, perché, udite udite, nei prossimi otto anni (sì, otto anni!) si verificherà un accelerato *turnover* di docenti, per cui saranno liberati non so quanti milioni di euro (ma anche qui le cifre ballano: in Commissione, in corso di audizione di due direttori generali, mi sembra che fu data una cifra diversa da quella esibita dal Ministro, che non mi sono preoccupato di verificare, perché le barzellette riescono bene anche se sono imprecise). Ed anche qui poco conta che la Commissione bilancio, in sede di esame dello sciancato e informe provvedimento di riforma (si fa per dire) dello stato giuridico della docenza ha richiesto la cancellazione di questo dettato, perché contrastante con le leggi di finanza pubblica. Ma, a parte ciò, nessuno ha risposto alla domanda che rivolsi ai direttori generali auditati: se il Ministero avesse l'intenzione di sottrarre alle sedi i fondi risultanti dal *turnover* per procedere ad una redistribuzione, (cosa che sarebbe proibita dalla legge sull'autonomia, ma questa è una preoccupazione che può essere nutrita da chi è convinto di dover servire uno Stato di diritto, non chi si considera cittadino di un regime di propaganda) e ciò perché, se così non si facesse, la poderosa e salvifica copertura finanziaria sarebbe soggetta a due forme di casualità: l'anagrafe – ossia l'anzianità dei docenti – e la grandezza e l'anzianità delle sedi universitarie, perché è evidente che solo le grosse sedi e le più antiche, disponendo di organici numerosi potranno godere di un consistente *turnover*, non così le piccole o le giovani sedi. E se ne deduce il brillante spirito di sistema della sciancata riforma! Del resto che conta? Qui la finanza creativa ha fatto un passo avanti, è diventata finanza biologica (e tanti auguri di lunga vita ai docenti universitari!).

Non si creda che sto scherzando. Sono, infatti, convinto che ciò che a me appare degno delle vecchie e gloriose «cartoline del pubblico» della «Domenica del Corriere», è il risultato di una scelta sciocca oltre che pericolosa. Sciocca per ignoranza, perché chi la pratica ha un'idea approssimata ed approssimativa del liberalismo, del liberismo, dell'economia di mercato e della competitività.

Costoro sono convinti che si possa, in tal modo, privatizzare il sistema universitario, facendolo poggiare su 12-15 sedi universitarie in grado di reggere al diabolico sistema del *lasser faire, lasser passè*, mentre tutte le altre, liberamente (perché nessuno formalmente le sopprime) possono farsi benedire, se trovano qualche monaco disposto a benedirle. È un disegno folle e criminoso, perché non tiene conto della strutturazione culturale e sociale del nostro Paese e lo condanna, pertanto, ad un declino irreversibile, se il diabolico progetto (che non ha neppure il coraggio di essere enunciato con chiara assunzione di responsabilità) venisse attuato, come mi auguro che non sia. Di fronte a simili disegni, chi sa che cosa è la democrazia e ne ha a cuore le sorti deve rivolgere, come faccio ancora una volta, un appello perché questi provvedimenti non siano favoriti, questi informi disegni di legge non siano attuati, utilizzando lo strumento costituzionale dell'autonomia universitaria. Nel farlo so di oppormi, come faccio con forza e con convinzione, a tentativi di «democrazia sgangherata», questa volta veramente sì, ammesso e non concesso che si possa parlare di democrazia sgangherata.

E vengo, specificamente a qualche misura di questa legge finanziaria, che non è neppure conforme all'ipotesi sbardellata di «riforma» che è stata ben capita, signor Ministro, in tutta la sua forza dissolvente della serietà e dignità accademica (altro che contrasto di interessi corporativi, che se esistono sono quelli che lei ha cercato di tutelare con la sua – e insisto, la sua – legge).

L'articolo 28 riduce del 60 per cento i fondi per i contratti a tempo determinato. Ma non erano lo strumento per far risplendere il sole dell'avvenire sulle nostre amuffite università? Non era lo strumento per garantire ai giovani, grazie ad una sia pur precaria competitività, l'accesso alle vecchie università per ringiovanirle? Che importa. La riforma è

passata e se ne può parlare in quel noto luogo di discussioni scientifiche che è la trasmissione «Porta a porta».

L'articolo 33 riduce la mobilità, stabilizzando per cinque anni i vincitori nella sede di prima nomina. Ma la mobilità e la connessa flessibilità non erano la condizione del progresso, dell'immissione di forze nuove e diverse nei fortilizi della baronia accademica? Che importa, la riforma è passata, il Ministro è un riformatore, chi sa se anche un «riformista» di quelli che sono stanchi di sentire sempre e soltanto dei no e sono felici di sentire dei sì, quali che essi siano. E, dunque, stiamo contenti.

L'articolo 49 prevede la detassazione dei brevetti e dei fondi per la ricerca. Peccato che la relazione tecnica, per evitare contestazioni di bilancio, dica che si tratta di cose già viste, di soli accomodamenti tributari senza ulteriori «oneri per la finanza pubblica», la formula magica per fare le riforme di questo Governo, riforme senza spese, per fortuna nostra di sicura inapplicabilità, tranne per i disordini provocati.

Esisteva un articolo 62 sul «sistema di valutazione del sistema universitario» (la cacofonica ripetizione è della rubrica dell'articolo, a testimonianza dell'attenzione con cui è stato scritto). Era il documento campione di questa finanziaria burla, almeno per quanto attiene all'università. Il Presidente del Senato ne ha decretato lo stralcio e ha evitato una brutta figura al Ministro. Il sistema, che doveva garantire la valutazione in regime di terzietà tra Ministero ed università, era composto da 15 signori, nominati dal Presidente del Consiglio su proposta del Ministro, a garanzia dell'autonomia, quella, ovviamente, degli interessi di parte, senza dimenticare il tocco della trasparenza e della modernità: la presenza di componenti stranieri. Ecco un rinnovato esempio di provincialismo culturale e sociale, che non ha rispetto del Paese e neppure di sé.

Una sola parola sui tagli ai fondi del Ministero per i beni e le attività culturali. Penso in particolare al FUS, tagliato del 35-40 per cento. Si è sentito dire che forse questo taglio sarebbe stato ridotto grazie ad una revisione dei fondi per la famiglia, il che naturalmente non è avvenuto, anche perché sarebbe stato difficile andarlo a dire al cardinale Ruini, specie dopo la visita resagli dal ministro Maroni, suppongo in nome della fede celtica.

In conclusione, mi siano consentite due osservazioni. Questa finanziaria è la sintesi di cinque anni di politica della scuola, della ricerca e della cultura di questo Governo di destra, cattivo non perché di destra, ma perché di una pessima destra. È il documento di uno sfasciume, di macerie accumulate sulla strada del progresso e della modernizzazione, quello vero, non quello menzognero e virtuale di questo Governo. Per caratterizzarlo, in base alla filosofia che esprime, mi viene in mente la definizione del nostro mondo scientifico che un Ministro della Prima Repubblica pronunciò, in un momento di evidente mancato controllo «culturame». E del resto il Presidente del Consiglio non ha detto più volte che il mondo della cultura, della ricerca e dell'università gli è nemico perché è fatto di pericolosi comunisti, di tremendi sovversivi? È dunque bene contrastarlo come meglio si può. Avete tentato di farlo, signori del Governo, e avete arrecato colpi gravi a questo mondo, che è un'eccellenza del nostro Paese. Non siete riusciti ad abatterlo, non vi riuscirete neppure con questa ridicola legge finanziaria.

Sen. TESSITORE

Nello stesso Resoconto sommario e stenografico, a pagina 16, nell'intervento della senatrice D'Ippolito, eliminare il quarto capoverso.

